Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 100 del 30 aprile 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 aprile 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 85

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1999.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 maggio 1999.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

RETTIFICHE

Errata-corrige

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Il comune di ACI BONACCORSI (provincia di Catania) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di ridurre per l'esercizio finanziario 1999 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 6,50 per mille al 6 per mille limitatamente all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAFONDATA

Il comune di ACQUAFONDATA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, sugli immobili ricompresi nel territorio del comune di Acquafondata.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUALAGNA

Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni nel modo seguente:

prima casa 5,5 per mille;

altri immobili 6,5 per mille;

(Omissis);

1. di aumentare a L. 300.000, con effetto per l'anno 1999, secondo quanto previsto dall'art. 3, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto 65 anni di età alla data del 31 dicembre 1998;

B) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle sole unità immobiliari classificata o classificabile in categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2 C/6 C/7;

C) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica abitazione della famiglia, a propria abitazione principale (e dell'eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare, tranne che quest'ultimi siano portatori di handicaps o inabili al 100% al lavoro;

D) essere titolari di pensione per importo massimo di lire 12 milioni annui lordi, senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unità immobiliare ed, eventualmente, quello catastale di terreni agricoli che non superi l'importo annuo di L. 100.000;

E) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge e dovranno percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a lire 18 milioni annui;

2. di stabilire che la detrazione di L. 300.000 spetterà fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste;

3. di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di versamento della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello O.*bis* M., o di altro certificato di pensione, comprovante l'importo annuale percepito nell'anno 1998, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti;

4. di stabilire che il comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

Il comune di ACQUAVIVA COLLECROCE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO

Il comune di ADRARA SAN ROCCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. Aliquota 6 per mille;

detrazione per abitazione principale unica L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGLIANA

Il comune di AGLIANA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti misure di imposta:

a) aliquota ordinaria ai sensi dell'art. 6 comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti gli immobili con la sola esclusione di quelli di cui alle successive lettere *b), c)* e *d)*: 6,8 per mille;

b) aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;

c) aliquota diversificata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le aree edificabili e gli alloggi non locati: 7 per mille;

d) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili fatta eccezione per quelli classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/2, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'uti-

lizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille;

2. di elevare la detrazione di imposta, fissata a L 200.000 in via ordinaria, a L 320.000 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale:

reddito familiare complessivo non superiore, con riferimento all'anno 1998:

L. 10.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

L 18.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da due componenti;

L 24.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da tre componenti;

L 28.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da quattro componenti;

L 3.000.000 per ogni componente in più di quattro;

nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare saranno computati tutti i redditi familiari; non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione;

il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A/1, A/2, A/7, A/8, A/9;

3. di stabilire che coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione di cui al punto precedente per l'anno 1999, dovranno inoltrare domanda entro il 31 maggio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI AGLIANO TERME

Il comune di AGLIANO TERME (provincia di Asti) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AGLIÈ

Il comune di AGLIÈ (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996;

(Omissis);

3. di concedere ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, l'aumento della detrazione dall'ammontare della imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da L 200.000 a L 300.000 secondo le modalità di seguito indicate;

di individuare quali soggetti della maggiore detrazione d'imposta i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) nucleo familiare composto da una o più persone con reddito annuo lordo complessivo (compresi i redditi catastali della prima abitazione, nonché quelli di altri immobili di proprietà) di importo inferiore o pari a L. 10.000.000;

di stabilire:

che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (comprensivo dei redditi catastali dell'immobile adibito ad abitazione principale e degli altri eventuali redditi da ulteriori immobili e terreni), comunque conseguiti o quale risulta dalle singole dichiarazioni e indicato nel rigo 4 sez. II del Mod. 101, o *nel rigo 6 del quadro N del Mod. 740, o nel punto 4 del Mod.* 201, intendendosi, in caso di variazione dei modelli citati, il rigo od il punto ad essi corrispondente;

di fissare allo scopo la seguente procedura:

il richiedente dovrà presentare:

a) apposita domanda, redatta esclusivamente (a pena di nullità) sul modulo da ritirarsi presso il comune, come da bozza allegata che si approva, quale parte integrante del presente atto deliberativo; la domanda dovrà essere presentata agli uffici comunali 60 giorni prima del termine ultimo di pagamento della prima rata I.C.I.;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la composizione e la condizione reddituale o patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare, come da bozza allegata che approva, quale parte integrante del presente atto deliberativo;

c) copia modello 740 relativo ai redditi dell'anno 1998 oppure copia del modello 101/102/201 relativi sempre all'anno 1998;

d) copia modello I.C.I. anno 1997 o ricevuta della denuncia presentata nell'anno 1998 solo qualora alla data l'ufficio non abbia ancora ricevuto dal Ministero i dati relativi alle denunce I.C.I. per l'anno 1998. L'esamina e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandati alla giunta comunale/funzionario responsabile.

(Omissis).

COMUNE DI AGLIENTU

Il comune di AGLIENTU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1° gennaio 1999:

I. aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 4 per mille.

II. *(Omissis);*

III. *(Omissis);*

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno.

(Omissis).

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

Il comune di AGRATE CONTURBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, per l'anno 1999:

nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e in L. 200.000 la detrazione d'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI AGROPOLI

Il comune di AGROPOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare e determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 così come per l'anno 1998 di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 febbraio 1998 e pertanto:

a) abitazione principale, abitazione principale per anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996 n. 662, abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille;

b) seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille;

c) abitazioni non locate 7 per mille;

d) la detrazione per le abitazioni principali è di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGUGLIANO

Il comune di AGUGLIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa specificate, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 febbraio 1992 n. 504 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito:

a) 5 per millle (aliquota ordinaria):

fabbricati in genere ed aree edificabili;

b) 4,80 per mille (aliquota ridotta):

abitazione principale del soggetto passivo (con la detrazione di legge di L 200.000);

c) 4 per mille (aliquota ridotta):

abitazione principale (con la detrazione di legge di L. 200.000) di contribuenti che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre 1998 e alle seguenti condizioni:

1) siano titolari di un'unica abitazione;

2) facciano parte di un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone e che abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 1998 non superiore ai seguenti limiti: L 15.000.000 (1 persona) o L 22.500.000 (2 persone);

3) che l'immobile dichiarato dal contribuente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

(Omissis).

COMUNE DI AIELLO CALABRO

Il comune di AIELLO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, confermando le aliquote già predisposte con la delibera n. 7 del 28 febbraio 1998, al 6 per mille e, le detrazioni già vigenti (delibera n. 7/1998) per come segue: «la detrazione per l'abitazione principale passa da L. 180.000 a L. 200.000»;

2. per quanto riguarda:

i terreni considerati non fabbricabili, si fà riferimento all'art. 3 del regolamento comunale;

le esenzioni, si fà riferimento all'art. 4 del regolamento comunale;

le pertinenze di abitazioni principali, si fà riferimento all'art. 5 del regolamento comunale;

le aree divenute inedificabili, si fà riferimento all'art. 6 del regolamento comunale;

il valore delle aree fabbricabili, si fà riferimento all'art. 7 del regolamento comunale;

i fabbricati fatiscenti, si fà riferimento all'art. 8 del regolamento comunale;

comunicazioni di variazione, si fà riferimento all'art. 10 del regolamento comunale.

(Omissis).

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Il comune di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille nonché in L. 200.000 la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI AIROLA

Il comune di AIROLA (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 ottobre 1998 e il 2 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, così come conferma, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis);

premesso che l'art. 15, comma quinto, della legge n. 537/1993, consente al consiglio comunale di deliberare un aumento, fino a L 500.000, della detrazione di imposta, ai fini dell'I.C.I. per la prima casa, fissata in L 180.000 dal decreto legislativo n. 504/1992 e tanto sulla base de livello medio nazionale dei valori patrimoniali rilevati sul territorio ovvero in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e che l'art. 4 del regolamento comunale sull'I.C.I. demanda alla giunta comunale la proposta circa la individuazione dei beneficiari;

ritenuto di poter elevare da L 180.000 a L 230.000 la quota di detrazione per la prima casa, così come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992;

ritenuto ancora di riconoscere una ulteriore detrazione di imposta di L 30.000 in favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF dei componenti il nucleo familiare fino a L. 25.000.000;

2) anziani ultrasettantenni con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF del nucleo familiare fino L 25.000.000;

3) giovani coppie di sposi (fino a tre anni di matrimonio) con reddito annuale imponibile del nucleo familiare fino a L 35.000.000;

4) portatori di handicaps, con attestato di invalidità, con reddito imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a L 31.000.000;

5) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF del nucleo familiare fino a L. 25.000.000;

6) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale, ai fini dell'IRPEF. del nucleo familiare, fino a L 25.000.000;

7) nucleo familiare composto da sei persone, al 1° gennaio 1999, stabilendo che i soggetti di che trattasi sono ammessi al godimento del beneficio in questione, alle seguenti condizioni:

A) che nessuno dei componenti il nucelo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale nel territorio comunale;

B) che non venga fatta sub-locazione;

C) che sia prodotta apposita autocertificazione nella quale deve dichiararsi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 260.000.

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata, tramite raccomandata oppure consegnata a mano, entro il mese di maggio 1999, indirizzata a: comune di Airola Ufficio I.C.I. Tale dichiarazione deve essere prodotta ogni anno e l'amministrazione si riserva di richiedere ogni utile documentazione. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge;

Visto ancora l'art. 5 del regolamento I.C.I. il quale individua e definisce le ipotesi in cui l'unità immobiliare vada considerata come abitazione principale;

Ritenuto di dover proporre al consiglio comunale una più congrua e precisa definizione per quanto attiene la lettera *e)* ritenendo equo limitare il beneficio a quelle unità più facilmente locabili da persone di medio reddito apponendo un limite all'importo del canone pattuito così come risultante dal contratto di fitto debitamente registrato:

1) per l'anno 1999 la quota di detrazione di imposta, ai fini del pagamento dell'I.C.I., per la prima casa, da L. 180.000 è elevata a L. 230.000;

2) per lo stesso anno ai soggetti aventi particolari requisiti e di cui in premessa e narrativa, che ne dichiarino la sussistenza nei termini e con le modalità ivi indicate, é concessa una ulteriore detrazione di L. 30.000 e quindi per complessive L. 260.000;

3) in riferimento alla lettera *e)* dell'art. 5 del regolamento I.C.I., stabilire che l'agevolazione sia limitata ai contratti di fitto, registrati, non superiori a L. 3.600.000 annui.

(Omissis).

COMUNE DI ALAGNA LOMELLINA

Il comune di ALAGNA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., con aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBAIRATE

Il comune di ALBAIRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. e detrazione per la prima casa:

aliquota I.C.I.: 5 per mille;

detrazione prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

Il comune di ALBANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili;

3. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000;

4. di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I. 1999;

5. di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni è ridotta del 50 per cento e la relativa inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968.

(Omissis).

COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

Il comune di ALBAREDO PER SAN MARCO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita per legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE

Il comune di ALBARETTO DELLA TORRE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota (I.C.I.) imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIATE

Il comune di ALBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIGNASEGO

Il comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota ordinaria che sarà applicata per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili;

2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara applicata per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale;

3. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara applicata per l'anno 1999 sugli immobili classificabili catastalmente nella categoria C/6 posseduti e direttamente utilizzati dai titolari della unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sarà applicata per l'anno 1999 sugli alloggi non locati e tenuti sfitti;

5. di fissare per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 220.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi case popolari, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

6. di prevedere, per l'anno 1999, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122;

7. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

1) massimo L. 500.000 per unità' immobililiare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate:

a) persone assistite in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;

b) quando il reddito del nucleo familiare sia dato solo da pensione con i seguenti limiti (imponibile lordo anno 1997 con esclusione del reddito dell'abitazione occupata):

L. 10.330.000 per il nucleo composto da una persona;

L. 18.910.000 per il nucleo composto da due persone;

per ogni ulteriore persona il limite viene elevato di L. 2.300.000;

c) unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto *b)*;

2) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti con tre o più figli fiscalmente a carico alla data del 1° gennaio 1999 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 1998 non superiore a L. 60.000.000 così determinata:

massimo L. 300.000 per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico;

massimo L. 400.000 per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico;

massimo L. 500.000 per nuclei familiari con cinque o più figli fiscalmente a carico.

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione.

Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nelle fattispecie previste al punto 1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non può comunque superare L. 500.000.

Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1997 per le fattispecie del punto 1) e l'anno 1998 per la situazione del punto 2) vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del 1° gennaio 1998 per le fattispecie del punto 1) e alla data del 1° gennaio 1999 per la situazione del punto 2).

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza (garage) deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell'anno 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1-abitazioni di tipo signorile, A/7-abitazione in villini, A/8-abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, A/10-uffici e studi privati.

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate dal punto 1) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 31 maggio 1999 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalità previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione-amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonchè la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare.

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata dal punto 2) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 1999 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalità previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione-amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, la situazione reddituale del nucleo familiare, la categoria catastale dell'unità immobiliare nonché la composizione del nucleo familiare.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI ALBOSAGGIA

Il comune di ALBOSAGGIA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI ALESSANDRIA

Il comune di ALESSANDRIA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del menzionato «Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili», l'aliquota ridotta del 4 per mille per le seguenti unità immobiliari:

a) abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi dimora abitualmente;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purché il titolo dell' intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente;

3. di determinare per l'anno 1999, per le motivazioni espresse in premessa, l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari ubicate nel sobborgo di Castelceriolo non ricomprese nella elencazione del precedente punto 2;

4. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per le unità abitative che risultano non locate per più di sei mesi nell'anno;

5. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del menzionato «Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili», in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le seguenti unità immobiliari:

a) abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi dimora abitualmente;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) alloggio regolarmente assegnato dall'agenzia territoriale per la casa (A.T.C. già I.A.C.P.);

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purché il titolo dell' intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente;

detta detrazione opera fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI ALFANO

Il comune di ALFANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 marzo 1999 ed il 15 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di recepire integralmente quanto approvato con delibera giuntale n. 040 del 15 marzo 1999 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le detrazioni e riduzioni così come previste per l'anno 1998, evidenziando che la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, per le unità immobiliari adibiti a prima abitazione è dell'importo di L. 200.000 ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di approvare per l'anno 1999 un'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per tutte le tipologie di abitazioni, riducendo così quella del 5 per mille approvata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ALIA

Il comune di ALIA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, da applicare sul valore delle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI ALICE SUPERIORE

Il comune di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione applicabile per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALLERONA

Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI ALLISTE

Il comune di ALLISTE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di modificare, come meglio specificato in narrativa, l'aliquota I.C.I., relativa all'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

(abitazione principale aliquota del 4 per mille;

negozi aliquota del 5 per mille;

Cat. A/1 e A/10 aliquota del 5 per mille;

altri fabbricati aliquota del 6 per mille);

2. di confermare la detrazione I.C.I. relativa all'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55.

(Omissis).

COMUNE DI ALLUMIERE

Il comune di ALLUMIERE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare:

a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille;

c) per l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale: 5 per mille;

d) per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale: 5 per mille;

e) per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione: 5 per mille;

f) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

6) per le cantine, box, posti macchina coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Il comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, come per il decorso anno, che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata da questo comune per l'anno 1999, con l'aliquota unica del 5,2 per mille, in conformità all'art. 3, comma 53, paragrafo 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ALVIANO

Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e la riduzione per abitazione principale nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AMANTEA

Il comune di AMANTEA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 5,5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 5,5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 5,5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalla regione Calabria 4 per mille;

5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale 5,5 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di unità immobiliari di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille;

II) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inzio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la darà di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero; se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnati, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

V) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

VIII) di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ANCONA

Il comune di ANCONA ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, l'applicazione di tre aliquote della imposta:

a) aliquota ridotta pari al 4,40 per mille in favori delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota ordinaria pari al 6 per mille, per gli altri immobili;

c) aliquota agevolata pari al 3 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archietettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ed in capo all'originario proprietario richiedente l'autorizzazione o concessione edilizia e, comunque, per il periodo di possesso;

2. di non apportare modifiche alla misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale stabilita dalla legge n. 662/1996 e, quindi, applicare la detrazione di L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI ANDREIS

Il comune di ANDREIS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I.:

aliquota ordinaria 4 per mille;

aliquota del 6 per mille per alloggi non locati;

si considerano locati gli alloggi per i quali esista un contratto di affitto registrato per periodi superiori a 6 mesi nell'anno;

2. *di fissare in* L. 200.000 *la detrazione d'imposta per le unità immobiliari* adibite ad abitazione principale del contribuente;

3. dare atto che per abitazione principale si intende anche la previsione dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996 (anziani ricoverati in istituti di ricovero); altre agevolazioni, riduzioni, si rinvia al regolamento.

(Omissis).

COMUNE DI ANDRETTA

Il comune di ANDRETTA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, con le agevolazioni previste dalla legge per tutte le abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ANGERA

Il comune di ANGERA (provincia di Varese) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 19998 anche per l'anno 1999 e più precisamente:

6 per mille aliquota principale;

5 per mille aliquota per prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

Il comune di ANGUILLARA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANNONE VENETO

Il comune di ANNONE VENETO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'esercizio finanziario 1999 quanto disposto con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 27 febbraio 1998 in merito all'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

Con deliberazione del 27 febbraio 1998 il comune ha stabilito:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote da applicare all'imposta comunale sugli immobili:

4,5 per mille;

0,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

2. di applicare la riduzione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princiaple ai sensi dell'art. 55 comma 2 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ANTERIVO - ALTREI

Il comune di ANTERIVO ALTREI (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota di imposta comunale sugli immobili nella misura prevista per legge del 4 per mille per i contribuenti senza distinzione della loro destinazione.

2. *di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni* effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera a parte a L. 400.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI ANTIGNANO

Il comune di ANTIGNANO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANZIO

Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota per l'applicazione e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

a) aliquota 6,8 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non locati;

b) aliquota 5,8 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per tutti gli immobili ad uso commerciale o diverso uso comunque non abitativo, per gli immobili ad uso abitativo, posseduti in aggiunta alla prima abitazione direttamente occupata ma concessi in locazione e per tutti i restanti immobili non compresi nei punti *a)* e *c)*;

c) aliquota 5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del più volte citato decreto legislativo n. 504/1992, posseduti da persone fisiche, soggetti passivi o utilizzati da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune;

2. permangono in vigore, nella loro interezza, i punti C) e D) della parte dispositiva della deliberazione di Giunta municipale del 30 ottobre 1997, n. 277, *(omissis)*;

Con deliberazione del 30 ottobre 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

C) consentire che la detrazione per abitazione direttamente occupata, prevista per legge in L. 200.000, possa essere elevata fino a L. 500.000, o comunque fino a concorrenza dell'imposta dai contribuenti appartenenti alle seguenti categorie:

1) titolari di pensioni ed assegni minimi che, alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente;

2) contribuenti il cui nucleo famigliare, conviventi nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidità non inferiore al 75 per cento risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;

D) disporre che il beneficio di cui al punto C) possa essere goduto alle seguenti condizioni:

a) che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale;

b) che non venga effettuata sub locazione;

c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S., per i casi di cui al punto 1), ed al triplo per i casi di cui al punto 2);

d) che i richiedenti producano al comune di Anzio, Settore II Servizio II Tributi, entro il termine previsto per il versamento della rata di acconto dell'imposta in parola, apposita domanda, con sottoscrizione autenticata, attestante allegando idonea documentazione di essere nelle condizioni su descritte e di rientrare nella categoria 1) o 2).

(Omissis).

COMUNE DI APOLLOSA

Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare e confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;

di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile l'aliquota sopra determinata del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AQUINO

Il comune di AQUINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo numero 504/1992, l'aliquota I.C.I. del comune di Aquino nella misura del 6,5 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalità stabilite dalle normative vigenti.

(Omissis).

COMUNE DI ARAGONA

Il comune di ARAGONA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare la proposta di deliberazione suestesa senza nessuna variazione;

confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. e la detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale già determinate per il 1998 con deliberazione n. 24 del 4 febbraio 1998 nel senso di:

determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) diversificandola a seconda della destinazione degli immobili, come segue:

a) l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999 per gli immobili adibiti ad abitazione principale viene fissata nella misura del 4 per mille da applicare sulla base imponibile;

b) l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, per tutti gli altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, viene fissata nella misura del 5 per mille da applicare sulla base imponibile;

c) determinare per l'anno 1999 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione nella misura di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARCADE

Il comune di ARCADE (provincia di Treviso) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI ARCO

Il comune di ARCO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, *(omissis)* ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm., così come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché a norma dell'art. 3 commi 55 e 56 della medesima legge, le aliquote ai fini I.C.I. come segue:

A) aliquota ordinaria: 5,4 per mille;

B) aliquota ridotta: 4 per mille, si applica alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti:

persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Arco;

anziani o disabili, quali proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;

C) aliquota diversificata:

C1: 7 per mille; si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino non locate e che appartengono alle seguenti categorie catastali:

categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/2 (abitazione civile), A/3 (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare), A/5 (abitazione ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli ed edifici monumentali), A/11 (abitazioni tipiche);

categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, posti auto coperti e scoperti) e categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte), che risultino pertinenza dell'unità immobiliare destinata ad abitazione;

C2: 5 per mille; si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali di cui al precedente paragrafo, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino locate, con contratto registrato ed utilizzata come abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune di Arco.

L'applicazione dell'aliquota del 5 per mille è subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2000, di una dichiarazione che individui l'unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti e durata) e gli estremi di registrazione del contratto stesso.

Si applica altresì agli immobili individuati dalle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e C/7 nel caso in cui gli stessi siano stati utilizzati come beni strumentali di un'attività economica da parte del titolare del diritto reale di proprietà.

L'applicazione dell'aliquota del 5 per mille è subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2000, di una apposita dichiarazione che individui l'immobile nonché l'attività cui l'immobile stesso risulta strumentale;

2. di aumentare, per l'anno 1999, per le motivazioni indicate nella parte premessuale, la detrazione ordinaria di cui all'art. 8 secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3 cinquantacinquesimo comma della legge n. 662/1996 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 250.000;

3. di aumentare, per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa specificate, a norma dell'art. 3 undicesimo comma del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, la maggiore detrazione dell'I.C.I. relativa alla facoltà di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm., così come sostituito dall'art. 3 cinquantacinquesimo comma della legge n. 662/1996, da L. 320.000 a L. 350.000;

4. di prevedere che detta maggiore detrazione venga applicata da parte dei contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza e dimora abituale nel comune di Arco;

b) possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale situata nel territorio del comune di Arco con rendita catastale inferiore o uguale a L. 1.200.000 e classificata catastalmente nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e sua pertinenza per ricovero autoveicolo; a tale fine è considerata pertinenza dell'abitazione principale un'unica unità immobiliare, classificata catastalmente nella categoria C/6, destinata ed effettivamente utilizzata in modo continuo al servizio dell'abitazione principale e del proprietario; il limite di L. 1.200.000 è riferito alla rendita dell'unità di classe A) e dell'unità di classe C);

c) componenti di nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente nel comune di Arco, titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti valori:

nucleo composto da una persona L. 15.000.000 (reddito pro anno 1998);

nucleo composto da due persone L. 24.000.000 (reddito pro anno 1998);

nucleo composto da tre o più persone L. 30.000.000 (reddito pro anno 1998);

d) l'intero nucleo familiare, come sopra definito, non deve risultare possessore di altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero ad esclusione dell'unica pertinenza (C/6) di cui al siccitato sub *b)* e di redditi dominicali aggiornati relativi a terreni non edificabili inferiori o uguali a L. 10.000;

e) gli appartenenti al nucleo familiare devono avere un'età superiore ad anni sessantacinque alla data del 31 dicembre 1998 compreso;

5. di stabilire che i soggetti in possesso di tutti i requisiti di cui sopra hanno facoltà di applicare la maggiore detrazione con le seguenti modalità:

a) l'applicazione della maggiore detrazione pari a L. 350.000 avverrà in sede di versamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

b) il diritto all'ulteriore detrazione verrà autodeterminato dal contribuente con riferimento al rispetto di tutti i requisiti di cui sopra ed in particolare, con riguardo al criterio del reddito, in relazione al reddito 1998 indicato nella dichiarazione dei redditi pro anno 1998 o altro documento fiscale idoneo;

c) il contribuente provvederà a comunicare per iscritto al competente ufficio tributi del comune di Arco l'applicazione della maggiore detrazione I.C.I.;

d) il funzionario responsabile della gestione I.C.I. in sede di verifica dei versamenti può chiedere ai contribuenti interessati tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'applicazione dell'aumento della detrazione di cui trattasi;

e) qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di venti giorni dalla data di richiesta inoltrata dal competente ufficio tributi, il contribuente perderà il diritto alla maggiore detrazione e si applicheranno, conseguentemente, le sanzioni previste dall'art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.;

f) le medesime sanzioni verranno applicate ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

(Omissis).

COMUNE DI ARCONATE

Il comune di ARCONATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel territorio di questo comune, nella misura unica del 5,6 per mille, da applicarsi a tutte le tipologie di immobili;

2. di applicare alle sole unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, la detrazione di L 200.000 annue, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

3. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

(Omissis).

COMUNE DI ARDEA

Il comune di ARDEA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota del 5,5 per mille, per le sole abitazioni principali ove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica;

2. l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al punto 1;

3. detrazione per la prima abitazione in L 200.000 elevabile a L 300.000 per:

a) pensionati con età superiore a sessanta anni alla data del 31 dicembre 1998, con il solo reddito derivante da pensione I.N.P.S. non superiore a L 14.000.000 se persona singola, oppure L 24.000.000 se in coppia;

b) famiglie con soggetto/i disabile con invalidità almeno del 66,7 per cento al 1° gennaio 1998, aventi un reddito familiare complessivo non superiore a L 36.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARESE

Il comune di ARESE (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

di fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5,8 per mille per l'abitazione principale del soggetto passivo;

b) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

c) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Il comune di ARIANO NEL POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di dare atto che l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sarà effettuata in applicazione del regolamento comunale I.C.I. approvato con atto consiglio comunale n. 101 del 17 dicembre 1998;

2. di confermare per l'anno 1999 le aliquote e detrazioni I.C.I. approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21 febbraio 1998, esecutiva a' sensi di legge e come di seguito specificate:

a) di differenziare l'aliquota da applicarsi nell'anno 1999, esercitando le facoltà attribuite ai comuni dal comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché quelle di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale richiama l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando:

nel 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

nel 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati;

b) di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinando in L 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

c) di dare atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e ai suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

d) di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449 fissando una aliquota agevolata dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

e) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ARITZO

Il comune di ARITZO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituito con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni per tutte le categorie.

(Omissis).

COMUNE DI AROLA

Il comune di AROLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare la proposta inoltrata dalla giunta comunale in sede di approvazione dello schema di bilancio annuale 1999 e di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., che verrà applicata nell'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ARSIÈ

Il comune di ARSIÈ (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) l'aliquota del 4 per mille viene applicata all'abitazione ove il contribuente ha la residenza principale (residenza anagrafica) e alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 13 del Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;

b) l'aliquota del 6 per mille viene applicata alle rimanenti fattispecie di imposta.

di confermare nell'importo di L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI ARSITA

Il comune di ARSITA (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARTOGNE

Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare quale aliquota I.C.I. per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune o utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune;

3. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI ASCREA

Il comune di ASCREA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1999 l'I.C.I., determinando l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO

Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille;

2. per l'anno 1999 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29 dicembre 1998 e successive modifiche;

3. per l'anno 1999 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ASSISI

Il comune di ASSISI (provincia di Perugia) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille in favore delle persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune di Assisi, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2. di determinare, sempre per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1.;

3. di prendere atto che la detrazione per abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ATELLA

Il comune di ATELLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 6 per mille per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicare a tutti gli immobili ubicati sul territorio di Atella;

di determinare in L. 250.000, per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta determinata per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ATRANI

Il comune di ATRANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. 5 per mille per l'abitazione principale, quale dimora abituale, con la detrazione di L. 200.000;

2. 5 per mille per le ulteriori abitazioni locate e con contratto di fitto registrato nelle forme di legge;

3. 7 per mille per i seguenti immobili:

a) immobili classificati catastalmente nella categoria A non locati o locati saltuariamente;

b) immobili compresi nelle categorie catastali B, C e D sia locati che non.

(Omissis).

COMUNE DI ATRIPALDA

Il comune di ATRIPALDA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ATTIGLIANO

Il comune di ATTIGLIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare al 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili ubicati nel territorio del comune di Attigliano per l'anno 1999;

2. di non consentire riduzioni ad alcun titolo della aliquota suddetta;

3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la prima casa, né di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale prevista dalle vigenti disposizioni.

(Omissis).

COMUNE DI AURANO

Il comune di AURANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AUSONIA

Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;

2. stabilire una riduzione dell'imposta pari al 4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI AVIO

Il comune di AVIO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immmobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unità immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune, e la detrazione unica per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AZEGLIO

Il comune di AZEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 la tariffa relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AZZANO DECIMO

Il comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 1° gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed ntegrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

aliquota del 4,5 per mille:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages);

per le unità immobiliari ad uso residenziale locate, nonché per le unità immobiliari adibite ad attività economico produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione;

per i terreni agricoli;

aliquota del 5,5 per mille:

per le unità immobiliari ad uso residenziale o adibite ad attività economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, ecc.) non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo;

per le aree fabbricabili;

2. di confermare (ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in L. 300.000 annue, la detrazone d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione prin-

cipale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locati;

3. di precisare che godranno dell'aliquota del 4,5 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella.

(Omissis).

COMUNE DI AZZATE

Il comune di AZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per il 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille per abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

2. di dare atto che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BADIA - ABTEI

Il comune di BADIA ABTEI (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 la detrazione d'imposta nell'importo di L. 400.000 per l'abitazione principale, come pure per le abitazioni dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata;

2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, determinando per la stessa imposta l'aliquota del 7 per mille per le seconde case ed abitazioni per ferie, usate ad esclusivo scopo turistico e soggette all'imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNONE

Il comune di BAGNONE (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per il 1999 l'aliquota nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e nella misura del 6,5 per mille per le altre, così come previsto con atto G.C. n. 16 del 6 febbraio 1999. Dare atto che tali aliquote sono strutturate per poter garantire qualitativamente e quantitativamente i servizi e le attività svolte dal comune, rappresentando l'I.C.I. la più cospicua tra le entrate proprie del comune;

di confermare la detrazione in L. 250.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale limitatamente alle seguenti situazioni di disagio sociale:

a) cittadini unici occupanti titolari della sola pensione sociale, ritenendo estesa tale agevolazione anche ai cittadini rientranti nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996 e cioè gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, alle condizioni di cui alla norma citata;

b) cittadini con inabilità riconosciuta superiore al 75%;

c) cittadini nel cui stato di famiglia siano ricomprese una o più persone aventi una invalidità assoluta riconosciuta del 100%;

subordinare l'operatività del diritto alla maggiore detrazione alla presentazione entro i termini di pagamento della prima rata d'imposta, di apposita domanda corredata della documentazione probante.

(Omissis).

COMUNE DI BAGOLINO

Il comune di BAGOLINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

abitazione principale 5,5 per mille;

e determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BAIRO

Il comune di BAIRO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 in misura unica, pari al 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BALLABIO

Il comune di BALLABIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,8 per mille a valere per il 1999;

di confermare, in base all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali;

di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000 dando atto del permanere degli equilibri di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI BALVANO

Il comune di BALVANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota del 6 per mille. Detrazione prima abitazione L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BANARI

Il comune di BANARI (provincia di Sassari) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille in relazione alla imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BANCHETTE

Il comune di BANCHETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, fatto salvo quanto disposto al punto 2, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, sempre per l'anno 1999, che relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di L 250.000 la detrazione riconosciuta con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, e come integrato dall'articolo 3 del regolamento comunale in materia di imposta comunale degli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 21 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Il comune di BARBERINO DI MUGELLO (provincia di Firenze) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote deliberate per l'anno 1998 così come indicato in premessa e precisamente:

aliquota ridotta del 6,1 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i casi sopra richiamati previsti nell'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;

aliquota ordinaria del 6,8 per mille per altri fabbricati, terreni o aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati come tale;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

Il comune di BARBERINO VAL D'ELSA (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare quanto disposto con il sopracitato atto n. 33/C.C. dell'8 marzo 1998 ovvero:

1) di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

4 per mille:

1. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque, non superiore a tre anni;

5,5 per mille:

1. unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;

2. immobili concessi in locazione a coloro i quali la utilizzino a titolo di abitazione principale ed a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, comma 1, legge n. 556/1996;

3. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;

4. alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. immobili diversi dalle abitazioni;

6. aree fabbricabili;

7. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

8. abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta fino al terzo grado di parentela o collaterale fino al terzo grado che la utilizzano come abitazione principale;

7 per mille:

1. alloggi non locati.

2) di stabilire nella misura base di L 230.000 la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pricipale del soggetto passivo;

2-*bis)* di riconoscere ai soggetti che si trovano nelle situazioni di carattere asociale qui di seguito riportati:

1. alle famiglie di soli ultrassessantenni al 1° gennaio 1999, composta da una o due persone:

proprietari del solo immobile abitato, la cui rendita catastale non superi L. 800.000;

reddito familiare pro-capite non superiore a L. 8.500.000 lordi. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione. Costituisce nucleo familiare anche una convivenza di fatto priva di vincoli di parentela, ivi comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unità immobiliare;

di non possedere redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte diversi da quelli di cui al punto 3) superiori a L. 2.000.000 procapite;

2. alle famiglie che abbiano fra i loro componenti almeno quattro persone tra figli a carico e ultrasessantenni anagraficamente e di fatto presenti nel nucleo familiare, sempre che il reddito complessivo lordo familiare non superi L 50.000.000;

3. alle famiglie con handicappati o anziani ultrasessantenni non autosufficienti senza alcun limite di reddito e sempre che tale composizione del nucleo risulti sotto il profilo anagrafico ed accertato di fatto, e la situazione di handicap risulti comprovata dal certificato della «commissione per l'accertamento della non autosufficenza» ex D.P.R. 214 del 2 luglio 1991.

L'elevazione della detrazione per abitazione principale da L. 230.000 a L 330.000 per l'anno 1999 rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione; ed inoltre i soggetti interessati non dovranno produrre documentazione in sede di domanda, ma annotare sul bollettino la detrazione praticata;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BARCHI

Il comune di BARCHI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di fissare altresì la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BAROLO

Il comune di BAROLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999 nella misura 5,5 per mille, l'imposta comunale sugli immobili, e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BARONE

Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille e, quindi, invariata rispetto all'anno 1998;

2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BARONISSI

Il comune di BARONISSI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota I.C.I. anno 1999 «ordinaria» 7 per mille;

aliquota I.C.I. anno 1999 «abitazione principale e sue pertinenze» 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

riduzione imposta 50% fabbricati dichiarati inagibili.

(Omissis).

COMUNE DI BARZAGO

Il comune di BARZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, con fissazione della stessa al 2,5 per mille per quei fabbricati inagibili o inabiltabili, allocati in zona A, che verranno recuperati nell'anno 1999;

2. *(Omissis);*

di consentire che dall'imposta sugli immobili come dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., del soggetto passivo si detraggano, fino alla concorrenza del relativo ammontare, le seguenti somme:

a) L. 240.000 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unità immobiliare accatastata o da accatastare nella categoria A2;

b) L. 280.000 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unità immobiliare accatastata o da accatastare nelle restanti categorie;

c) L. 500.000 nel caso che il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unità immobiliare accatastata o da accatastare in una qualunque categoria sia titolare di assistenza sociale erogata in base al regolamento comunale vigente.

(Omissis).

COMUNE DI BASCHI

Il comune di BASCHI (provincia di Terni) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BASCIANO

Il comune di BASCIANO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per quanto detto in premessa, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999;

di determinare la detrazione di L. 250.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Il comune di BASELGA DI PINÉ (provincia di Trento) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè nell'ipotesi di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. di dare atto che per l'anno 1999 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, decreto legislativo 30. dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. di dare atto che a termini dell'art. 6 del regolamento, vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione stabilite ai punti 2) e 3) le seguenti fattispecie:

a) alloggio regolarmente assegnato dall'ITEA con patto di futura vendita;

b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, con contratto di comodato soggetto a registrazione entro 20 giorni, ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, purchè il familiare vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BASIGLIO

Il comune di BASIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte per mille
1	Abitazioni principali	5,25
2	Terreni agricoli	6,25
3	Aree edificabili	6,25
4	Altri fabbricati	6,25

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili	Detrazione d'imposta (Lire in ragione annua)
1	Abitazioni principali	200.000

(Omissis).

COMUNE DI BASSIANO

Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nel comune di Bassiano nel modo seguente:

aliquota ordinaria 6,50 per mille;

aliquota per la prima casa: 5,70 per mille;

aliquota per le prime case oggetto di ristrutturazioni: 4 per mille;

di dare atto che per la definizione dei lavori di ristrutturazione si farà riferimento a quanto previsto dalle disposizioni Governative, giusta circolare Ministero delle finanze 57/E del 24 febbraio 1998, con l'impegno di confermare annualmente detta agevolazione per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data di inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BASTIA UMBRA

Il comune di BASTIA UMBRA (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

aliquota del 5 per mille per:

immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e adibiti ad abitazione principale del contribuente;

unità immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per:

fabbricati classificati nei gruppi catastali C e D;

aliquota del 7 per mille per:

altri fabbricati diversi dall'abitazione principale del contribuente classificati nel gruppo catastale A;

unità immobiliari non locate;

fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione;

aree fabbricabili;

terreni agricoli;

2. di stabilire che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:

L. 200.000 (Euro 103,29), ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale;

L. 300.000 (Euro 154,94) per le seguenti categorie di contribuenti in condizioni di disagio socio economico:

a) pensionati con reddito familiare complessivo inferiore a 20 milioni di lire (Euro 10.329,14);

b) indigenti appositamente certificati dai servizi sociali del comune.

(Omissis).

COMUNE DI BATTIFOLLO

Il comune di BATTIFOLLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BEINETTE

Il comune di BEINETTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di non prevedere diversificazioni e/o riduzioni o detrazioni d'imposta diverse da quelle stabilite dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO

Il comune di BELFORTE ALL'ISAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5, per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BELLANO

Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *(Omissis):*

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze;

5 per mille per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definito dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI BELLARIA IGEA - MARINA

Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

visto che con delibera consiliare n. 117 del 23 settembre 1998, veniva approvato il regolamento I.C.I.;

ritenuto di dover prevedere la maggior detrazione ai fini I.C.I. anche per i giovani di età inferiore al trentesimo anno;

ritenuto di dover modificare il regolamento al comma 2 dell'art. 6, come segue: ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, la detrazione spettante per l'abitazine principale stabilita nella misura di lire 200.000, è elevata a L. 420.000 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:

a) soggetti passivi che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, che siano soli o con coniuge di età non inferiore a 60 anni e/o con familiari inabili, totalmente o permanentemente, al lavoro o invalidi con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, indipendentemente al limite di età, appartenenti alla stessa famiglia, in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quello dell'appartamento, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde se unico soggetto passivo e di L. 28.000.000 cumulativi per famiglia;

b) soggetti passivi totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non utile per l'inserimento lavorativo, soli o con famiglia, indipendetemente dal raggiungimento del limite di età, di 60 anni, in possesso quale unica fonte di reddito, oltre a quella dell'appartamento, di pensione non superiore a 15.000.000 annue lorde per singolo componente e di L. 28.000.000 cumulativi per famiglia;

c) soggetti passivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (siano essi singoli o coppie) nell'anno di imposizione, siano residenti, utilizzino l'immobile come abitazione principale e percepiscano redditi annui al netto delle eventuali rate (quota capitale ed interessi) del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, non superiore a L. 15.000.000 se riferiti ad unico soggetto passivo ovvero a L. 28.000.000 se riferiti all'intero nucleo familiare, che deve comprendere solo i due coniugi e gli eventuali figli;

d) proprietari/comproprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente per l'appartamento adibito ad abitazione principale e con eventuale annessa pertinenza (garage, posto auto, cantina ecc.);

ritenuto di dover altresì modificare il comma 3 dello stesso art. 6 del regolamento I.C.I. al punto *e)* e al punto *i)* come segue:

e) se solo o con coniuge di età non inferiore a 60 anni e/o familiare totalmente o permanentemente inabili al lavoro o invalidi con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, purché facente parte della stessa famiglia, nel caso di richiesta di agevolazione di cui al punto *a)* e *b)* del precedente comma 2 ovvero se solo o con coniuge di età non superiore a 29 anni nel caso di richiesta di agevolazione di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2;

i) l'inabilità al lavoro o la percentuale di invalidità nel caso di richiesta di agevolazione di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2;

fatto presente che i soggetti aventi i sopradescritti requisiti potranno applicare la relativa detrazione al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999;

dato atto che i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla maggiore detrazione, far pervenire al comune di Bellaria Igea Marina ufficio tributi, entro e non oltre il termine di pagamento della seconda rata dell'imposta I.C.I. e cioè il 20 dicembre di ogni anno (salvo proroghe), a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell'interessato, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l'anno precedente, avendone i requisiti, la seguente documentazione:

copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730/98 o Mod. UNICO/98 o copia del certificato 201/98 di tutti i componenti la famiglia esclusi i minori non lavoratori, copia del libretto di pensione di invalidità;

dichiarazione in carta semplice attestante i requisiti richiesti.

(Omissis).

1) la premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2) di determinare, relativamente all'anno 1999, per il comune di Bellaria Igea Marina le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e sue successive modificazioni):

aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune nonché per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale applicabile alla base imponibile calcolata come per legge;

aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili applicabile alla base imponibile calcolata come per legge;

3) di modificare il regolamento I.C.I. al comma 2 dell'art. 6 come segue:

ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, la detrazione spettante per l'abitazione principale stabilita nella misura di L. 200.000 è elevata a L. 420.000 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:

a) soggetti passivi che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, che siano soli o con coniuge di età non inferiore a 60 anni e/o con familiari inabili, totalmente o permanentemente, al lavoro o invalidi con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, indipendentemente al limite di età, appartenenti alla stessa famiglia, in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quello dell'appartamento, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde se unico soggetto passivo e di L. 28.000.000 cumulativi per famiglia;

b) soggetti passivi totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non utile per l'inserimento lavorativo, soli o con famiglia, indipendentemente al raggiungimento del limite di età di 60 anni, in possesso quale unica fonte di reddito, oltre a quella dell'appartamento, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde per singolo componente e di L. 28.000.000 cumulativi per famiglia;

c) soggetti passivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (siano essi singoli o coppie) nell'anno di imposizione, siano residenti, utilizzino l'immobile come abitazione principale e percepiscano redditi annui al netto delle eventuali rate (quota capitale ed interessi) del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, non superiore a L. 15.000.000 se riferiti ad unico soggetto passivo ovvero a L. 28.000.000 se riferiti all'intero nucleo familiare, che deve comprendere solo i due coniugi e gli eventuali figli;

d) proprietari/comproprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente per l'appartamento adibito ad abitazione principale e con eventuale annessa pertinenza (garage, posto auto, cantina ecc.);

4) di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 1999;

5) di obbligare i soggetti che usufruiranno della detrazione di L. 420.000 all'invio o alla consegna della documentazione e della dichiarazione specificata in premessa entro il termine per il pagamento della seconda rata I.C.I., e cioè il 20 dicembre, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l'anno precedente, avendone i requisiti;

6) di precisare che gli aventi diritto dovranno allegare alla dichiarazione copia dei modelli 730/98, UNICO/98 o del certificato 201/98 sia propri che degli altri familiari aventi reddito, nei casi sopra menzionati;

7) di mantenere la detrazione stabilita per legge di L. 200.000 per tutti gli altri titolari di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Il comune di BELLINZAGO LOMBARDO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per le motivazioni di cui in premessa narrativa qui integralmente riportate e trascritte, per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per l'unità immobiliari adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BELLONA

Il comune di BELLONA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura, unica, del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 1999, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI BENE LARIO

Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

(Omissis).

abitazioni adibite a «prima casa»: 5 per mille;

tutti gli altri immobili: 5 per mille.

2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

(Omissis).

abitazione principale adibita a prima casa: detrazione di imposta (lire in ragione annua) 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERGANTINO

Il comune di BERGANTINO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1 di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposra comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5.5 per mille.

2. di confermare, per l'anno 1999, la diversificazione dell'aliquota I.C.I per alloggi non locati non dichiarati inabitabili o inagibili, nella misura del 6,5 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di confermare che, per l'anno 1999, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da L. 200.000 a L. 500.000, sulla base di documentate situazioni sociali, denunciate dagli interessati, in uno dei seguenti casi:

a) abitazione principale di soggetti passivi che siano pensionati e appartengono a nucleo familiare o di convivenza con reddito familiare o di convivenza inferiore a L. 16.000.000;

b) abitazione principale di soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari o di convivenza con presenza di invalidi al 100% e con reddito familiare o di convivenza inferiore a L. 25.000.000;

c) abitazione principale di soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari o di convivenza con figli a carico, con reddito familiare o di convivenza come segue:

fino a L. 28.000.000 con un figlio a carico;

fino a L. 35.000.000 con due figli a carico;

fino a L. 40.000.000 con tre o più figli a carico;

d) abitazione principale di soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari che abbiano contratto matrimonio nell'anno corrente;

e) abitazione principale di soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari che abbiano trasferito la loro residenza nel comune nell'anno corrente.

Per reddito familiare o di convivenza si intendono tutti i tipi di reddito del nucleo familiare o convivenza, ad esclusione del reddito dell'abitazione principale e del 50% dell'eventuale indennità di accompagnamento.

Per figli a carico si fa riferimento alla legislazione fiscale vigente.

Sarà possibile usufruire della maggiore detrazione d'imposta a condizione che l'abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione sia l'unico immobile posseduto dal soggetto passivo richiedente;

4. di stabilire la data del 30 giugno 1999 come termine ultimo per la presentazione di autodichiarazioni per poter usufruire della maggiore detrazione. Tali autodichiarazioni devono essere presentate su moduli predisposti dal comune e devono essere debitamente documentate.

(Omissis).

COMUNE DI BERGOLO

Il comune di BERGOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BERNAREGGIO

Il comune di BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille per l'anno 1999;

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari destinate a civile abitazione non locate (categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (categoria catastale C/2 C/6);

3. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tuffi i componenti il nucleo familiare, fino a L. 21.000.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in possesso di un'unica abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unità immobiliari classificate A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti alle predette categorie di cittadini. Coloro che ritengano di avere diritto alla predetta detrazione per l'anno 1999 dovranno inoltrare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 31 maggio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI BERNATE TICINO

Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

4 per mille abitazione principale, relative pertinenze e terreni agricoli;

5 per mille per immobili diversi;

di confermare in L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI BERZO DEMO

Il comune di BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di confermare la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI BERZO INFERIORE

Il comune di BERZO INFERIORE (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BESENZONE

Il comune di BESENZONE (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BIANDRONNO

Il comune di BIANDRONNO (provincia di Varese) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

3. di concedere una detrazione pari a L. 200.000 alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BIELLA

Il comune di BIELLA ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta sugli immobili come segue:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;

2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BISENTI

Il comune di BISENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, confermando quella dell'anno 1998 (delibera di C.C. n. 10 del 13 febbraio 1998) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BITETTO

Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 6 per mille per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili;

b) 4 per mille per gli immobili siti nella zona A Centro storico;

c) 5 per mille per le abitazioni principali:

d) di L 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale;

e) di L. 320.000 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI BLESSAGNO

Il comune di BLESSAGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere, per l'anno 1999, le stesse aliquote dell'anno precedente e precisamente:

abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;

tutte le altre tipologie di immobili: 6 per mille;

2. di mantenere la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOCA

Il comune di BOCA (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica per tutti i fabbricati del 5 per mille con detrazione solo per l'abitazione principale di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel seguente modo:

aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del 6 per mille;

aliquota agevolata da applicarsi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o in qualità di locatore finanziario, dimora abituale e sue pertinenze, così come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, così come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del 4 per mille;

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del 4 per mille. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, così come stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;

2. di stabilire in L. 250.000 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BOISSANO

Il comune di BOISSANO (provincia di Savona) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai sensi della normativa in premessa citata, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle sottoindicate misure:

immobili adibiti ad abitazione principale: 4,75 per mille;

altri immobili: 6 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BOLANO

Il comune di BOLANO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Al. prop. mille
1	Abitazioni principali	5,5 per mille
2	Altri fabbricati	6,2 per mille
3	Aree fabbricabili	6,2 per mille

2. in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L 200.000 prevista per l'I.C.I. dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali, come definite dall'ultimo a linea di detto comma 2, è elevata. per l'anno 1999 a L. 300.000 in favore dei soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni;

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e con reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti da pagamento I.R.P.E.F., determinato con i criteri previsti dal combinato disposto nel 14° comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 9/1982 convertito nella legge n. 10 del 3 marzo 1994 e della legge regionale n. 43/1991;

b) pensionati aventi quale unico reddito familiare annuo, un importo non superiore ai limiti riportati nella tabella *A)* allegata e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

c) cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilità al momento della presentazione della domanda. con reddito familiare non superiore ai limiti riportati nella tabella *A)* allegata per formarne parte integrante alla presente deliberazione;

3. nella determinazione del reddito familiare fanno cumulo tutti i redditi, compresi quelli esenti da I.R.P.E.F.;

4. ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

5. coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il termine del versamento della 1ª rata dell'imposta, a pena decadenza, corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le condizioni di cui al precedente punto 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del dispositivo. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazione infedele e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicati le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa vigente.

(Omissis).

ALLEGATO *A*
alla deliberazione C.C. n. 8 del 26 marzo 1999

TABELLA

N. componenti nucleo familiare	Limiti di reddito
1	fino a L. 11.500.000
2	fino a L. 15.500.000
3	fino a L. 20.000.000
4	fino a L. 21.000.000
nucleo sup. a 4	1 milione in aggiunta per ogni familiare in più

COMUNE DI BOLLENGO

Il comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI BOLOGNOLA

Il comune di BOLOGNOLA (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per il 1999 la prima abitazione, l'aliquota del 4 per mille sull'imposta comunale immobili;

di confermare l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre abitazioni ed immobili;

di confermare, come per legge, le esenzioni relative all'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI BONASSOLA

Il comune di BONASSOLA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 1999, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nei termini che seguono:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

A norma dell'art. 9, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; costituiscono pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Le disposizioni di cui al presente punto *a)* del dispositivo si applicano anche alle unita immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

A norma dell'art. 11 del ridetto regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.

Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente;

b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.

Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorché il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.

Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.

2. elevare l'importo della detrazione di L. 200.000, prevista per l'abitazione principale dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a L 500.000, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il beneficio dell'elevazione è esteso alle fattispecie previste dagli articoli 9, 5 e 11 del ridetto regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1), lett. *a)*;

3. dare atto che la suddetta imposta verrà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni e nel regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BONAVIGO

Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto: «Determinazione aliquote I.C.I. anno 1999».

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura specificata in premessa, ovvero nella misura del 6,4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO D'ALE

Il comune di BORGO D'ALE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1995 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

Il comune di BORGOLAVEZZARO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di determinare inoltre la tariffa agevolata del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta quota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;

3. di determinare l'aliquota del 6 per mille da applicare alle unità immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate;

4. di dare atto che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica la riduzione di L. 200.000 prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOMASINO

Il comune di BORGOMASINO (provincia di Torino) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO TICINO

Il comune di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare *(omissis)* le nuove aliquote diversificate a valere dal 1° gennaio 1999, quali di seguito:

A1 abitazione principale e sue pertinenze aliquota del 5,3 per mille con applicazione della detrazione di L. 200.000;

A2 abitazione locata e sue pertinenze aliquota del 6,3 per mille;

A3 abitazione non locata e sue pertinenze aliquota del 7 per mille;

A4 fabbricati destinati ad attività non residenziali e loro pertinenze aliquota del 5,8 per mille;

A5 abitazione e/o fabbricato di proprietà dell'impresa di costruzione e/o cooperativa ultimata e non venduta aliquota del 5,3 per mille;

B aree fabbricabili aliquota 6,3 per mille;

C terreno agricolo aliquota 5,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORMIO

Il comune di BORMIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1999:

a) aliquota ordinaria 7 per mille;

b) aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000;

d) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai seguenti soggetti passivi;

pensionati;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile purché:

l'abitazione principale abbia un valore non superiore a L. 100.000.000 ed a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia possessore di altre abitazioni;

il reddito del nucleo familiare sia inferiore a L. 21.000.000 più 1.600.000 per ogni componente ulteriore rispetto al primo;

entro il 30 giugno di ogni anno di imposta sia presentata apposita domanda con allegato atto sostitutivo di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti oltre alla composizione del nucleo familiare L. 400.000

(Omissis).

COMUNE DI BOSA

Il comune di BOSA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali cantine, garage e simili;

b) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Il comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con le detrazioni previste per legge per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI BOSISIO PARINI

Il comune di BOSISIO PARINI (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 la percentuale dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, quale unica detrazione/riduzione prevista, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione così come prevede il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato con la legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BOSNASCO

Il comune di BOSNASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'importo della detrazioine per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione. principale del soggetto passivo, nelle misure minime di legge (L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI BOSSOLASCO

Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOTTANUCO

Il comune di BOTTANUCO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le tariffe I.C.I. come appresso:

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota del 5 per mille per la prima casa. Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento di disciplina per l'applicazione dell'I.C.I., le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa;

detrazione per la prima casa di L. 200.000;

aliquota del 6 per mille per la seconda casa, insediamenti produttivi, industriali, artigianali e commerciali;

riduzione per i nuclei familiari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidità del 75% e con un reddito non superiore a L. 23.681.550 ulteriore detrazione di L. 120.000;

riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 622.

(Omissis).

COMUNE DI BOTTICINO

Il comune di BOTTICINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale;

2. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 4 per mille;

3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOVES

Il comune di BOVES (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare le seguenti determinazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativamente all'anno 1999:

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

stabilire in L. 250.000, la misura della detrazione d'imposta sulla unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto passivo, la detrazione è stabilita in L. 350.000, nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata da nuclei familiari cori più di puattro componenti e con un reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 24.000.000, sempre che l'immobile sia l'unico posseduto e non risulti accatastato in A7 e A8.

(Omissis).

COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

Il comune di BRALLO DI PREGOLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille;

di confermare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRANCALEONE

Il comune di BRANCALEONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare stante la situazione economico-finanziaria dell'ente, per l'anno 1999, l'aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BREBBIA

Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (garage o box o posto auto coperto e scoperto, soffitte e cantine ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del relativo regolamento;

2. di stabilire per l'anno 1999 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre L. 200.000. Un ulteriore detrazione di L. 200.000 verrà applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidità del 75%;

3. ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori progenitori, i fratelli e e le sorelle. Per tali unità immobiliari non compete la detrazione di L. 200.000;

4. di stabilire per l'anno 1999 con riferimento ai casi di:

a) immobili diversi dalle abitazioni;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) aree fabbricabili, applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,80 per mille;

d) alloggi non locati applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille;

5. di stabilire altresì, un riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilità o inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento.

(Omissis).

COMUNE DI BREGANO

Il comune di BREGANO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per il 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

6 per mille abitazione principale e box;

7 per mille terreni edificabili;

7 per mille abitazione secondaria e box e case sfitte;

2. di dare atto che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BREIA

Il comune di BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BREMBILLA

Il comune di BREMBILLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRENO

Il comune di BRENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

6 per mille per abitazione principale con detrazione di L. 200.000;

7 per mille aliquota ordinaria.

(Omissis).

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

Il comune di BRENTINO BELLUNO (provincia di Verona) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. determinata con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 9 marzo 1998, esecutiva, che qui si intende riportata e trascritta;

2. di specificare che a seguito della conferma di cui ai punto sub. 1) del dispositivo del presente provvedimento risulta determinata nella misura del 5,5 per mille e nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicare per le sole abitazioni principali dei cittadini residenti.

(Omissis).

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA

Il comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 5,8 per mille per l'abitazioine principale e loro dirette dipendenze;

b) 6,2 per mille per tutte le altre unità immobiliari ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 3, comma 53 e seguenti della legge n. 662/1996 nonché del decreto legislativo numero 446/1997,

c) 7 per mille per le case sfitte;

2. di determinare la detrazione per i titolari di un'unica abitazione classificata in catasto come A2-A3-A4-A5 in L 250.000 ed elevata a L. 300.000 per i soggetti appartenenti alla categoria di titolari di pensione sociale e portatori di handicap con attestato di invalidità civile.

(Omissis).

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Il comune di BRINDISI MONTAGNA (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, altresì, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille da applicare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati.

(Omissis).

COMUNE DI BRIOSCO

Il comune di BRIOSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per lanno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi e del 5 per mille per le unità immobiliari non locate;

2. di darsi atto che la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRITTOLI

Il comune di BRITTOLI (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire e determinare come segue la misura delle tariffe, imposte e aliquote per i tributi comunali locali e servizi per l'anno 1999:

aliquota I.C.I. 5 per mille, unica senza diversificazione e con detrazione per la sola abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BROCCOSTELLA

Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è fissata nella misura del 5 per mille, così come previsto per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BROGLIANO

Il comune di BROGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è pari a L 200.000;

3. di aumentare la detrazione da L 200.000 a L 500.000 in presenza di situazioni di disagio sociale come individuate in premessa;

ritenuto, però, di esercitare, anche per l'anno 1999, la facoltà di aumento della detrazione per abitazione principale limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio come segue:

da L. 200.000 a L. 500.000 in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale quali:

abitazione occupata da nucleo familiare con handicappati e disabili (con invalidità superiore al 66%) la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti.

(Omissis).

COMUNE DI BRONI

Il comune di BRONI (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni nella misura del 6 per mille l'aliquota d'imposta I.C.I. da applicare per l'anno 1999 per il comune di Broni per le motivazioni esposte in premessa;

2. di stabilire nella misura del 4 per mille l'aliquota d'imposta I.C.I. da applicare per l'anno 1999 limitatamente ai casi sotto indicati:

unita immobiliare adibita ad abitazione principale acquistata o costruita dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 da parte di coniugi di cui almeno uno con età massima 35 anni e che risieda in Broni da almeno cinque anni al momento dell'acquisto o dell'inizio della costruzione;

unita immobiliari adibite ad attività industriali, artigianali e commerciali costruite con concessione rilasciata dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000;

3. di stabilire che l'aliquota ridotta di cui al punto 2 può essere usufruita solo per cinque anni e sempreché venga annualmente deliberata in tale misura in sede di determinazione dell'aliquota per l'anno di riferimento.

(Omissis).

5. di prendere atto che a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000 e si applica fino a concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI BRUNATE

Il comune di BRUNATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

n.d.	Tipologia dell'immobile	Aliquote
1	Abitazione principale	4 per mille
2	Immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati)	5 per mille
3	Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale	5,3 per mille

di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

n.d.	Tipologia dell'immobile	Detrazione d'imposta (lire in ragione annua)
1	Abitazione principale	300.000
2	Immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati)	—
3	Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale	—

(Omissis).

COMUNE DI BUCCIANO

Il comune di BUCCIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

3. di individuare le abitazioni principali ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 27 marzo 1999.

(Omissis).

COMUNE DI BUGLIO IN MONTE

Il comune di BUGLIO IN MONTE (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

di consentire al contribuente la sola detrazione di l. 200.000 prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI BUONCONVENTO

Il comune di BUONCONVENTO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di raccogliere la allegata proposta di deliberazione del funzionario responsabile I.C.I., soprariportata.

(Omissis).

di applicare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille;

di ridurre al 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, l'aliquota I.C.I. da applicarsi per la determinazione dell'imposta gravante sulle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

di determinare nella misura di L. 250.000 la detrazioine per l'abitazione principale per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Il comune di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,2 per mille per le abitazioni piincipali;

5.9 per mille per le altre tipologie di immobili;

3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la realizzazione di autorimesse, escluso i sottotetti;

2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BUROLO

Il comune di BUROLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, nella misura del 4,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

di stabilire nella misura di L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BURONZO

Il comune di BURONZO (provincia di Vercelli) ha adottato, l'11 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ICI per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di applicare la detrazione di L. 300.000 sulla prima casa;

3. di applicare l'aliquota dello 0,50 per mille sulle ristrutturazioni di fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI BUSCATE

Il comune di BUSCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Il comune di BUSSI SUL TIRINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Il comune di BUSTO GAROLFO (provincia di Milano) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificativo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 230.000, rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di determinare per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 230.000 a L. 330.000 per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.190.000 più L. 1.690.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti del nucleo familiare, fino a L. 22.190.000 più L. 1.690.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.190.000 più L. 1.690.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, al fine dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.190.000 più L. 1.690.000 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.690.000 a L. 2.640.000;

f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

A. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 230.000 a L. 330.000 tutte le unità immobiliari classificate in catasto A/1 A/7 A/8 A/9 anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 3.

B. Di determinare che nella relativa richiesta il contribuente dovrà autocertificare (ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968) il possesso delle condizioni di appartenenza ad uno dei punti sopra indicati o, in alternativa, produrre le relative certificazioni;

4. di applicare le disposizioni previste per le abitazioni principali anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti data in uso;

6. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado;

7. di applicare la riduzione di aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure volti all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CACCURI

Il comune di CACCURI (provincia di Crotone) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,90 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CADONEGHE

Il comune di CADONEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

5,3 per mille sulle abitazioni principali;

7 per mille per gli alloggi non locati;

6,6 per mille l'aliquota ordinaria;

di confermare per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale, pari a L 200.000;

di non considerare alloggi non locati quelli realizzati dalle imprese di costruzione ed in attesa di essere alienati.

(Omissis).

COMUNE DI CADORAGO

Il comune di CADORAGO (provincia di Como) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle *aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:*

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)*, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,70 per mille, come stabilita negli ultimi esercizi;

2. di stabilire *(omissis)*, la detrazione I.C.I. a L 350.000 a favore degli ultrasessantacinquenni con pensione minima, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. *(omissis)*;

4. di fissare *(omissis)* l'aliquota agevolata al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, ex art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CAFASSE

Il comune di CAFASSE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 1999 in questo comune sarà applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire in L 200.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAIAZZO

*Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 otto*bre 1998 e il 29 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, siccome approva, in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo contenuto, la surriportata proposta di delibera, la quale, espressamente richiamata, quivi intendesi integralmente riportata, determinando le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

A. aliquota base: 5 per mille;

B. abitazione principale: 5 per mille;

C. seconda casa locata: 5,50 per mille;

D. seconda casa a disposizione o non locata: 6 per mille;

2. di fissare l'importo dell'abbattimento dell'imposta calcolata per l'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'alloggio in questione ad abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in L 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAINES - KUENS

Il comune di CAINES KUENS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue:

alloggi non locati ed abitazioni secondarie 7 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti 4 per mille;

unità immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille;

tutti gli altri immobili 4 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999 in L 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALANNA

Il comune di CALANNA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999, l'imposta I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

Il comune di CALASCA CASTIGLIONE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

di determinare in L 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CALENZANO

Il comune di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato il 9 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per il 1999 nelle seguenti misure:

aliquota del 4,5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, assegnatarie di alloggi di istituti autonomi per le case popolari;

aliquota del 4.5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle).

Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare al servizio entrate del comune, entro il termine per il versamento dell'acconto d'imposta per il 1999, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge n. 15/1968 attestante il comodato stesso;

aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di terzo grado del soggetto passivo (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella).

Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare al servizio entrate del comune, entro il termine per il versamento dell'acconto d'imposta per il 1999, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge n. 15/1968 attestante il comodato stesso;

aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'ufficio del registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

Ritenuto di doversi avvalere, anche per l'anno 1999, di tale possibilità elevando la detrazione da L. 250.000 a L. 500.000 nei confronti dei soggetti passivi che si trovino nelle situazioni di seguito riportate:

1) nuclei familiari composti da soli ultrasessantenni alla data del 1° gennaio 1999;

2) nuclei familiari che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge n. 504/1992 purché non tenuti per più di sei mesi, nell'arco dell'anno 1999, presso strutture pubbliche o private;

3) nuclei familiari monoreddito nei quali il soggetto unico produttore di reddito si trovi in cassa integrazione, mobilità o disoccupazione al 1° gennaio 1999 o lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;

4) nuclei familiari i cui componenti, secondo quanto risultante dalla denuncia dei redditi 1998 o comunque con riferimento all'anno d'imposta 1998, risultino privi di reddito;

5) nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con familiari a carico (ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul reddito vigenti per l'anno 1999).

Ritenuto inoltre che i soggetti di cui trattasi siano ammessi al godimento del beneficio in questione, alle seguenti condizioni:

che vi sia titolarità del diritto di proprietà o un diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione) sull'immobile costituente dimora abituale del nucleo familiare nel territorio comunale di Calenzano (ad esclusione delle unità classificate o classificabili al catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, abitazioni signorili, ville e villini, castelli e palazzi) e a condizione che i componenti il nucleo familiare medesimo non posseggano altro immobile ad uso abitativo nel territorio comunale;

che il reddito familiare pro-capite non sia superiore alla minima pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1, legge n. 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta ai pensionati ex combattenti. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato concorre alla determinazione del reddito pro-capite. Per famiglia, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela, comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unità immobiliare.

(Omissis).

Sulla base di quanto sopra esposto si propone pertanto al consiglio:

1) di riconoscere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di carattere socio-economico descritte in premessa l'elevazione della detrazione da L. 250.000 a L. 500.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1999, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a seguito di richiesta dei soggetti stessi da presentarsi con le modalità e le scadenze in premessa indicate;

(Omissis).

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

(Omissis).

COMUNE DI CALESTANO

Il comune di CALESTANO (provincia di Parma) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille;

2. di confermare anche per l'anno 1999 di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CALTAGIRONE

Il comune di CALTAGIRONE (provincia di Catania) ha adottato, il 19 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al valore degli immobili siti nel comune di Caltagirone di cui al comma 2 dell'art. 1 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel modo seguente:

aliquota ordinaria: 5,30 per mille;

aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali ed equiparate: 4,70 per mille;

aliquota relativa alle unità immobiliari di categoria A tenute a disposizione (non occupate od occupate saltuariamente): 6 per mille;

aliquota relativa ad alloggi sfitti e non locati da almeno 6 mesi alla data del 31 dicembre 1998: 6,50 per mille.

(Omissis).

di stabilire la maggiore detrazione I.C.I. per l'anno 1999 nella seguente misura:

a) L. 300.000 (rapportate ai mesi dell'anno durante i quali si potrae la destinazione) per i proprietari o titolari di diritti reali immobiliari, su tutto il territorio nazionale, di una sola unità immobiliare (fabbricato) nella quale risiedono, classificata fra le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, con la sola pertinenza di un garage o di un box, classificata nella categoria C/6, anche se non facente parte dello stesso stabile o area condominiale, ancorché distinta in catasto;

b) L. 400.000 (rapportate ai mesi dell'anno durante i quali si protrae la destinazione) per i proprietari o titolari di diritti reali immobiliari, su tutto il territorio nazionale, di una sola unità immobiliare (fabbricato) nella quale risiedono, classificata fra le categorie A/3, A/4, A/5, A/6, con la sola pertinenza di un garage o di un box, classificata nella categoria

C/6, anche se non facente parte dello stesso stabile o area condominiale, ancorché distinta in catasto, e che godono di un reddito imponibile ai fini Irpef dichiarato per l'anno 1998 inferiore a L 14.000.000;

c) L. 500.000 per coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al punto *b)* godono di un reddito imponibile ai fini Irpef dichiarato per l'anno 1998 inferiore a L 10.000.000;

d) di estendere il diritto al godimento della maggiore detrazione anche ai soggetti passivi che trovandosi nelle condizioni di cui sopra sono altresì titolari di un diritto reale di godimento per terreni sui quali non insistono fabbricati se non di tipo rurale (A/6), che non siano costruzioni abusive;

e) di stabilire che per l'ottenimento della maggiore detrazione il soggetto passivo è tenuto a presentare al servizio tributi Ufficio I.C.I. del comune apposita istanza entro la data del 20 dicembre 1999 contenente le generalità complete, il codice fiscale, la residenza anagrafica unitamente alla copia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione reddituale relativa all'anno 1998 (relativamente ai punti *b)* e *c)*, nonché autocertificazione di possesso attestante tutte le condizioni di cui sopra.

(Omissis).

COMUNE DI CALVATONE

Il comune di CALVATONE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nel 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili, sia per gli immobili destinati ad abitazione che per gli altri tipi di immobile che per le abitazioni non locate;

2. di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni per i soli fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

3. di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per gli immobili oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997;

4. di stabilire in L 200.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA

Il comune di CALVI DELL'UMBRIA (provincia di Terni) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

Il comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille;

determinare altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1997, n. 446, un'aliquota pari al 7 per mille per gli edifici o unità immobiliari adibiti ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari o comunque sfitti.

(Omissis).

COMUNE DI CAMAIORE

Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota ordinarie 6,3 per mille;

aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del regolamento comunale I.C.I., per l'immobile locato con contratto registrato ai sensi dell'art. 21, comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale I.C.I. e per le unità immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del regolamento comunale I.C.I. 4,4 per mille;

2. di aumentare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale:

da L. 200.000 a L. 900.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:

nuclei familiari il cui reddito complessivo derivi unicamente da pensione non superiore al trattamento minimo di pensione INPS o da pensioni che sono state integrate dall'INPS al minimo di legge e in possesso dell 'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale; ai fini della determinazione del reddito non si tiene conto delle maggiorazioni INPS spettanti per familiari a carico. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verfica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 1999 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti sopra indicati;

da L 200.000 a L. 400.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:

nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 23.000.000 annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art 2135 c.c.) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale. si verfica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 1999 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

(Omissis).

COMUNE DI CAMAIRAGO

Il comune di CAMAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per quanto manifestato in premessa, le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, come segue:

possessori di prima abitazione: 4 per mille, con detrazione d'imposta di L. 200.000;

possessori di seconda abitazione terreni agricoli e per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili, 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMBIANO

Il comune di CAMBIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare le aliquote comunali sugli immobili per l'anno 1999 nelle misure seguenti:

abitazione principale: 5,5 per mille;

terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per mille;

di fissare, per l'anno di imposta 1999, la detrazione dell'imposta comunale immobiliare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERATA PICENA

Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, il 15 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. come evidenziato nell'allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis).

Immobile	Aliquota	Detrazione	Note
Abitazione principale	5 per mille	200.000	
Abitazione secondaria se locata	5,7 per mille		
Abitazione secondaria non locata	6 per mille		
Aree fabbricabili, terreni agricoli rientranti nella base impositiva e per tutti gli altri tipi di fabbricati	5,7 per mille		
Abitazioni inagibili o inabitabili	2,5 per mille		Richiesta della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità entro il 10 giugno all'UTC pagamento diritti per perizia L. 70.000 o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 4 gennaio 1968
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili	4 per mille		Limitatamente ad un periodo non superiore ai tre anni
1ª unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili con residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari	5 per mille	200.000	Abitazione che non sia locata

(Omissis).

COMUNE DI CAMINATA

Il comune di CAMINATA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5 per mille, abitazione principale;

5 per mille, per gli altri fabbricati e per le aree edificabili e le pertinenze dell'abitazione principale (box e cantine);

L. 200.000, detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

Il comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 5,50 per mille dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;

di confermare per l'anno 1999 le detrazioni minime di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

Il comune di CAMPI SALENTINA (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. applicare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;

aliquota 4 per mille per i fabbricati, relativi ad insediamenti artigianali ed industriali, ricadenti in aree all'uopo destinate dal P.d.F o P.R.G. «Zone D»;

2. stabilire che l'aliquota agevolata del 4 per mille avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di rilascio del certificato di agibilità.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Il comune di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

2. di applicare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO DI GIOVE

Il comune di CAMPO DI GIOVE (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 5,75 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili da accertare e da riscuotere con le modalità e con i tempi previsti dalla legge istitutiva dell'imposta e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di determinare, altresì, la riduzione al 4,75 per mille dell'aliquota I.C.I. da applicare per lo stesso anno 1999 sulle abitazioni principali dei residenti, con l'esclusione di box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se destinate a servizio delle stesse.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFRANCO

Il comune di CAMPOFRANCO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria del 6 per mille e fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

2. riconfermare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

3. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per le aree fabbricabili;

4. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Il comune di CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille e la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 (103,29 Euro).

(Omissis).

COMUNE DI CANALE D'AGORDO

Il comune di CANALE D'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

6 per mille l'aliquota ordinaria;

7 per mille aliquota per contribuenti non residenti;

5 per mille per l'abitazione principale lasciando invariata la detrazione minima prevista dalla legge n. 662/1996 e pari a L. 200.000. Dando atto che sono considerate abitazioni principali a norma dell'art. 2 del regolamento quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali fino al secondo grado purché tale condizione sia dichiarata dal soggetto passivo ai sensi di legge;

3 per mille aliquota agevolata a favore dei proprietari di unità immobiliari che seguano interventi di recupero del patrimonio edilizio in ottemperanza all'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CANDIA CANAVESE

Il comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille;

2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CANDIDONI

Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, determinata dalla giunta con delibera n. 13 del 12 marzo 1999 stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CANEGRATE

Il comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota e le detrazioni già in vigore per l'anno 1998, come segue:

aliquota I.C.I. per abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota I.C.I. per immobili diversi 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

detrazione per abitazione principale agli ultra sessantacinquenni, agli handicappati ed agli invalidi civili unici occupanti, con solo reddito lordo mensile di pensione non superiore a L 1.000.000 per 13 mensilità L 350.000;

detrazione per abitazione principale alle famiglie monoreddito con due o più figli a carico con reddito di lavoro dipendente fino a L 20.000.000: L ·220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANINO

Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica per 5 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L 200.000, come previsto e disciplinato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CANISTRO

Il comune di CANISTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota (I.C.I.) al 5,5 per mille;

di stabilire che per le abitazioni principali, come individuate in premessa, l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 1999 è il 5 per mille e la detrazione relativa è confermata per L 200.000;

di dare atto che per «Abitazione principale» si intende ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del regolamento comunale in materia di I.C.I. approvato con Del. di C.C. n. 4 del 22 gennaio 1999 anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado purché resistenti nell'abitazione stessa.

(Omissis).

COMUNE DI CANTAGALLO

Il comune di CANTAGALLO (provincia di Prato) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul valore degli immobili siti nel territorio del comune di Cantagallo nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;

b) 4,5 per mille per l'abitazione principale mantenendo la detrazione a L 200.000;

c) 4,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di prima in linea retta e la detrazione di L 200.000 (subordinata all'esecutività del regolamento sull'I.C.I. approvato con atto n. 76/98 e modificato con atto consiliare n. 18/99);

d) 4,5 per mille per abitazioni locate adibite a prima casa (con regolare contratto di locazione);

e) 7 per mille per le abitazioni in aggiunta alla prima casa, a disposizione o sfitte (es. seconda casa);

f) terreni agricoli esenti essendo interamente montano il comune di Cantagallo.

(Omissis).

COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Il comune di CANTALUPO IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 1999 del 6 per mille, mantenendo in vigore le detrazioni dell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CANTÙ

Il comune di CANTÙ (provincia di Como) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

1) l'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 4,95 per mille. L'aliquota è ridotta al 4,3 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2) la detrazione per l'abitazione principale, stabilita in L 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, è aumentata a L 400.000 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolari di redditi da pensione o lavoro dipendente con reddito imponibile familiare, assoggettato a IRPEF, non superiore a L 25.000.000;

b) nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con reddito imponibile familiare, assoggettato ad IRPEF, non superiore a lire 50.000.000;

3) la maggiore detrazione di cui al punto 2), è concessa solo se l'unità immobiliare abitata è l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

4) i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contenente, anche in forma di autocertificazione:

cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;

l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente;

il possesso dei requisiti di cui al punto 2);

la richiesta dovrà essere presentata, entro e non oltre il mese di maggio dell'anno di competenza, all'ufficio tributi del comune anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

i contribuenti che avranno presentato la richiesta nei termini e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, potranno usufruire della maggiore detrazione al momento del pagamento dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CAPACI

Il comune di CAPACI (provincia di Palermo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

elevare la detrazione per l'abitazione principale da L 200.000 a L 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPONAGO

Il comune di CAPONAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPOSELE

Il comune di CAPOSELE (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la variazione della aliquota I.C.I. al 4,5 per mille per l'anno 1999 confermando la detrazione per la prima casa a L. 250.000 come già in delibera di C.C. n. 18 del 27 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

Il comune di CAPPELLE SUL TAVO (provincia di Pescara) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, così come proposto con propria delibera n. 25 del 18 marzo 1999 (di competenza della giunta comunale) *(omissis)* per l'anno 1999 in relazione all'imposta comunale immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5 per mille per la prima abitazione e l'aliquota del 5,5 per mille quale aliquota ordinaria, stabilite con atto C.C. n. 6 del 2 marzo 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Il comune di CAPRAIA E LIMITE (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999:

1.1 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

1.2 nella misura del 5,3 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Capraia e Limite, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

1.3 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di approvare che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;

3. di approvare per l'anno 1999 nella misura del 5,3 per mille l'aliquota I.C.I. a carico degli Enti senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 6, comma 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3 comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 62 e del regolamento comunale.

4. di approvare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

5. di approvare altresì in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:

a) famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore a L. 11.500.000 riferito all'anno 1998 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti a I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dell'eventuale garage, non concorrono alla determinazione del reddito pro-capite. Non concorrono altresì alla determinazione del reddito pro-capite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di L. 2.000.000 pro-capite;

b) famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi a soggetti non autosufficienti riconosciuti come «invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980)» e «invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980)», purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito. La situazione di disabile o di invalidità come avanti evidenziata, dovrà risultare dalla apposita certificazione sanitaria.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

Il comune di CAPRANICA PRENESTINA (provincia di Roma) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 7 per mille, con la detrazione sull'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'importo di L. 400.000, con le agevolazioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26 novembre 1998 esecutiva a norma di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Il comune di CAPRIVA DEL FRIULI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota 5 per mille per le abitazioni principali;

2. aliquota 5,5 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 destinate a servizio di tali alloggi non locati;

3. detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000;

4. detrazione sull'abitazione principale di L. 400.000 alle categorie di seguito elencate:

a) persone indigenti che hanno beneficiato di interventi assistenziali da parte del comune;

b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50%, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 1998, al netto dell'indennità d'invalidità, dell'assegno di accompagnamento o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite:

nucleo familiare fino a 2 componenti L. 30.000.000

nucleo familiare di 3 componenti L. 40.000.000

nucleo familiare di 4 componenti L. 50.000.000

nucleo familiare di 5 componenti L. 60.000.000

c) persone che oltre all'abitazione principale hanno esclusivamente la pensione sociale;

d) alle famiglie costituite da giovani con età per entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1998, non superiore a L 25.000.000. Il limite reddituale si eleva di L. 2.500.000 per ogni figlio a carico;

e) anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di stabilire che le detrazioni di cui al punto 4) del presente atto vengano subordinate alla presentazione, entro il 31 ottobre 1999, di idonea richiesta, da effettuarsi all'ufficio tributi convenzionato, attestante il possesso dei requisiti richiesti;

6. di dare atto che le presenti statuizioni valgono per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONERA

Il comune di CARBONERA (provincia di Treviso) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli limmobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune, nella misura:

a) del 4,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli indicati al successivo punto *b)*;

b) del 6 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno solare, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie:

abitazione posseduta da cittadini italiani, residenti in altri comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili (art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992);

abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi.

Per la decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista per le suddette fattispecie di fabbricati, ove possibile, si fa riferimento ad atti esistenti nel comune; su richiesta del comune ciascuna delle predette condizioni dovrà essere certificata con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968;

2. di determinare, per l'anno 1999, in L. 240.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come individuate al comma 2, dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e precisamente per abitazione principale si intende:

a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

b) l'unità immobiliare posseduta a tale titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;

d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

e) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purché la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta, le esclusioni, esenzioni e riduzioni dell'imposta si rinvia al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 10 marzo 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CARESANABLOT

Il comune di CARESANABLOT (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura:

aliquota unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARMAGNOLA

Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le aliquote da applicare per determinare l'imposta comunale sugli immobili dovuta nell'esercizio 1999 come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Unità immobiliare adibite a prima casa dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od abitazione	5 per mille
Detrazione prima casa	L. 210.000
Unità immobiliare locate come prima casa ai sensi del comma 4 primo periodo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431	5,5 per mille
Unità immobiliare non locate e per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni	8 per mille
Altri immobili	6 per mille
Unità immobiliare possedute da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti, puché non locate	Equiparate alla prima casa anche senza mantenere la residenza

(Omissis).

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Il comune di CARMIGNANO DI BRENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata per l'I.C.I. in questo comune nella misura del 5 per mille ad eccezione:

a) delle seconde case sfitte (con esclusione di quelle costruite dalle imprese di costruzione e non ancora vendute per un periodo massimo di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di ultimazione dei lavori) da assoggettare, a decorrere dal 1° gennaio 1999 alla maggiore aliquota del 7 per mille;

b) del garage (accatastato nella cat. C/6) posseduto da persone fisiche e usato dal possessore dell'abitazione principale da assoggettare, a decorrere dal 1° gennaio 1999 all'aliquota del 4,5 per mille;

avvalersi della facoltà concessa dal disposto art. 3, comma 55, punto n. 3, legge n. 662/1996, elevando l'importo della detrazione indistintamente da L. 200.000 a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARNATE

Il comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: «Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote, detrazione e modalità applicative per l'anno 1999».

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle sottoindicate misure:

1) 6,30 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) 6,50 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

3) 7 per mille per immobili non locati.

(Omissis).

di dare atto che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504 come modificato dal decreto legislativo n. 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, come definito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 1999 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

A) pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 21.500.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

B) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 21.500.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 21.500.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

D) lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 21.500.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

E) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona a carico è elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;

F) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norme dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Dal reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare è escluso il reddito della prima casa di abitazione.

Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unità classificate A/1-A/8-A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti *a), b), c), d)* e *f).*

Coloro che ritengano di aver diritto alla detrazione per l'anno 1999 dovranno inoltrare domanda entro il 20 giugno 1999.

Le maggiori detrazioni verranno concesse con determinazione del funzionario responsablle nominato con delibera di giunta comunale n. 206/98 ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 91/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CARONA

Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

3. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 250.000 dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Il comune di CARPANETO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 5,25 per mille per l'abitazione principale;

b) 4 per mille per gli insediamenti produttivi (categoria catastale D) di nuova costruzione per i quali nell'anno 1999 venga rilasciata la concessione edilizia e venga dato l'inizio dei lavori; l'aliquota agevolata del 4 per mille vige per due anni d'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.

Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto indicando:

1) estremi della concessione edilizia;

2) data di inizio dei lavori;

3) data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune ufficio tributi oppure spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro

il 30 novembre dell'anno di ultimazione lavori ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. di competenza. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 già tener conto dell'agevolazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

di elevare ai sensi dell'art. 55, comma 3 del decreto legislativo numero 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni, la detrazione per unità immobiliare adibita dal soggetto passivo d'imposta ad abitazione principale:

A) da L 200.000 a L 300.000 alle seguenti condizioni:

1) possessori di un'unica abitazione principale su tutto il territorio dello Stato accatastata nelle categorie da A/2 ad A/6 che appartengono alle seguenti fasce di reddito:

Redditi massimi per appartenere alla fascia:

prima fascia reddito annuo/1 componente L. 9.000.000;

seconda fascia reddito annuo/2 componenti L. 17.100.000;

terza fascia reddito annuo/3 componenti L 24.300.000;

quarta fascia reddito annuo/4 componenti L 30.600.000;

quinta fascia reddito annuo/5 componenti L 36.900.000.

Per la determinazione del reddito si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 1999 per i redditi dell'anno 1998. Il reddito è quello di tutto il nucleo familiare;

2) presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1. La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune ufficio tributi · oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata r.a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31 maggio 1999 ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 1999. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tener conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

B) da L 200.000 a L 400.000 alle seguenti condizioni:

1) giovani coppie di nuova costituzione di età fino a 32 anni che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;

2) presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e possesso dei requisiti di cui al punto precedente indicando i dati identificativi del coniuge o convivente ed allegando dichiarazione dell'istituto di credito o ente erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune ufficio tributi oppure spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre 1999 ed avrà valore per i periodi di imposta I.C.I. anni 1999 e 2000.

I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 già tener conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione comunale si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzione previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI CARPANZANO

Il comune di CARPANZANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota da applicare per l'anno 1999 relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

di determinare quale detrazione per abitazione principale, la misura unica di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARPENEDOLO

Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune per l'anno 1999.

(Omissis).

3. di stabilire che sono beneficiari delle ulteriori detrazioni I.C.I., nelle misure sottoelencate, i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati o lavoratori dipendenti che siano proprietari di una sola casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) del garage e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini:

Componenti nucleo familiare	L. 120.000 1ª fascia	L. 100.000 2ª fascia	L. 80.000 3ª fascia
1 persona	fino a L 10.000.000	fino a L 14.000.000	fino a L 16.000.000
2 persone	fino a L 16.500.000	fino a L 23.200.000	fino a L 26.500.000
3 persone	fino a L 21.300.000	fino a L 29.800.000	fino a L 34.100.000
4 persone	fino a L 25.400.000	fino a L 35.500.000	fino a L 40.600.000
5 persone	fino a L 29.600.000	fino a L 41.400.000	fino a L 47.300.000
6 persone	fino a L 33.500.000	fino a L 46.900.000	fino a L 53.700.000
7 persone	fino a L 37.500.000	fino a L 52.500.000	fino a L 60.000.000

Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia è da intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 Abitazioni di tipo signorile;

A8 Abitazioni in ville;

A9 Castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.

Per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra è necessaria la presentazione al settore tributi del comune di apposita domanda con unita la documentazione fiscale (C.U.D. Mod. Unico) entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto I.C.I. in modo da permettere che le detrazioni di cui sopra vengano sottratte dall'imposta dovuta sin dal primo versamento.

(Omissis).

COMUNE DI CARPINETI

Il comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria;

6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati;

2. di confermare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in L 200.000 e limitatamente ai casi espressamente indicati nelle deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n. 23 del 29 febbraio 1996 entrambe divenute regolarmente esecutive, l'ulteriore detrazione per abitazione principale di L. 80.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARSOLI

Il comune di CARSOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare le vigenti aliquote I.C.I. per il 1999 nella misura del 5 per mille l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CARTOCETO

Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 con i redditi catastali già rivalutati del 5% nell'anno 1997;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, in L 200.000 la quota di detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

Il comune di CASALBUTTANO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

2) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 2 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 2 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 2 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legeislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passvi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Ai sensi dell'art. 19 del regolamento comunale suddetto:

la detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a persone della famiglia intendendo tali le persone di cui all'art. 433 del codice civile;

4. di confermare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola ivi comprese le detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni si cui al titolo IV del citato regolamento;

5. *(Omissis).*

6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Il comune di CASALE CORTE CERRO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

aliquota ordinaria: abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili: 5 per mille;

aliquote diversificate:

immobili diversi dall'abitazione principale e tenuti a disposizione: 7 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale e locati: 6 per mille;

immobili oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997: 4 per mille;

immobili di categoria A/10 C D: 6,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE LITTA

Il comune di CASALE LITTA (provincia di Varese) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. pari al 5 per mille;

di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale sia di L. 200.000 (pari a Euro 103,29) su base annua;

di fissare l'aliquota del 3 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CASALEONE

Il comune di CASALEONE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 1999:

aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

detrazione di L. 200.000 per abitazione principale;

detrazione di L. 250.000 per abitazione principale a favore dei soggetti passivi portatori di handicap o di nucleo familiare in cui sia presente, oltre al soggetto passivo I.C.I., anche un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura minima del 66%.

(Omissis).

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

Il comune di CASALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

applicazione per l'anno 1999 dell'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;

applicazione per l'anno 1999 dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione;

detrazione di L. 200.000 per unità immobiliari adibite ad abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASAL GRASSO

Il comune di CASAL GRASSO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare e confermare quindi, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire e di confermare quindi, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a 1ª casa:

riduzione d'imposta: —;

detrazione d'imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALNOCETO

Il comune di CASALNOCETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999: l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille dando atto che la detrazione per prima casa è di L. 330.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

Il comune di CASALPUSTERLENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno d'imposta 1999, una aliquota «unica» I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASAMARCIANO

Il comune di CASAMARCIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è fissata in via ordinaria, per la generalità degli immobili, nella misura del 5 per mille;

2. per gli altri immobili, esclusi i terreni, posseduti in aggiunta all'abitazione principale viene stabilita un'aliquota differenziata pari al 5,5 per mille;

3. la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata in L. 300.000 fino alla concorrenza del suo ammontare;

4. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, l'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

5. le agevolazioni per l'abitazione principale, di cui al presente deliberato, si applicano anche ai soggetti passivi d'imposta anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricoveri sanitari a seguito di un ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

Il comune di CASAMICCIOLA TERME (provincia di Napoli) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999 nelle misure come appresso specificato:

abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;

tutti gli altri immobili aliquota pari al 6 per mille;

2. stabilire la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti a prima casa in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASANOVA LONATI

Il comune di CASANOVA LONATI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione o in aggiunta all'abitazione principale;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASARZA LIGURE

Il comune di CASARZA LIGURE (provincia di Genova) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota unica relativa all'imposta comunale sugli immobili vigente nel comune di Casarza Ligure;

2. di stabilire, per l'anno 1999, in L. 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di stabilire in L. 300.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, dando atto che sono da ritenersi tali i soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto alla data del 31 dicembre 1998 il sessantesimo anno di età;

b) siano pensionati;

c) abbiano conseguito nel 1998 un reddito imponibile, non superiore a L. 15.000.000, concorrendo all'ammontare di tale reddito, il reddito imponibile, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l'aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte, riferito all'intero nucleo familiare, inteso ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 23 aprile 1982, n. 22. A tal fine si specifica che per nucleo familiare deve intendersi quello costituito dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati conviventi con il soggetto passivo alla data del 31 dicembre 1998; fanno parte altresì del nucleo familiare il convivente *more-uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché stabilmente conviventi con il soggetto passivo da almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 1998;

d) siano possessori di un unico immobile o porzione di immobile a destinazione catastale ordinaria appartenente al gruppo catastale A in tutto il territorio nazionale, e lo adibiscano ad abitazione principale;

4. di dare atto che, come stabilito dall'art. 5 del vigente regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di C. C. n. 48 del 18 dicembre 1998, onde poter usufruire della maggior detrazione relativa all'abitazione principale di cui al precedente punto 3. dovrà essere presentata dagli interessati apposita richiesta su moduli predisposti dal comune entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata dell'imposta relativa al 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

Il comune di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASELETTE

Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta;

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASNATE CON BERNATE

Il comune di CASNATE CON BERNATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto, altresì, di elevare la detrazione a favore dei nuclei familiari in particolari situazioni di carattere sociale fino a L. 500.000, come segue:

proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) reddito complessivo lordo di importo non superiore al doppio della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, escluso quello derivante dall'abitazione principale, incrementato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico e di un ulteriore 1.000.000 per ogni disabile non autosufficiente a carico. Tale limite di reddito (riferito all'anno 19998) per l'anno 1999 è di L. 18.420.200. L'ammontare del reddito va riferito all'intero nucleo familiare;

b) l'unità immobiliare abitata, deve essere l'unica abitazione, posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.

Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 1.500.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni in villini, abitazioni in ville e casteli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra dovranno presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione, prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente dal nucleo familiare;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto *b)*.

La richiesta dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di giugno dell'anno di competenza all'ufficio protocollo del comune o inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I.. già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Casnate con Bernate per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,4 per mille;

sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unita immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): 3 per mille;

aliquota ordinaria per restanti casi: 5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'elevazione della detrazione a favore di talune categorie di cittadini individuate nella premessa della presente deliberazione sino a L. 500.000, come sopra indicato.

(Omissis).

COMUNE DI CASORZO

Il comune di CASORZO (provincia di Asti) ha adottato, il 13 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 1999 due aliquote I.C.I. diversificate:

una ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

una ridotta del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali;

2. *(Omissis).*

3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASPOGGIO

Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 6,5 per mille per gli altri tipi di immobili e nella misura del 4 per mille per gli immobili di enti non aventi scopo di lucro;

di determinare in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO D'ADDA

Il comune di CASSANO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 2 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille. La suddetta aliquota è ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASSIGLIO

Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Cassiglio nella misura del 6 per mille;

di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Il comune di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

3 per mille:

l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5 per mille:

l'aliquota da applicare con la detrazione di L. 280.000 alle seguenti tipologie:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);

alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);

unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisicono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

5 per mille (senza alcuna detrazione):

l'aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado ovvero in linea collaterale entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzano come abitazione principale (art. 5, comma 2 del regolamento I.C.I.);

6 per mille:

aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali e alle pertinenze dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO

Il comune di CASTAGNOLE MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota (unica) I.C.I. relativa all'anno 1999, la detrazione d'imposta è fissata in L. 250.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Il comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rispetto al valore dell'immobile secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come modificato dall'art. 1, comma 53 e successivi della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di riconoscere le riduzioni e detrazioni come previste dall'art. 8, n. 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 1, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare dando atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dall'imposta dovuta saranno detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTANA

Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di applicare l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono gli interventi volti al recupero ai sensi art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBELFORTE

Il comune di CASTELBELFORTE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare quanto disposto dalla deliberazione della giunta comunale n. 191 del 30 dicembre 1998, dichiarata immediatamente eseguibile, in ordine alla determinazione dell'I.C.I. per l'anno 1999;

determinare per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune in due misure del 5,5 per mille come aliquota ordinaria e del 6,5 per mille per le cause sfitte e la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Il comune di CASTEL DI SANGRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, viene stabilita nella misura percentuale del sei per mille, per tutte le categorie di immobili. La detrazione di L. 200.000 (art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), si applica solo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per le ragioni indicate nella parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, con effetto dal 1° gennaio 1999, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni, da applicare ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, dai soggetti passivi, sulla base imponibile definita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni e dall'art. 12 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili adottato da questo consiglio con delibera n. 78 del 21 dicembre 1998, esecutiva:

6,2 per mille aliquota ordinaria per tutte le tipologie di immobili e terreni;

5,2 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, come definita dall'art. 7 del vigente regolamento comunale d'imposta e dal decreto legislativo n. 504/1992 (con esclusione dei fabbricati ad essa pertinanziali come da circolare Ministero delle finanze n. 318/E del 14 dicembre 1995);

7 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino all'occorrenza del suo ammontare a L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae la destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di determinare per l'anno 1999 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 320.000 dall'I.C.I. dovuta sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei contribuenti in situazioni di disagio economico e sociale, detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae la situazione di difficoltà, secondo il seguente prospetto:

a) contribuenti appartenenti a famiglie i cui componenti siano proprietari del solo quartiere di abitazione, e detta abitazione (comprensiva del garage di pertinenza) non abbia una rendita catastale superiore a L. 1.500.000 con reddito familiare loro annuo complessivo, derivante da pensione o lavoro dipendente (escluse famiglie con reddito da lavoro autonomo) che non superino i seguenti limiti:

famiglia composta da 1 persona: L. 12.000.000;

famiglia composta da 2 persone: L. 19.000.000;

famiglia composta da 3 persone: L. 23.000.000;

famiglia composta da 4 persone: L. 28.000.000;

oltre le 4 persone si aggiungono L. 2.500.000 annue a persona;

b) contribuenti appartenenti a famiglie con componente portatore di grave handicap in condizione di assoluta non autosufficienza permanente, convivente nel nucleo familiare, purché la famiglia sia proprietaria del solo quartiere di abitazione e che detta unità immobiliare (compreso il garage di pertinenza, non abbia una rendita catastale superiore a L. 1.500.000.

I valori immobiliari sono determinati in riferimento ai valori medi della zona, al netto delle rivalutazioni previste dall'art. 3, comma 48, legge n. 662/1996;

4. di dare atto che le categorie di contribuenti, riportati al punto 3 ed in possesso dei requisiti sopra indicati per usufruire della detrazione d'imposta maggiorata fino a L. 320.000, devono presentare domanda scritta al comune, e autocertificazione attestante i requisiti posseduti, entro la scadenza della prima rata di acconto dell'imposta. I predetti contribuenti devono, inoltre, segnalare ed indicare negli appositi spazi del bollettino di c.c. l'importo corretto della detrazione operata, al momento del pagamento dell'imposta I.C.I. In caso di omessa o infedele dichiarazione, l'imposta sarà recuperata unitamente alle sanzioni di legge;

5. di stabilire per l'anno 1999 che i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili dovranno effettuari con «Versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione tributi, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario» come previsto al punto *a)*, comma 1, dell'art. 11 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL GABBIANO

Il comune di CASTEL GABBIANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di accogliere la proposta della giunta comunale di applicare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti aliquote e riduzioni;

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota per abitazione principale: 6 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELGUIDONE

Il comune di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLALTO

Il comune di CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille (unica);

2. elevare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000 (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3 legge n. 662/1996);

3. stabilire l'aliquota agevolativa dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici da valere limitatamente alle predette unità immobiliari e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 mille nonché la detrazione di L. 400.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in possesso di reddito complessivo, prodotto da pensione, terreni e fabbricati, non superiore a L. 12.000.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLARANO

Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

3. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLEONE

Il comune di CASTELLEONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, per l'anno 1999:

a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,9 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,10 per mille;

c) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni: 5,10 per mille;

2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n, 862/1996 per l'anno 1999 le detrazioni di imposta nella misura di L 200.000 in ragione annua;

3. di determinare altresì, ai sensi del decreto-legge 9 maggio 1997, n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo come segue;

a) da L. 200.000 a L 300.000 per le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 1999, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L 21.000.000 annui elevato a L 28.000.000 annui se il coniuge è a carico e di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico;

b) da L. 200.000 a L 500.000 per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 1999, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L 21.000.000 annui elevato a L. 28.000.000 annui se il coniuge è a carico e di un'ulteriore milione per ogni altro familiare a carico;

4. si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 nonché alla definizione della detrazione di imposta di cui al punto 3, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Il comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa.

(Omissis).

ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili: abitazione principale 5,4 per mille immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Il comune di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per quanto concerne il 1999, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nela misura unica del 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Il comune di CASTELLO DI GODEGO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. dell'anno 1999;

2. di confermare che la detrazione da applicare per la prima casa rimane confermata nella misura prestabilita di L 200.000 annue;

3. di considerare abitazione principale ai fini della detrazione, le seguenti unità immobiliari:

a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate;

c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

(Omissis).

di approvare integralmente la proposta di delibera così come sopra esposta.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE

Il comune di CASTELNUOVO BOZZENTE (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

1) l'aliquota ordinaria è fissata al 6 per mille;

2) la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Il comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura annua di L. 200.000; di incaricare il responsabile del servizio finanziario e contabile.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

Il comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1999 nella misura del 5 per mille per la prima abitazione e 7 per mille per tutti i restanti immobili;mos

2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELSARACENO

Il comune di CASTELSARACENO (provincia di Potenza) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è stabilita nella misura del 5 per mille per ogni tipologia di immobile;

2. che la deduzione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE

Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Il comune di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare, *(omissis)*, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in premessa richiamata;

3. di confermare, inoltre, che la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è confermata in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 sopra richiamata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

Il comune di CASTIGLION FIBOCCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le stesse aliquote e riduzioni stabilite con atto della giunta comunale n. 51 del 19 febbraio 1999;

di confermare quindi per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta in oggetto nella misura del 6 per mille;

di confermare per l'anno 1999 la seguente aliquota e la seguente detrazione per l'abitazione principale:

aliquota del 5,3 per mille;

detrazione di L. 350.000 per categorie da A2 a A7;

detrazione di legge di L. 200.000 per tutte le altre categorie di abitazione principale;

di applicare per l'anno 1999 la seguente aliquota per gli immobili ad uso abitativo concessi ai parenti entro il primo grado in linea retta e collaterale che abbiano la residenza nelle suddette abitazioni:

aliquota del 5,3 per mille;

di applicare per l'anno 1999 la seguente aliquota per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni:

aliquota del 9 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTILENTI

Il comune di CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 è stabilita nella misura del 4,5 per mille;

2. fissare nell'importo massimo di L. 230.000 la detrazione prevista per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per gli alloggi regolamente assegnati di proprietà degli I.A.C.P.

(Omissis).

COMUNE DI CASTREZZATO

Il comune di CASTREZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali per l'esercizio 1998 contenute negli allegati *a) b) c)* della persente deliberazione.

(Omissis).

allegato *a)* delibera di C.C. n. 51 del 30 ottobre 1998.

(Omissis).

I.C.I. Si conferma il 4 per mille già deliberato per l'anno 1998 e le norme applicate per l'anno 1998 cioè detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTROFILIPPO

Il comune di CASTROFILIPPO (provincia di Agrigento) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

nell'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili viene applicata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRONNO

Il comune di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

nella misura del 4 per mille rapportato al valore delgli immobili ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e correlative disposizioni, in favore di persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

nella misura del 7 per mille rapportato ai valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e correlative disposizioni, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta aventi titolo su immobili che risultino non locati;

nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti gli altri casi;

2. di precisare, in conformità dei testo della circolare del Ministero delle finanze Dipartimento delle entrate, n. 318/E del 14 dicembre 1995 che l'aliquota ridotta del 4 per mille come sopra deliberata, non si estende ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine anche se destinati a servizio delle abitazioni principali oggetto del beneficio; per tali immobili, pertanto, deve applicarsi l'aliquota dei 6 per mille, ovvero del 7 per mille se pertinenti ad immobili non locati.

Ciò nella considerazione che la casa di abitazione costituisce un fabbricato a sè stante (autonomo e separato rispetto agli altri fabbricati costituiti dal box, dall'autorimessa, dalla soffitta ecc.) e che le norme disciplinanti l'I.C.I. fanno riferimento, sia agli effetti dell'aliquota ridotta che ai fini della detrazione, esclusivamente all'unità immobiliare abitazione principale e non anche ad altri fabbricati ad essa pertinenziali.

Una conferma indiretta della suesposta tesi si rinviene anche nella disciplina dell'agevolazione riconosciuta all'abitazione principale, ai fini delle imposte erariali sul reddito, con l'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'addove, per poter ricomprendere i suddetti fabbricati pertinenziali nel beneficio della deduzione dell'importo di 1.000.000 di lire, lo si è stabilito espressamente, prevedendo anche particolari ed imprescindibili condizioni di asservimento.

Si può ammettere l'estensione dell'aliquota ridota al box, autorimessa, posto auto, soffitta o cantina, qualora risulti che taluno di tali fabbricati sia accatastato insieme alla cassa di abitazione, con conseguente attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale.

Ciò in considerazione da parte dei catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà ed inscindibilità della rendita comprendente in tal caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALESE

Il comune di CAVALESE (provincia di Trento) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di far proprie le determinazioni assunte con deliberazione della giunta comunale n. 642 datata 27 ottobre 1998, che confermano per il 1999 le aliquote e la detrazione adottate dall'amministrazione comunale per l'anno 1998;

2. di prendere atto che per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) risultano essere le seguenti, come determinato con la citata delibera giuntale n. 642/98:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;

b) aliquota ridotta del 4 per mille:

b.1. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b.2. per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b.3. per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

nonché per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/98;

b.4. per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

b.5. per le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale C/6, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale;

c) aliquota maggiorata del 6 per mille da applicarsi per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita o tenuti a disposizione per la villeggiatura o altro, con esclusione delle abitazioni individuate alla precedente lettera *b)*, che scontano l'aliquota ridotta;

3. di prendere altresì atto che per l'anno 1999, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ammonta a L. 300000, come determinato con la citata delibera giuntale n. 642/98, da applicarsi indistintamente per:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;

d) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; nonché per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/98;

e) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

f) per le unità classificate o classificabili nella categoria catastale C/6, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

4. di fissare, secondo l'ulteriore proposta indicata in premessa, in L. 500.000, sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per:

coloro che oltre al reddito derivante dall'abitazione principale, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione o un assegno sociale, ovvero una sola pensione integrata al minimo, e coloro che, comunque, siano assistiti in modo permanente dal comune o da altri enti, attraverso l'assistenza di tipo economico.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALLERLEONE

Il comune di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura unica del 5,5 per mille mántenendo inalteràta la detrazione di L. 200.000 per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALLIRIO

Il comune di CAVALLIRIO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CAVARZERE

Il comune di CAVARZERE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per il 1999 nella misura del 5,40 per mille;

2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAVERNAGO

Il comune di CAVERNAGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 1999, le seguenti norme:

aliquota indifferenziata da applicarsi su tutto il territorio 5,5 per mille;

detrazione fino a L. 200.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAVRIANA

Il comune di CAVRIANA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote stabilite con deliberazione consiliare n. 10 del 27 febbraio 1998 vale a dire:

5 per mille per le abitazioni principali;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);

L. 200.000 detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA

Il comune di CAZZAGO BRABBIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, nella misura del 6 per mille, ridotta al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 1999, per i motivi esposti in narrativa;

2. di determinare nella misura di L. 300.000 la detrazione, fino ala concorrrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto che viene rispettato l'equilibrio di bilancio;

3. di dare atto che non vengono applicate le altre detrazioni e riduzioni previste dalla normativa in argomento.

(Omissis).

COMUNE DI CAZZANO SANT'ANDREA

Il comune di CAZZANO SANT'ANDREA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

di determinare nell'importo di L. 200.000 la maggiore detrazione che può essere concessa.

(Omissis).

COMUNE DI CEDEGOLO

Il comune di CEDEGOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di confermare la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di L 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CEGGIA

Il comune di Ceggia (provincia di Venezia) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I.:

abitazione principale 4,8 per mille;

altri immobili 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CELLE LIGURE

Il comune di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 così come di seguito:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota maggiorata: 7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

aliquote ridotte o agevolate:

4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Celle Ligure, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5 per mille: limitatamente alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unità possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro;

2. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO

Il comune di CENCENIGHE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

conferma per l'anno 1999 delle aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per l'abitazione principale;

b) 0 per mille, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59, decreto legislativo n. 446/1997, per tre anni dall'inizio dei lavori volti:

al recupero di unità inagibili o inalienabili;

al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, collocati nel centro storico;

alla realizzazione di autorimesse o posti macchina;

all'utilizzo di sottotetti;

c) 6 per mille per le altre abitazioni;

aumento per l'anno 1999 l'importo della detrazione per l'abitazione principale da L 200.000 a L 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERAMI

Il comune di CERAMI (provincia di Enna) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, è così stabilita:

4,75 per mille, per la prima abitazione;

5,50 per mille, per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CERCINO

Il comune di CERCINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di procedere alla determinazione confermativa *(omissis)* per l'anno 1999 dell'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CEREA

Il comune di CEREA (provincia di Verona) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

3. di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sulla abitazione principale, in L 250.000

(Omissis).

COMUNE DI CERESETO

Il comune di CERESETO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, confermando, pertanto, l'aliquota già applicata negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 e stabilendo, altresì, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERMENATE

Il comune di CERMENATE (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:

5,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli che non risultano locati;

6 per mille per gli immobili che non risultano locati;

2. di confermare, per l'anno 1999, nella misura di L. 370.000, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETTO LANGHE

Il comune di CERRETTO LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERRIONE

Il comune di CERRIONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, diversificandola come appresso indicato:

1) aliquota al 4 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di L. 200.000);

2) aliquota 5 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale;

3) aliquota 4 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni:

a) quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformità alle risuotanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

4) aliquota 4 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO MAGGIORE

Il comune di CERRO MAGGIORE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999, per i motivi espressi nelle premesse del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6 per mille in misura unica per tutte le fattispecie di immobili, senza avvalersi della facoltà di differenziare le aliquote per i casi previsti dalla legge;

2. di mantenere la detrazione concessa per l'abitazione. principale nella misura di L. 200.000 così come fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA

Il comune di CERTOSA DI PAVIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'mporto della detrazione di legge di L. 200.000..

(Omissis).

COMUNE DI CERVA

Il comune di CERVA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilre, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 6 per mille;

3. di stabilire, la detrazione, in misura unica, equivalente al minimo fissato dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CERVARA DI ROMA

Il comune di CERVARA DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, anche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobi (I.C.I.), nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE

Il comune di CERVARESE SANTA CROCE (provincia di Padova) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia degli immobili:

abitazione principale: 5,7 per mille;

seconda casa: 7 per mille;

aree fabbricabili; 7 per mille;

terreni agricoli: 6 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale in L 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERVIA

Il comune di CERVIA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota del 5 per mille da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 6,20 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;

2. di fissare, per l'anno 1999, in L. 350.000 l'importo della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di elevare, per l'anno 1999, a L. 500.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale facenti parte nei nuclei familiari rientranti nelle seguenti fattispecie:

a) famiglie di pensionati, nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 1° gennaio 1999 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 1998 non superiore a L 14.000.000 aumentato di L 10.000.000 per ogni componente oltre il primo;

b) famiglie con portatori di handicap, nuclei familiari che includano portatori di handicap con attestato di invalidità civile aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo impinibile IRPEF riferito all'anno 1998, non superiore a L 14.000.000 pro-capite;

c) famiglie assistite, nuclei familiari che comprendano persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti al 1° gennaio 1999;

4. di stabilire inoltre, per quanto concerne il punto n. 3, i seguenti principi:

il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1998;

per reddito pro-capite si intende quello che si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare imponibile IRPEF 1998 per il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999;

i componenti della famiglia non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina...) né devono esssere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

restano escluse dall'agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini) e A/8 (abitazioni in ville);

i contribuenti interessati dovranno presentare al sergizio tributi del comune di Cervia, viale Volturno n. 55 48015 Cervia, (direttamente oppure tramite raccomandata) entro la data di scadenza del versamento della prima rata, la richiesta-autocertificazione nella quale dovranno essere indicati i dati personali (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale) ed il possesso (tenendo conto della situazione al 1° gennaio 1999) dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'elevazione della detrazione a L 500.000;

i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i suddetti termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta;

l'amministrazione si riserva di richiedere l'esibizione di documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

in caso di comproprietà e contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto all'elevazione della detrazione la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto;

5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CERZETO

Il comune di CERZETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni.

(Omissis).

COMUNE DI CESINALI

Il comune di CESINALI (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'anno 1999 per questo comune;

di fissare in L 200.000 la detrazione da operare sull'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale.

(Omissis).

COMUNE DI CETONA

Il comune di CETONA (provincia di Siena) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa): aliquota 5 per mille;

b) rimanenti unità immobiliari: aliquota 6 per mille.

2. di fissare, per lo stesso anno in L. 250.000 la detrazione relativa all'abitazione principale elevata a L 300.000 per le abitazioni principali abitate da ultrasessantacinquenni soli.

(Omissis).

COMUNE DI CHAMPORCHER

Il comune di CHAMPORCHER (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di non adottare aliquote differenziate per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, confermando l'aliquota del 4 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAVENNA

Il comune di CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, ai fini I.C.I. l'aliquota del 5,5 per mille da applicare ai fabbicati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

di stabilire, per l'anno 1999, un'aliqota ridotta del 4,5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione):

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale.

di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAVERANO

Il comune di CHIAVERANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

2. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

Il comune di CHIESA IN VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

dare atto che sono mantenute in vigore per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:

prima abitazione 5 per mille;

altri immobili 6 per mille;

detrazione di L. 200.000 sull'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIGNOLO PO

Il comune di CHIGNOLO PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.

2. di stabilire l'importo della detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis).

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELL'AUMENTO
DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, viene concesso l'aumento della detrazione per l'abitazione principale secondo la sotto riportata tabella, per le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

b) coniugi a carico dei pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi nell'anno 1998.

Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella.

I contribuenti dovranno attestare con l'autocertificazione quanto segue:

1) la condizione d'appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

2) il reddito complessivo del nucleo familiare;

3) il non possesso d'altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.

Di tali detrazioni non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1, A/2, A/6, A/8, A/9.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Componenti nucleo familiare	500.000 1ª fascia	400.000 2ª fascia	300.000 3ª fascia	250.000 4ª fascia	00.00 5ª fascia
1 persona	9.000.000	10.698.000	12.481.000	14.264.000	—
2 persone	14.710.000	17.653.000	20.595.000	23.537.000	—
3 persone	18.900.000	22.680.000	26.460.000	30.250.000	—
4 persone	22.700.000	27.100.000	31.560.000	36.100.000	—

COMUNE DI CHIOMONTE

Il comune di CHIOMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille sugli immobili costituenti la seconda abitazione; nella misura differenziata del 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, da parte delle persone residenti nonché locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556;

3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUDUNO

Il comune di CHIUDUNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) abitazione principale esclusa la categoria A1: aliquota applicata: 5 per mille, detrazione: L. 300.000;

b) abitazione principale classificata categoria A1: aliquota applicata: 6 per mille, detrazione: L. 300.000;

c) abitazione secondaria concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, esclusa la categoria A1: aliquota applicata: 5 per mille, detrazione: non spetta;

d) abitazione secondaria concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, classificata alla categoria A1: aliquota applicata: 6 per mille, detrazione: non spetta;

e) abitazione di qualsiasi categoria concessa in affito aliquota applicata: 6 per mille, detrazione: non spetta;

f) pertinenze relative a tutte le abitazioni sopra riportate ai punti *a), b), c), d),* ed *e):* aliquota applicata: 6 per mille, detrazione: non spetta;

g) abitazioni secondarie di qualsiasi categoria, con relative pertinenze, non rientranti nei punti *a), b), c), d), e)* ed *f):* aliquota applicata: 7 per mille, detrazione: non spetta;

h) altri immobili: fabbricati non residenziali con relative pertinenze: terreni edificabili: aliquota applicata: 6 per mille, detrazione: non spetta.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUPPANO

Il comune di CHIUPPANO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e nella misura del 6,50 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, comprese le pertinenze dei fabbricati iscritte nelle categorie catastali C2. C6 e C7;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unità immobiliare adibita a prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CHIURO

Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per i motivi di opportunità deducibili da quanto premesso.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO

Il comune di CHIUSA DI PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

Il comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. di applicare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000, Euro 103,29.

(Omissis)

COMUNE DI CIGLIANO

Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,30 per mille.

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,30 per mille e la relativa detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000

3. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per unità immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.

(Omissis).

COMUNE DI CIGLIÈ

Il comune di CIGLIÈ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, rapportato al valore catastale degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CILAVEGNA

Il comune di CILAVEGNA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti aliquote:

aliquota 4,5 per mille:

abitazione principale;

box;

immobili affittati;

immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali ed industriali, compresi magazzini e locali di deposito;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

terreni;

aree fabbricabili;

immobili assegnati all'azienda Lombarda per l'edilizia residenziale (ex I.A.C.P.)

aliquota 6 per mille: abitazioni non locate e tenute a disposizione;

aliquota 1 per mille: soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall'inizio lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997);

prevedendo le seguenti detrazioni:

detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale e di L. 330.000 la detrazione per l'abitazione principale, per gli immobili di valore catastale non superiore a L. 80.000.000, e rientranti nelle categorie catastali A3, A4, A5, e a favore delle seguenti categorie di cittadini (come da protocollo d'intesa agli atti):

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attesto di invalidità principale;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1998, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1998,

e secondo la seguente tabella:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITE REDDITO (al netto della tassazione)
1 persona	18.000.000
2 persone	23.000.000
3 persone	27.000.000
4 persone	30.000.000
5 persone	34.000.000
6 persone	40.000.000

f) nucleo familiare composta da almeno due persone con reddito netto inferiore a L. 27.000.000;

2. di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CINETO ROMANO

Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, anche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura che segue:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per le unità immobiliari ad abitazione principale 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CINO

Il comune di CINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CINTANO

Il comune di CINTANO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29).

(Omissis).

COMUNE DI CIRÒ MARINA

Il comune di CIRÒ MARINA (provincia di Crotone) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, misura unica, per l'anno 1999 l'aliquota all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

dare atto che l'aliquota I.C.I., per come sopra determinata costituisce la riconferma all'aliquota applicata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Il comune di CISMON DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CISTERNA D'ASTI

Il comune di CISTERNA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2. di riconfermare per l'anno 1999 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CISTERNINO

Il comune di CISTERNINO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati ed immobili, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CITTIGLIO

Il comune di CITTIGLIO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.):

5,5 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale, ivi compreso le pertinenze (box od altra unità immobiliare).

(Omissis).

COMUNE DI CIVATE

Il comune di CIVATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 la seguente regolamentazione dell'aliquota I.C.I. differenziata e delle detrazioni:

a) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti i fabbricati ad esclusione delle case non affittate;

b) determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate, ai sensi dell'art. 3, comma 53, punto 2, della legge n. 662/1996;

c) confermare la detrazione dall'imposta stabilendo che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996;

d) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore per i fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, nonché a collaterali di primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;

e) determinare la detrazione dall'imposta, per i fabbricati di cui al precedente punto *d)*, stabilendo che dall'imposta dovuta si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 100.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996;

f) fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, precisando che detta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Il comune di CIVIDATE AL PIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITA

Il comune di CIVITA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 la medesima aliquota I.C.I. valida per l'anno 1999 la medesima aliquota I.C.I. valida per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissi).

COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO

Il comune di CIVITACAMPOMARANO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, su tutti gli immobili del territorio comunale;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CLAUT

Il comune di CLAUT (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CLAVESANA

Il comune di CLAVESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli alloggi non locati per l'anno 1999 nella misura del 5,30 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLICO

Il comune di COLICO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquote I.C.I. anno 1999

1) aree fabbricabili, 6,9 per mille;

2) terreni agricoli, esenti ai sensi art. 7 (lettera *h*) decreto legislativo n. 504/1992 e della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

3) fabbricati:

a) immobili diversi da abitazioni, 6,9 per mille;

b) realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili, 6,9 per mille;

c) abitazioni:

principale 4,8 per mille;

in aggiunta alla principale, 6,9 per mille;

alloggi non locati, 6,9 per mille.

detrazioni d'imposta anno 1999 L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE

Il comune di COLLE D'ANCHISE (provincia di Campobasso) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) tipologia degli immobili aliquota unica, 4,5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1) tipologia degli immobili nonchè categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale detrazione unica d'imposta (lire in ragione annua) L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Il comune di COLLE DI VAL D'ELSA (provincia di Siena) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ai sensi degli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1999 sono stabilite come di seguito:

ALIQUOTE

1) aliquota 2.5 per mille. Alla aliquota del 2.5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico a architettonico localizzati nei centro storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse a posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota, agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2) aliquota 4 per mille. Alla aliquota 4 per mille sono soggetti i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo a prevalente dell'attività a costruzione e la vendita di immobili.

L'aliquota 4 per mille si applica per l'anno della fine dei lavori e i per due anni solari successivi;

3) aliquota 5 per mille. Alla aliquota 5 per mille sono soggetti:

3/1) I fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 aventi le seguenti caratteristiche:

utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare di tale diritto;

concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il terzo grado ed in linea collaterale entro il secondo a condizione che per gli stessi costituisca dimora abituale;

locati per oltre centottanta giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare;

nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autarizzativo di opere edilizie;

nelle quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, vi eserciti arti. professioni a attività commerciali;

3/2) i fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/10; da B/1 a B/8; da C/1 a C/7; e da D/1 a D/12;

4) aliquota 7 per mille. Alla aliquota 7 per mille sono soggette:

4/1) le aree fabbricabili;

4/2 i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per altre centottanta giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare a che, comunque, non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti punti n. 2) e 3/1).

TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

Ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Colle di Val d'Elsa sono esenti dall'imposta ex art. 7, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

DETRAZIONE

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata per L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO

Il comune di COLLI A VOLTURNO (provincia di Isernia) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Il comune di COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta in oggetto.

(Omissis).

COMUNE DI COLORNO

Il comune di COLORNO (provincia di Parma) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'annno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposte comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.O.	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte
1	terreni agricoli	5,2 per mille
2	aree fabbricabili	5,2 per mille
3	abitazioni principali	5,2 per mille
4	altri fabbricati	5,5 per mille
5	alloggi non locati	7 per mille

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta:

abitazioni principali: detrazione d'imposta in ragione annua L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CONDOVE

Il comune di CONDOVE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri fabbricati;

di determinare, ai sensi delle norme richiamate in premessa per l'anno 1999, la detrazione d'imposta di L. 220.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di determinare che per gli immobili inagibili in zone montane (comprendenti i territori degli ex comuni di Mocchie, Frassinere e la Borgata Magnoletto), che vengono ristrutturati un'aliquota I.C.I ridotta pari allo 0,5 per mille, per i primi tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori, art. 1, comma 5, legge finanziaria.

(Omissis).

COMUNE DI CONFIENZA

Il comune di CONFIENZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

4,75 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI CONIOLO

Il comune di CONIOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'IC.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota unica del 5 per mille;

2. *(Omissis);*

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Il comune di CONTESSA ENTELLINA (provincia di Palermo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 1999, da applicare in questo comune, nella misura del 5 per mille;

2. di confermare anche per l'anno 1999 la detrazione sull'abitazione in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CONTIGLIANO

Il comune di CONTIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

di dare afto che, ai sensi del secondo comma, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo: la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CORBETTA

Il comune di CORBETTA (provincia di Milano) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote da applicare in questo comune a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni come segue:

5,30 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado e da questi adibita ad abitazione principale;

7 per mille per le restanti tipologie di immobili;

2. di confermare per quanto concerne le detrazioni relative all'unità adibita ad abitazione principale l'importo minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CORCIANO

Il comune di CORCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 1997, n. 49, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122:

detrazione di L. 300.000.

Soggetti passivi i cui nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 1998 abbiano conseguito un reddito complessivo lordo, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosità del nucleo familiare.

Reddito complessivo lordo con importo fino al L. 18.000.000 per il primo componente del nucleo familiare + L. 12.000.000 per il secondo componente e di L. 5.000.000 aggiuntivi per ogni familiare successivo ai due.

ESEMPLIFICAZIONE

Nucleo familiare	Reddito complessivo lordo
1 persona	18.000.000
2 persone	30.000.000
3 persone	35.000.000
4 persone	40.000.000
5 persone	45.000.000

Per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'abitazione e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico, per la quale si usufruisce dell'incremento della detrazione.

I contribuenti che rientrano nel criterio sopra citato dovranno esibire o presentare all'ufficio tributi del comune, contestualmente alla scadenza dell'acconto del versamento dell'I.C.I., copie delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 1998 di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonché la composizione dello stesso.

In caso di omessa presentazione nei termini su indicati della documentazione sopra specificata non si riconosce la maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI CORDIGNANO

Il comune di CORDIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune e nella misura fissa di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CORDOVADO

Il comune di CORDOVADO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota 5,5 per mille nei seguenti casi:

a) unità immobiliari adibite a residenza principale del soggetto passivo;

b) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali;

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

2. di determinare nell'importo di L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del punto precedente, nonché per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari aventi la residenza anagrafica nel comune, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CORIANO

Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti risultanze:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali, comprese le pertinenze, dei soggetti residenti;

b) 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei soggetti residenti;

c) 6 per mille per le unità immobiliari sfitte (classificate o classificabili nella categoria catastale A (appartamenti abitativi o assimilabili), ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici), nell'intesa che non

sono da considerare sfitte le unità immobiliari per le quali è stato stipulato contratto di locazione debitamente registrato e le unità immobiliari abitate da parenti fino al secondo grado residenti nell'immobile;

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, (*omissis*), l'ulteriore detrazione a favore dei soggetti passivi residenti nel comune di Coriano come in appresso:

a) proprietari di unico immobile, più eventuali pertinenze, purché questo sia di tipologia A/3 (abitazione di tipo economico) A/4 (abitazione di tipo popolare) - A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) ed adibito a propria abitazione principale, oltre alla detrazione delle 200.000 lire annue, una ulteriore detrazione di L 120.000 annue così per complessive L. 320.000 annue;

b) pensionati con età superiore ai 60 anni alla data del 31 dicembre 1998, aventi il minimo I.N.P.S. e comunque in possesso di solo reddito di pensione con imponibile lordo non superiore a L. 15.000.000 annui se singolo, oppure L. 28.500.000 annui se coppia, indipendentemente dalla categoria catastale dell'unico immobile posseduto ed adibito a propria abitazione principale, purché costituisca l'unica unità immobiliare o casa di abitazione posseduta, più eventuali pertinenze, oltre alla detrazione di L. 200.000 annue, una ulteriore detrazione di L. 200.000 così per complessive L. 400.000 annue, purché oltre all'unica abitazione principale, il nucleo familiare sia proprietario solamente delle relative pertinenze (garage, posto auto, cantina ecc...) e di redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo sia del reddito dominicale più il reddito agrario, sia inferiore a L. 100.000 su base annua per il nucleo familiare. Si precisa inoltre che l'ulteriore detrazione delle 200.000 annue, per i pensionati, non sarà accordata ai nuclei familiari all'interno dei quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita I.V.A. agricola.

da tali limiti di reddito vanno esclusi:

la casa o appartamento di proprietà adibiti ad abitazione esclusiva più le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc...);

tutti i redditi esenti I.R.P.E.F.;

gli emolumenti arretrati;

c) in deroga a quanto previsto a favore dei pensionati al minimo I.N.P.S., si precisa che l'ulteriore detrazione verrà accordata anche a quei nuclei familiari composti da (o che ricomprendono al proprio interno) soggetti di età inferiore a 60 anni anche se non titolari di pensione, purché totalmente e permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67% ma tale da precludere un inserimento lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non superiore a L 15.000.000 per ogni persona del nucleo familiare in età lavorativa;

2. di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 1999;

3. di obbligare i pensionati al minimo I.N.P.S., che godono della ulteriore detrazione, purché con reddito inferiore ai limiti stabiliti con il presente atto, all'invio o alla consegna della documentazione specificata in premessa;

4. di stabilire inoltre che le ulteriori detrazioni fruibili, come sopra specificato non sono cumulabili fra loro.

(Omissis).

COMUNE DI CORMONS

Il comune di CORMONS (provincia di Gorizia) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota differenziata per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite e del 7 per mille, per unità immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo, che risultino nel corso dell'anno, non locate (sfitte) intendendosi tali anche quelle «possedute in aggiunta all'abitazione principale»;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 è riconfermata in L. 200000;

3. di stabilire per l'anno 1999 un aumento della detrazione da lire 200.000 a lire 250.000, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:

a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge;

b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a L. 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare);

c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L 35.257.000 per i nuclei con una persona, L 46.274.000 con due persone, L 57.292.000 con tre persone, (art. 23, legge regionale n. 49/1993, modificato con l'art. 7, legge regionale n. 20/1995, art. 32, legge regionale n. 10/1998, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998), per ogni ulteriore componente si aggiungono 5.508.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORNA IMAGNA

Il comune di CORNA IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

di determinare, per l'anno 1999 la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORROPOLI

Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alla disciplina di legge senza fare uso delle facoltà concesse ai commi dall'art. 3, commi 53 e seguenti della legge n. 662 del 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CORSICO

Il comune di CORSICO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille, prevedendo un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

2. *di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta per* l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché *agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case* popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille nonché la detrazione di L 260.000 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CORTEMILIA

Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'unità immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in catasto, in lire 200.000;

di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CORVARA

Il comune di CORVARA (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

fissare, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per l'anno 1999, nella misura del sette per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili).

(Omissis).

COMUNE DI COSIO VALTELLINO

*Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adot*tato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI COSSANO BELBO

Il comune di COSSANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI COSSANO CANAVESE

Il comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Il comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale: 4 per mille;

altri fabbricati: 5 per mille;

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di disciplinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999 come segue:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: 4,5 per mille. Fanno parte di questo gruppo tutti i fabbricati compresi nella categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10;

b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il canone di loca-

zione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'ufficio tributi ha la facoltà di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica;

c) fabbricati non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione);

d) fabbricati diversi dalle abitazioni: 4,5 per mille. Categorie catastali: A/10 B/5 P/8 C/1 C/2 C/3 C/4 C/7 D/1 D/2 D/3 D/6 D/7 D/8 D/11.

I fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra indicate devono essere utilizzati nell'esercizio dell'impresa dalla persona fisica o giuridica proprietaria. L'ufficio tributi ha la facoltà di richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria alla verifica;

e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati: 5 per mille. Categorie catastali: A/10 B/5 B/8 C/1 C/2 C/3 C/4 C/7 D/1 D/2 D/3 D/6 D/7 D/8 D/11.

Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere non utilizzati oppure locati;

f) fabbricati non destinati ad abitazione: 5 per mille. Categorie catastali: B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7 C/6 D/4 D/5 D/9 D/10 D/12;

g) aree fabbricabili: 5 per mille;

2. di provvedere alla determinazione della detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 1999, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, confermando la detrazione di L 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA

Il comune di COSTA VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutti gli immobili;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per le motivazioni in premessa illustrate, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobile;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COSTERMANO

Il comune di COSTERMANO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di prendere atto e confermare quanto deliberato dalla giunta municipale con provvedimento n. 45 del 12 marzo 1999, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state determinate per l'anno 1999 le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.), già deliberate per l'anno 1998, che saranno applicate in questo comune e precisamente:

aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti locati come abitazione principale;

aliquota ordinaria del 7 per mille;

aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;

aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CRAVEGGIA

Il comune di CRAVEGGIA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unità immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 5,5 per mille;

altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille;

2. di fissare in L 200.000 la detrazione dell'importo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CREMIA

Il comune di CREMIA (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1999:

1) aliquota ordinaria: 5,5 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2) aliquota ridotta: 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cioè:

a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reali, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche;

b) l'unità immobiliare posseduta nel territorio dei comuni a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

di non avvalersi delle altre facoltà che la legge n. 662/1996 assegna alla determinazione dei comuni in materia, ma di limitarsi a prendere atto delle modifiche introdotte da tale legge.

(Omissis).

COMUNE DI CREMOSANO

Il comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota di imposta relativa agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura del 5,85 per mille:

2. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. relativa a tutti gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. confermare la detrazione d'imposta di L. 200.000 relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPADORO

Il comune di CRESPADORO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CRESSA

Il comune di CRESSA (provincia di Novara) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille con la detrazione di L 200.000 dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzione in base all'aliquota di cui sopra sino a concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

Il comune di CREVOLADOSSOLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'aumento della detrazione dell'I.C.I. anno 1999 per abitazione principale di L. 40.000, portandola così a L 240.000 complessive.

(Omissis).

Avvertenza: l'aliquota I.C.I. per il comune di Crevoladossola per l'anno 1999 è stata adottata con deliberazione del 30 ottobre 1998 nella misura del 5,5 per mille, come già pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 24 del 30 gennaio 1999, pag. 18, seconda colonna.

COMUNE DI CRISPIANO

Il comune di CRISPIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in vigore, nella misura del 4,5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CROCEFIESCHI

Il comune di CROCEFIESCHI (provincia di Genova) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille con l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CROSA

Il comune di CROSA (provincia di Biella) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria: 5,50 per mille;

aliquota alloggi non locati: 6 per mille;

2. di stabilire che gli alloggi muniti di utenze dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica) e tenute a disposizione del proprietario per usi saltuari si intendono assoggettati all'aliquota ordinaria;

3. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti diposizioni.

(Omissis).

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

Il comune di CROSIO DELLA VALLE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

stabilire in L 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CURNO

Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determianre per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune come segue:

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

categoria catastale: A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 A/11:

1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;

2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;

categoria catastale: A/10: 6,5 per mille;

categoria catastale: B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7 B/8: 5 per mille;

categoria catastale: C/1 C/2 C/3 C/4 C/5 C/7: 6,5 per mille;

categoria catastale: C/6: 5 per mille;

categoria catastale: D/1 D/2 D/3 D/4 D/5 D/6 D/7 D/8 D/9 D/10 D/11 D/12: 6,5 per mille.

In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 C/1 C/2 C/3 C/4 C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attività di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare è il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al comune, entro il termine di legge per il versamento della prima rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'ufficio tributi.

(Omissis).

COMUNE DI DAIRAGO

Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per la causale di cui in premessa, le aliquote per l'anno 1999 relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure:

2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo;

6 per mille per alloggi non locati;

5,5 per mille per tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI DEIVA MARINA

Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 1999 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. in applicazione del disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dal comma 2 del medesimo articolo e elevata per l'anno 1999 a L. 300.000 ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI DELLO

Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Dello è applicata con le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria	6 per mille
b) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune	5 per mille
c) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale	5,5 per mille
d) immobili diversi dalle abitazioni (aree edificabili)	6,5 per mille
e) alloggi non locati	6,5 per mille
f) immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro	4 per mille

fermo restando la detrazione di legge di L. 200.000 per la prima casa, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti:

proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2 A3 A4 A5 A6;

reddito familiare netto anno 1998 nel limite annuo così definito:

per n. 1 persona	L. 12.300.000;
per n. 2 persone	L. 20.400.000;
per n. 3 persone	L. 27.000.000;
per n. 4 persone	L. 35.000.000;
per n. 5 persone	L. 40.000.000;
per n. 6 persone	L. 45.000.000;
oltre 6 persone	L. 49.000.000;

Il reddito da considerare è quello netto ai fini IRFEF del nucleo di convivenza familiare detratto del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri, documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi.

La maggiore detrazione di L. 320.000 è assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprietà di L 80 milioni.

Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI DERVIO

Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni I.C.I. così come predisposte dalla giunta comunale:

abitazione principale: 5 per mille;

abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille;

immobili di proprietà di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille;

tutti gli altri fabbricati: 5,8 per mille;

aree fabbricabili: 5,8 per mille.

Detrazione d'imposta anno 1999 L. 250.000 per l'abitazione principale.

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 250.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito in legge n. 122/1997, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1999 e di accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali, A3, A4, A5, A6;

b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000, tale limite è incrementato di L. 5.000.000 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 1998 per l'intero nucleo familiare.

c) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcuna altra unità immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi di terreni non edificabili;

d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale di cui all'art. 4, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

la categoria catastale di appartenenza;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1998;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto *c)*.

3. di dare atto che:

la richiesta autocertificazione dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 1999 all'ufficio tributi del comune P.za IV Novembre, 3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

COMUNE DI DESIO

Il comune di DESIO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. già in vigore per l'anno 1998 e qui di seguito riportate:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze (garage o box, soffitta, cantina): 5 per mille;

immobili adibiti ad abitazione, ma non occupati o non locati: 7 per mille;

di confermare altresì le detrazioni già deliberate con il richiamato provvedimento e qui di seguito riportate:

L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

L. 300.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro diritto reale di godimento, per le famiglie con prevalenza di reddito da lavoro dipendente con una capacità economica complessiva familiare fino a L. 18.000.000 aumentata di L. 4.000.000 per ogni unità in aggiunta al capofamiglia. Per poter usufruire di questa maggiore detrazione il cittadino interessato dovrà fare pervenire la propria denuncia dei redditi dell'anno 1999 (redditi 1998) all'ufficio tributi del comune di Desio entro e non oltre il termine perentorio del 30 luglio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI DIANO D'ALBA

Il comune di DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Diano d'Alba, occupa direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di L. 200.000;

b) 6 per mille per gli altri immobili e per terreni.

(Omissis).

COMUNE DI DIZZASCO

Il comune di DIZZASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI DOBERDÓ DEL LAGO - DOBERDOB

Il comune di DOBERDÓ DEL LAGO DOBERDOB (provincia di Gorizia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, è fissata nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili.

2. di stabilire per l'anno 1999 ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sono specificate un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per coloro che non possiedano altri immobili soggetti ad I.C.I. al di fuori delle unità immobiliari che sono considerate pertinenza, l'abitazione posseduta non sia di lusso e rientri in uno dei seguenti tre casi:

a) persone assistite dal comune nei modi previsti dalla legge;

b) reddito del proprio nucleo familiare, derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, pari o inferiore a L. 9.500.000 (lordi annui), per le famiglie composte da una sola persona; a tale reddito vanno aggiunti L. 5.000.000. per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;

c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a quello stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 o cioè, inferiore a L. 33.856.000 per i nuclei con una persona, L. 44.436.000 con due, L. 55.016.000 con tre; per ogni ulteriore componente si aggiungono L. 5.290.000.

La detrazione è possibile solo nel caso l'abitazione sia la prima casa, non sia un'abitazione di lusso e non si possiedano altri immobili soggetti all'I.C.I.

Si determinano i seguenti criteri applicativi: il contribuente dovrà presentare all'ufficio tributi del comune la richiesta auto-certificazione, nella quale dovrà dichiarare il possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra.

3. di stabilire al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, vengono determinati per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili (secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico erariale di Gorizia); non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal consiglio comunale con provvedimento di aggiornamento annuale.

I valori venali sono i seguenti:

residenziale (centro, periferia e frazioni), valore di mercato L. 70.000;

lottizzazione (periferia), valore di mercato L. 35.000;

industriale artigianale, valore di mercato L. 25.000;

4. di stabilire che anche per l'anno 1999 i valori di tutte le altre imposte e tasse comunali rimangono invariate rispetto all'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI DOGLIANI

Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

4. di determinare, per l'anno 1999 l'applicazione dell'I.C.I nel modo seguente:

a) abitazione principale: aliquota del 5 per mille con detrazione L. 200.000;

b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 5,5 per mille;

5. di approvare, quindi, per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 3, commi 53, 55 e 56, della legge n. 662/1996 e l'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le seguenti tipologie di tassazione concesse da tali disposizioni legislative per la disciplina del tributo:

c) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o più persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'INPS: aliquota del 5 per mille con detrazione L. 300.000;

d) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata 1 per mille per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 5 per mille in quanto considerata abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se rientra nel caso di cui alla lettera *c)*, di L. 300.000;

5. di non avvalersi delle eventuali altre facoltà stabilite dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI DOGLIOLA

Il comune di DOGLIOLA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI DOLO

Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4,5 per mille sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede;

6 per mille su tutte le altre basi imponibili;

2. di considerare abitazione principale la pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio ecc.) ancorché distintamente iscritta in catasto;

3. di stabilire:

in L. 200.000. la detrazione d'imposta per i casi individuati in premessa e che si intendono integralmente riportati;

in L. 400000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale dei soggetti passivi abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale;

4. di avvalersi della facoltà otterta dall'art. 1, comma 86, della legge n. 549/1995 e di fissare nella misura del 100% le agevolazioni per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

(Omissis).

COMUNE DI DOLZAGO

Il comune di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare la misura dell'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,50 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune di Dolzago e nella misura del 5,50 per mille per gli altri immobili, per l'anno 1999

di confermare per effetto dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, è fissata in L. 200.000, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali è adibita a tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI DOMODOSSOLA

Il comune di DOMODOSSOLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. 6 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DORIO

Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

AREE FABBRICABILI	TERRENI AGRICOLI ESENTI AI SENSI ART. 7 (LETTERA H) D.L.GS N. 504/1992 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 9 DEL 14 GIUGNO 1993	FABBRICATI				
		Immobili diversi da abitazioni	Realizzati per vendita e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili	ABITAZIONI		
				Principale	In aggiunta alla principale	Alloggi non locati
7 per mille		7 per mille	7 per mille	5 per mille	7 per mille	7 per mille

Il comune di Dorio non intende avvalersi della possibilità offerta agli enti non economici senza scopi di lucro, prevista all'ultimo periodo del comma 2, art. 6, decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

Il comune di Dorio considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Detrazione d'imposta per abitazione principale, anno 1999 L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DORNO

Il comune di DORNO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali; del 5 per mille per i terreni agricoli; del 5,5 per mille per i terreni fabbricabili e gli altri fabbricati.

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DOSSO DEL LIRO

Il comune di DOSSO DEL LIRO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DUEVILLE

Il comune di DUEVILLE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille sugli immobili sfitti adibiti a civile abitazione da più di un anno al 1° gennaio 1999 e che non abbiano più di 50 anni, nonché l'aliquota I..C.I. del 5,5 per mille sugli altri immobili;

2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 ed in L. 350.000 al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il contribuente dovrà aver compiuto alla data del 31 dicembre 1998 il sessantaquattresimo anno di età;

b) il contribuente dovrà rientrare nei seguenti limiti di redditi desunti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno 1998:

1) L. 14.000.000 per nucleo formato da 1 componente;

2) L. 21.000.000 per nucleo formato da 2 componenti;

3) L. 24.000.000 per nucleo formato da 3 componenti;

4) L. 26.000.000 per nucleo formato da 4 componenti;

c) la richiesta di maggiore detrazione dovrà essere adeguatamente documentata.

(Omissis).

COMUNE DI EDOLO

Il comune di EDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con detrazioni di L. 250.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ELMAS

Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili in misura del 4 per mille e una detrazione pari a L. 200.000 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ed in misura del 5,50 per mille a carico dei soggetti passivi proprietari di immobili non rientranti nella prima fattispecie.

(Omissis).

COMUNE DI ENDINE GAIANO

Il comune di ENDINE GAIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;

per le unità immobiliari comprese nel centro storico, per le quali viene presentata la richiesta di concessione edilizia di ristrutturazione, verrà applicata un'aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di anni tre dal completamento dei lavori.

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,50 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,50 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; 6,50 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ERBA

Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, nelle misure seguenti:

a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorché separato o divorziato);

b) 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

c) 5,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

2. di determinare, altresì, per l'anno 1999 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, e successive modificazioni;

3. di determinare, altresì, per l'anno 1999 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, e successive modificazioni, per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari e per le abitazioni concesse ad uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorché separato o divorziato; ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 e come previsto all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

4. di aumentare, per l'anno 1999, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000, giusta facoltà di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, in premessa richiamato:

a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 1998 dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000, aumentabile tuttavia:

a.1) di L. 1.600.000 se nell'anno 1998 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;

a.2) di L. 1.600.000 per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 1998. Sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini IRPEF:

a.3) di un'ulteriore somma L. 1.600.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come al precedente punto a.1);

b) l'unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto auto a suo servizio, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.

Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 2.000.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori e pertinenze; i soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione di cui sopra devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti *a)* e *b).*

La richiesta dovra essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 1999 od inviata mediante raccomandata entro tale data.

Nel caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale.

I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tener conto della maggiore detrazione.

L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente;

5. di avvalersi della possibilità prevista dal comma 56, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per l'anno 1999;

6. di dare atto, inoltre, che per l'anno 1999 il comune applicherà riduzioni di imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, come previsto dal comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI ERBEZZO

Il comune di ERBEZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille commisurata sul valore degli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Erbezzo;

2. di mantenere inviariata, rispetto allo scorso anno, e pertanto determinata in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ERCHIE

Il comune di ERCHIE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1) nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli assegnatari di alloggi da parte dell'istituto autonomo case popolari residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. La stessa aliquota è applicata per l'unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rivocero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

B. nella misura del 5 per mille sugli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni principali;

2) di dare atto che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il proprietario può predisporre la dichiarazione sostitutiva con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La perizia tecnica oppure l'autocertificazione deve essere allegata alla dichiarazione;

(Omissis).

5) di fissare, infine, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ERULA

Il comune di ERULA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'applicazione della tariffa I.C.I. imposta comunale sugli immobili, dal 4 per mille al 5 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ESINO LARIO

Il comune di ESINO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille a valere per l'anno 1999;

di precisare che l'A.C. non intende avvalersi delle facoltà previste dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di fissare aliquote dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico posti nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, e fissando per quanto sopra del 0,1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI EXILLES

Il comune di EXILLES (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura:

abitazione principale: 5 per mille;

abitazione diversa dalla principale: 6 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI FABBRICA CURONE

Il comune di FABBRICA CURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO

Il comune di FABBRICHE DI VALLICO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI FANO

Il comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria del 6,80 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) aliquota ridotta del 4,80 per mille, da applicarsi:

1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento I.C.I.);

2) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento I.C.I.;

3) alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.);

4) all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento I.C.I.);

c) aliquota del 7 per mille per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonché per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato.

2. di prendere atto che, per le fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera *B)*, è anche applicabile la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;

3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è elevata a L. 500.000 per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del regolamento I.C.I..

(Omissis).

COMUNE DI FASCIA

Il comune di FASCIA (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 1999, all'imposta comunale sugli immobili;

2. di tener conto, nella determinazione della base imponibile di quanto stabilito dall'art. 5, decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e seguenti. art. 3, legge n. 662/1996;

3. di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9, decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si intendono coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscrittre negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI FAULE

Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

tipologia degli immobili: tutti indistintamente;

aliquota unica: 6 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazioni d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

detrazione di imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FEISOGLIO

Il comune di FEISOGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. è fissata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito con art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato, con art. 10, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 nel 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FELIZZANO

Il comune di FELIZZANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota fissa del 4 per mille per terreni e fabbricati;

aliquota fissa del 5 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani. Le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo.

(Omissis).

COMUNE DI FERNO

Il comune di FERNO (provincia di Varese) ha adottato, il 16 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

visto il regolamento per la determinazione dei criteri per l'elevazione della detrazione sull'abitazione principale, approvato con delibera C.C. n. 21 del 27 marzo 1997;

dato atto delle necessarie modifiche in ordine a:

1) art. 4, beneficiari detrazione di L. 300.000:

lettera *C)* del quarto comma del regolamento per la determinazione dei criteri per l'elevazione della detrazione sulla abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000;

per l'anno d'imposta 1999 il reddito del nucleo familiare non superi i seguenti redditi complessivi lordi, come definito ai fini dell'I.R.P.E.F.:

1 componente L. 18.278.000;

2 componenti L. 27.417.000;

3 componenti L. 36.556.000;

4 componenti L. 45.695.000;

5 componenti L. 54.834.000;

6 componenti L. 63.973.000;

7 componenti e oltre L. 73.112.000;

il reddito del primo componente e costituito dall'ammontare di due trattamenti minimi di pensione I.N.P.S. anno 1998; per ogni componente oltre il primo viene aggiunto un importo corrispondente a un trattamento minimo di pensione anno 1998;

è aggiunto il comma 5-*bis*;

i contribuenti che negli anni precedenti hanno già beneficiato della detrazione a L. 300.000, non sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche prodotta nel 1993 e le eventuali copie di dichiarazioni I.C.I. presentate negli anni successivi, sempre che gli stessi non abbiano presentato nell'anno 1998 denuncia di variazione I.C.I.;

2) art. 6 è aggiunto il quarto comma:

per l'anno 1999 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento è fissato alla data del 15 maggio 1999;

1. di confermare le aliquote I.C.I.:

5,90 per mille;

7 per mille per i soli alloggi non locati;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000, estendendo il beneficio all'A.L.E.R. di Varese per il patrimonio d'edilizia residenziale pubblica esistente nel territorio comunale, e L. 300.000 per le abitazioni principali possedute da contribuenti con particolari condizioni di carattere sociale;

3. di stabilire ai fini dell'applicazione del tributo, che per «alloggio non locato» s'intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata nè data in comodato a terzi;

4. di confermare il regolamento approvato con delibera C.C. n. 21 del 27 marzo 1997, successivamente riconfermato con delibera di C.C. n. 3 del 23 febbraio 1998, dando atto delle necessarie modifiche apportate dalla presente deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI FEROLETO ANTICO

Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. dare atto che, per effetto della modifica introdotta all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FERRARA

Il comune di FERRARA ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per il 1999 le seguenti aliquote:

A aliquota 5,50 per mille:

1) unita immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dimora abitualmente;

2) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

3) alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi per le case popolari;

4) unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso in carta semplice all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal comune di Ferrara;

6) unità immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica residente nel comune, con dichiarazione di non possedere altra abitazione, anche se occupate da terzi e utilizzata come dimora abituale a titolo di locazione, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni della «prima casa» ai fini dell'imposta sui trasferimenti, ovvero è stata avviata azione di sfratto da documentare;

7) unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale;

8) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, *l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui* risulta essere nata presentata la richiesta di variazione;

9) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

10) pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione;

B aliquota 5 per mille:

unità immobiliare di cui al punto *A)* con rendita catastale rivalutata uguale o inferiore a L. 1.100.000, purché il contribuente possieda solo questa;

pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione;

C aliquota 6,50 per mille:

unità immobiliari possedute oltre alla prima soggetta all'aliquota di cui alla lettera *A)* e alla lettera *B)*, relative pertinenze limitatamente ad una, come meglio sopra descritte, affittate con contratto registrato a un soggetto residente ed usate come abitazioni principali dai locatari;

D aliquota 6 per mille:

terreni agricoli;

E aliquota 6,50 per mille:

aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie (art. 58, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);

F aliquota 6,80 per mille:

negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3;

G aliquota 6,60 per mille:

opifici, alberghi e pensioni classificati o classificabili nelle categorie catastali D/1 e D/2;

H aliquota 6,50 per mille:

teatri, cinematografi e sale per concerti e spettacoli classificati o classificabili nella categoria catastale D/3;

I aliquota 9 per mille:

abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

L aliquota 7 per mille:

unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima;

M aliquota 4 per mille:

unità immobiliari possedute in piena proprietà e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell'industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) «Obiettivo 2», purché le predette attività si siano insediate in quegli immobili dopo il 1° gennaio 1997;

(Omissis).

ritenuto, altresì, di applicare per il 1999 alle abitazioni principali indicate ai punti A) 1, A) 2, A) 3, A) 4, A) 5, A) 8 e A) 9 la detrazione di legge di L. 200.000, di cui al comma 2, art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, modificato dall'art. 58, comma 3 della legge 15 dicembre 1997, n. 446;

visto l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 che modifica l'art. 8, (comma 3) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungendo in fine, che la «predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio sociale o economico»;

ritenuto pertanto indispensabile determinare per il 1999 a norma dell'art. 3 decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, e nella misura di L. 500.000, la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, a favore dei seguenti contribuenti, con gli stessi criteri applicati nel 1998, con una maggiorazione dei redditi previsti nella misura dell'1,8% in conseguenza del tasso tendenziale annuo 1998 calcolato sui numeri indici dei prezzi al consumo:

cittadini che vengono riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534 del 19 luglio 1991 e successivi aggiornamenti;

pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta che dispongono del solo reddito da pensione riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione non superiore a lire 14.808.000 arr. annui al lordo delle ritenute fiscali;

pensionati e portatori di handicap con riconosciuta invalidità che dispongono del solo reddito da pensione, inclusi in nuclei familiari con un reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.920.000 arr., aumentati di L 1.822.000 arr. per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali (si considera il reddito dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione);

persone in cerca di prima occupazione o disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello di agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.920.000 aumentati di L. 1.822.000 arr. per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali;

ritenuto, inoltre, che l'applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che nè il contribuente nè i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una;

ritenuto, infine, di stabilire le seguenti modalità di applicazione:

i contribuenti interessati saranno tenuti a presentare, direttamente o con raccomandata al settore tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, ove dichiarino di possedere requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I.;

i contribuenti interessati dovranno, altresì, presentare al settore tributi del comune la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati;

i contribuenti che abbiano trasmesso la richiesta-autocertificazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I. già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

le richieste-autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'amministrazione comunale che, in caso di dichiarazioni non veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

(Omissis).

1. di adottare per il 1999 le aliquote differenziate e le agevolazioni indicate in premessa, all'imposta comunale sugli immobili, così come previsto dall'art. 3, commi 53, 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di concedere l'aumento delle detrazioni per abitazioni principali alle famiglie in stato di disagio con i criteri di applicazione sopramenzionati.

(Omissis).

COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE

Il comune di FERRERA ERBOGNONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di disporre l'aliquota ordinaria I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6,5 per mille riducendo l'aliquota per l'abitazione principale al 4,5 per mille a decorrere dal 1° gennaio 1999;

di confermare la detrazione per la prima casa in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FERRERE

Il comune di FERRERE (provincia di Asti) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 ed ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti aliquote per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.):

abitazione principale aliquota 5,5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione da calcolarsi per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) dovuta relativamente ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI FILOGASO

Il comune di FILOGASO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'anno 1999 dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FILOTTRANO

Il comune di FILOTTRANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, (*omissis*), per l'anno 1999, nel 5,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto *legislativo 30 dicembre 1992, n.* 504, *e successive modificazioni ed integrazioni;*

2. di determinare, per l'anno 1999, nel 5 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, *residenti nel comune, per le unità immobiliari* direttamente adibite ad abitazione principale, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3. di stabilire, per l'anno 1999, nel 7 per mille l'aliquota per gli alloggi sfitti o a disposizione. Si considerano alloggi sfitti o a disposizione quelli all'interno dei quali alla data del 31 dicembre 1998 nessun nucleo familiare ha la residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43 *del Codice civile.* Gli alloggi la cui decorrenza, per l'assoggettamento all'imposta, ricade nel corso dell'anno 1999, scontano l'aliquota ordinaria;

4. di stabilire nel 4 per mille l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli *immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art.* 6 *del decreto legislativo* n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti gli immobili posseduti dagli enti non commerciali rientranti nell'art. 87 lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assistenza e la cura degli anziani;

5. di stabilire al 3,9 per mille l'aliquota dall'inizio dei lavori per la durata non superiore a tre anni a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, nel centro storico, così come delimitato dall'art. 1 dell'allegato B «Norme tecniche di attuazione» alla delibera di consiglio comunale n. 37 del 24 luglio 1999, concernente l'Adozione del piano quadro del storico di Filottrano;

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di età;

7. di dare atto che per l'abitazione principale viene applicata la detrazione di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI FIUGGI

Il comune di FIUGGI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di riconfermare la detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come previsto dal punto 3, comma 55, legge n. 662/1996, e approvata da questo comune con G.M. n. 521 del 15 aprile 1997;

di riconfermare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come approvato con G.M. n. 521 del 13 aprile 1997, *legge n. 662/1996.*

(Omissis).

COMUNE DI FIUMARA

Il comune di FIUMARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto del 1° gennaio 1999 l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sia del 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante *il quale* si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si *verifica.*

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diretto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si *applicano* anche nell'unito immobliare appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI FIUME VENETO

Il comune di FIUME VENETO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta *comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:*

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote d'imposta I.C.I. imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:

4,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (aliquota base);

4 per mille per le abitazioni (cat. da A1 ad A8) adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, intendendo a tal proposito le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di precisare che sono equiparate all'abitazione principale:

a) ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione: le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziano o disabile che *risulti dimorante o residente in istituto di ricovero* o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

b) ai fini dell'aliquota ridotta e non della detrazione: l'unità immobiliare concessa dal suo possessore in uso gratuito a parenti ed affini fino al *primo grado che vi risiedano;*

4. di elevare da L. 200.000 a L. 320.000, per l'anno 1999, l'importo della detrazione concessa per l'abitazione principale ai fini dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, a favore del contribuente appartenente ad un *nucleo familiare che denunci* un imponibile IRPEF, non superiore alle seguenti fasce:

un componente: limite reddito annuo L. 10.080.000;

due componenti: limite reddito annuo L. 12.960.000;

tre componenti: limite reddito annuo L. 14.400.000;

quattro componenti: limite reddito annuo L. 17.280.000;

cinque componenti: limite reddito annuo L. 20.160.000.

Per ogni componente in più oltre i cinque L. 1.500.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMICINO

Il comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote:

prima abitazione, nella quale il proprietario sia regolarmente residente: 4;5 per mille;

altri immobili: 5,75 per mille;

di riconoscere in L. 200.000 la detrazione per la prima casa;

la relativa entrata sarà accertata sul capitolo 10.1 del bilancio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI FLORINAS

Il comune di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le considerazioni di natura contabile e di opportunità esposte in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4, comma 1, punto *d)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Il comune di FOIANO DI VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 rimane invariata nella misura prefissata del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Il comune di FONTANETO D'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 la stessa aliquota del 5 per mille già in vigore per l'anno 1998, per i residenti;

2. di approvare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille per i non residenti, la detrazione per l'abitazione principale di L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI FONTEVIVO

Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 4,8 per mille per le abitazioni principali e di aumentare al 5 per mille l'aliquota relativa agli altri fabbricati, terreni ed aree;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000;

3. per l'anno 1999, agli effetti I.C.I., è stabilita in L. 400.000 la detrazione per abitazione principale per le famiglie con soggetti portatori di handicap, debitamente documentati, in relazione ai livelli di reddito così individuati:

nucleo familiare una persona: reddito fino a L. 20.000.000;

nucleo familiare due persone: reddito fino a L. 20.000.000;

nucleo familiare tre persone: reddito fino a L. 35.000.000;

nucleo familiare quattro persone: reddito fino a L. 40.000.000;

nucleo familiare cinque persone: reddito da L 40.000.000 a L. 50.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Il comune di FORNI DI SOTTO (provincia di Udine) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, in misura unica del 5 per mille per l'anno 1999 ed a valere per le diverse fattispecie e destinazione degli immobili menzionati nel suddette disposizioni di legge e di regolamento;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di dare atto che per l'applicazione delle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzione della legge e dal regolamento comunale.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

Il comune di FOSSATO DI VICO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRAMURA

Il comune di FRAMURA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,80 per mille l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili, relativamente all'abitazione principale per l'anno 1999;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

3. di confermare l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) a qualsiasi uso adibiti.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

Il comune di FRANCAVILLA MARITTIMA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le medesime aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili, valide per l'anno 1998 così di seguito specificate:

A) fabbricati:

1) abitazione principale: aliquota 5 per mille;

2) altri fabbricati (quali ad esempio: abitazioni secondarie, abitazioni non locate ed ogni fabbricato diverso dalle civili abitazioni): aliquota 6,5 per mille;

3) fabbricati di enti senza scopo di lucro: aliquota 5 per mille;

4) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota 5 per mille;

B) aree fabbricabili:

alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille;

C) terreni agricoli:

se ed in quanto dovuta l'imposta sconta l'aliquota del 6 per mille;

riduzioni e detrazioni:

1) l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996. Si applica al riguardo quanto stabilito dall'art. 8 del citato regolamento comunale I.C.I.;

2) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 secondo le modalità contenute nel medesimo sopra citato art. 8. Si applica al riguardo quanto stabilito dall'art. 5 del citato regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINELLO MONFERRATO

Il comune di FRASSINELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRAZZANÒ

Il comune di FRAZZANÒ (provincia di Messina) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare la suindicata proposta di deliberazione.

(Omissis).

di determinare l'aliquota ICI nella misura del 5 per mille anche per l'anno 1999 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati;

di determinare per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FUCECCHIO

Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti aliquote:

a) 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di cui all'art. 7 del regolamento comunale;

b) 7 per mille per gli alloggi tenuti vuoti per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno 1999;

c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FURCI SICULO

Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare e far propria l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto:

determinazione aliquota dell'imposta comunale sugli immogili (I.C.I.) per l'anno 1999.

(Omissis).

determinare l'aliquota con cui sarà applicata l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FURTEI

Il comune di FURTEI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è confermata, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

Il comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

nella misura del 7 per mille per gli immobili classificati nella categoria D 7;

nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAGLIOLE

Il comune di GAGLIOLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GALATONE

Il comune di GALATONE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1999, una aliquota I.C.I. unica nella misura del 5 per mille da valere per ogni tipo di immobile;

2. confermare, altresì, per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GALBIATE

Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

7 per mille per le unita immobiliari non locate;

4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

6 per mille in tutti gli altri casi;

2. di fissare in L. 220.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIATE

Il comune di GALLIATE (provincia di Novara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel modo seguente:

mantenimento dell'aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati al 5,50 per mille;

mantenimento dell'aliquota per la prima abitazione al 5 per mille;

aumento della detrazione per la prima abitazione a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Il comune di GALLIATE LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di stabilire, in L. 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIO

Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo comune nella misura:

del 5.5 per mille, da applicare sul valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Gallio nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 6 per mille, da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli precedentemente citati;

2. di stabilire in L. 250.000, la misura della detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

3. di confermare la detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

c) in alternativa al precedente punto *b)*: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli UNICO C.U.D. 730 ecc., entro il tetto del «minimo vitale» fissato dal comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente all'anno cui si riferisce al reddito goduto.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBETTOLA

Il comune di GAMBETTOLA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) nella misura del 5 per mille: in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle comunque date in locazione anche se utilizzate da altri soggetti come abitazione principale;

B) nella misura del 7 per mille: con riferimento alle unità immobiliari adibite ad uso abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate o destinate a residenza secondaria (seconde case), con esclusione di quelle destinate a dimora abituale di parenti di primo grado e nelle quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica;

C) nella misura del 6 per mille: per tutti gli altri soggetti passivi;

2. di elevare, per l'anno 1999, fino a L. 500.000 la detrazione per l'unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dei proprietari della sola casa di civile abitazione ed eventuale annesso garage, cantina, o ripostiglio, quale unica proprietà immobiliare con riferimento alle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

A) pensionati soli o nuclei familiari di due o più persone i cui componenti abbiano tutti un'età non inferiore a 62 anni e che abbiano un reddito annuo lordo da pensione non superiore a L. 15.000.000, se soli, più L. 6.000.000 per ogni altro componente il nucleo familiare;

B) nuclei familiari con componente portatore di handicap con invalidità non inferiore al 67%, con reddito pro-capite annuo lordo ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000;

C) nuclei familiari con non meno di 3 figli a carico ai fini IRPEF e con reddito pro-capite annuo lordo non superiore a L. 15.000.000;

D) disoccupati iscritti alle liste di avviamento al lavoro, in data 1° gennaio 1998, con almeno due anni di anzianità di iscrizione, soli o con un nucleo familiare i cui componenti non svolgano attività lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000;

E) nuclei familiari la cui abitazione sia stata acquistata dopo il 1° gennaio 1995 con mutuo ipotecario ancora in essere con reddito, riferito all'IRPEF, pro-capite annuo lordo non superiore a L. 15.000.000, al netto delle rate del mutuo con scadenza nell'anno 1999. Per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito conseguito nell'anno 1998 e, per quanto riguarda gli altri requisiti, si fa riferimento al 1° gennaio 1999;

3. di stabilire che i beneficiari della maggior detrazione dovranno presentare domanda ed autocertificazione, relativa ai requisiti posseduti, su apposito stampato, entro la data di scadenza della prima rata ed a pena di decadenza del beneficio richiesto.

(Omissis).

COMUNE DI GANDELLINO

Il comune di GANDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

6) quota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

8) aliquota agevolata speciale del 6 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

9) aliquota speciale del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Il comune di GARBAGNATE MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 nelle seguenti misure, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale: aliquota 4,8 per mille;

altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 5,8 per mille;

case non locate e aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;

(Omissis).

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1999 a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive di seguito elencate:

da L. 200.000 a L. 350.000:

titolari di pensione;

portatori di handicap;

lavoratori in cassa integrazione, in mobilità;

nuclei familiari monoreddito;

disoccupati;

contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti proprietari o usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali:

A/2 e A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2);

A/3 A/4 A/5 A/6

oltre box e cantina e/o altre pertinenze con reddito imponibile:

L. 15.000.000 per nucleo familiare composto da una sola persona;

L. 27.000.000 per nucleo familiare composto da due persone, tale limite è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare.

(Omissis).

COMUNE DI GAVIGNANO

Il comune di GAVIGNANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate con atto consiliare 25 febbraio 1998, n. 14, che di seguito si riportano:

N. ord.	Aliquota 1999	Riferita a
1	7	ordinaria
2	6	abitazione principale
3	6	abitazione principale anziani, disabili art. 3, comma 56, legge n. 662/1996
4	6	abitazione principale anziani, disabili art. 4, legge 556/1996
5	7	alloggi non locati

confermare, altresì, la riduzione della prima casa nella misura di L. 200.000 per anno solare.

(Omissis).

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

Il comune di GAZZADA SCHIANNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 stabilendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

2. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per il recupero dei fabbricati inagibili o inabitabili in centro storico.

(Omissis).

COMUNE DI GELA

Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, come segue:

4 per mille:

abitazione principale;

terreni agricoli;

5 per mille per:

aree fabbricabili;

tutte le altre tipologie immobiliari.

(Omissis).

di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l'atto con il dispositivo della proposta stessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto.

(Omissis).

COMUNE DI GEMMANO

Il comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

TABELLA DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 1999

A) Misura delle aliquote:

N.	Tipologia degli immobili soggetti passivi	Aliquote (per mille)
1	**2**	**3**
1	U.I. direttamente adibita ad abitazione principale della persona fisica, soggetto passivo, nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente (Tipologia lettera «*A*» art. 2, regolamento comunale vigente)	5 per mille
2	U.I. direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. etc. (Tipologia lettera «*A*» art. 2, regolamento comunale vigente)	5 per mille
3	U.I. cat. *A* (immobili per uso abitazione) locata per fini abitativi con contratto di locazione, comodato e/o uso gratuito ex art. 1571 C.C. e seguenti, registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale e nella quale vi abbiano la propria residenza (Tipologia lettera «*B*», del regolamento comunale vigente)	5 per mille
4	U.I. cat. *A* (immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche, soggetti passivi, in aggiunta all'abitazione principale non locate e/o comunque non utilizzate come abitazione principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a disposizione (cosiddette seconde case) (Tipologia lettera «*C*», del regolamento comunale vigente)	6,50 per mille
5	U.I. cat. *A* (immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche, soggetti passivi, in aggiunta all'abitazione principale locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale (Tipologia lettera «*C*», del regolamento comunale	6,50 per mille
6	Per tutti gli altri soggetti passivi e per tutte le altre tipologie catastali	5,50 per mille

B) Misura delle riduzioni, o in alternativa, delle detrazioni d'imposta:

Anche per l'anno 1999, esclusivamente per la tipologia di immobili di cui ai punti 1) e 2) del prospetto precedente (Unità immobiliari Cat. *A* per uso abitazioni) per tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazioni di imposta su base annua di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GEMONIO

Il comune di GEMONIO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'esercizio finanziario 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) riassunte qui di seguito:

nella misura del 5,25 per mille sulla prima casa;

nella misura del 6,25 per mille sulle seconde case sfitte e/o non occupate per almeno 180 giorni all'anno;

2. di prevedere la possibilità di una detrazione pari a L. 200.000, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come disposto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 relativamente a:

1. alle abitazioni principali;

2. alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali: garage, box, posto auto, soffitta cantina, che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

3. alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali quali:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3) in L. 200.000, con le modalità previste dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di fissare per tutti gli altri immobili l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GERACI SICULO

Il comune di GERACI SICULO (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI GERANO

Il comune di GERANO (provincia di Roma) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nelle misure di cui appresso, così confermando la propria precedente deliberazione n. 76/1998 in narrativa richiamata:

aliquota del 5,50 per mille: abitazione principale;

aliquota del 6 per mille: per tutti gli altri cespiti soggetti all'imposta;

2. di stabilire che per l'anno 1999 verranno applicate unicamente le detrazioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI GERENZANO

Il comune di GERENZANO (provincia di Varese) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille;

2. dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GEROLA ALTA

Il comune di GEROLA ALTA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

di consentire al contribuente la sola detrazione di L 200.000 prevista per l'abitazione principale dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI GESSATE

Il comune di GESSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. in vigore nel 1998, pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GESICO

Il comune di GESICO (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale aliquota 4 per mille; detrazione L 200.000;

terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati: aliquota 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIRIFALCO

Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere inalterate per l'anno 1999, le disposizioni deliberate per l'anno 1998 con proprio atto n. 33 del 17 febbraio 1998 e cioè:

adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che modifica il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

ridurre pertanto del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

fissare la detrazione per l'abitazione principale in L 200.000, con un aumento di L 20.000, rispetto alla detrazione precedente;

mantenere inalterata l'aliquota di imposta nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIUGGIANELLO

Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GODIASCO

Il comune di GODIASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GOLASECCA

Il comune di GOLASECCA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999;

2. di specificare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale vengono detratte L 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare ai sensi della normativa sopra richiamata;

3. di dare atto che non vengono applicate le altre riduzioni e detrazioni di cui la legge prevede facoltà.

(Omissis).

COMUNE DI GONNESA

Il comune di GONNESA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di recepire ed approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione avanzata dal sindaco, determinando, relativamente all'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,50 per mille;

2) per gli altri immobili: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GONZAGA

Il comune di GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote:

4,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

4 per mille per gli immobili adibiti a scuole materne private;

6,5 per mille per gli altri cespiti.

(Omissis).

COMUNE DI GORGOGLIONE

Il comune di GORGOGLIONE (provincia di Matera) ha adottato, il 24 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GORLA MINORE

Il comune di GORLA MINORE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999, per i motivi indicati in premessa che si intendono qui richiamati, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille;

2. di applicare l'aliquota del 4 per mille anche ai casi, e con le modalità e condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento per la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, relativi alle agevolazioni per le abitazioni principali, avente decorrenza dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI GRADOLI

Il comune di GRADOLI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1999 l'aliquota unica, per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille con detrazione per la sola abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRAMMICHELE

Il comune di GRAMMICHELE (provincia di Catania) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 6 per mille con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente, per le quali l'aliquota resta pari al 4 per mille e la detrazione dell'imposta pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRANCONA

Il comune di GRANCONA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per il 1999 le seguenti aliquote I.C.I., che sostanzialmente confermano quelle applicate negli anni 1996, 1997 e 1998:

5,1 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali (più garage) delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a Grancona;

5,1 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti a Grancona e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari site nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI GRASSOBBIO

Il comune di GRASSOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto 1° gennaio 1999, le seguenti norme:

aliquota indifferenziata da applicarsi su tutto il territorio: 5 per mille;

detrazione fino a L. 230.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRAVERE

Il comune di GRAVERE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare e confermare l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille, applicando invece l'aliquota differenziata nella misura del 4 per mille, per i soggetti ed i casi di cui al sopracitato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 4, comma 1 (abitazioni principali dei soggetti residenti e locate con contratto registrato a soggetti residenti);

3. di stabilire altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, una detrazione per l'abitazione principale dell'importo di lire 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO

Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 1999 due aliquote diversificate:

una ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

una ridotta del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali;

2. *(Omissis).*

3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI GREZZANA

Il comune di GREZZANA (provincia di Verona) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno 1999 e precisamente:

l'aliquota in misura del 5 per mille per la determinazione dell'imposta per l'abitazione principale;

l'aliquota in misura del 7 per mille per la determinazione dell'imposta per gli altri fabbricati;

la detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di L. 200.000;

una ulteriore detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di L. 150.000 per i titolari di pensione sociale, senza altri redditi, ad eccezione di quelli derivanti dalle case di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRIANTE

Il comune di GRIANTE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte (per mille)
1	2	3
	Per tutte le tipologie	6 per mille

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1992, le ☐ riduzioni ☐ detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili	Riduzione di imposta (per mille)	Detrazione di imposta (lire in ragione annua)
1	2	3	4
	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti	4,5 per mille	L. 200.000

(Omissis).

COMUNE DI GRINZANE CAVOUR

Il comune di GRINZANE CAVOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 1999, agli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di determinare altresì, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 1999, alle abitazioni principali;

3. di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI GROMO

Il comune di GROMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille, aliquota che verrà ridotta a 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze, così come definite dall'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; la detrazione per abitazione principale e pertinenze è stabilita in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Il comune di GROPELLO CAIROLI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GROSCAVALLO

Il comune di GROSCAVALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissi).

COMUNE DI GROTTAMINARDA

Il comune di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel livello massimo maggiorato dell'1 per mille;

2. di stabilire, limitatamente alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, nella misura complessiva di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTERIA

Il comune di GROTTERIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 gennaio 1999 e 23 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTOLELLA

Il comune di GROTTOLELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

aliquota ordinaria 6,25 per mille;

aliquota abitazione principale 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

Il comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996;

4. di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Il comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A. di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

1) del 6 per mille;

2) del 5,5 per mille, aliquota ridotta, in favore di:

persone fisiche, soggetti passivi, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

soggetti passivi relativamente ad alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

B. di determinare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto.

(Omissis).

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Il comune di GUALDO CATTANEO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni:

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati e aree fabbricabili, 6,5 per mille;

immobili inagibili oggetto di intervento di recupero di cui al comma 5, art. 1, della legge 29 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille;

detrazioni annua per abitazione principale: L. 250.000;

riconoscimento qualifica di abitazione principale alle U.I. di proprietà di anziani o disabili, non locate, anche se questi acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDA VENETA

Il comune di GUARDA VENETA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1999, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille, nonché di confermare la riduzione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIAGRELE

Il comune di GUARDIAGRELE (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota al 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

2. di confermare al 3,5 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota in favore di proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati in centri storici, realizzazione di autorimesse e o posti auto anche pertinenziali ed utilizzo di sottotetti così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI GUSSAGO

Il comune di GUSSAGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 6 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:

a) delle abitazioni principali, così come definite dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 per le quali viene determinata l'aliquota del 5 per mille;

b) degli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i quali viene determinata un'aliquota dell'8 per mille avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998;

c) per gli interventi edilizi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali viene prevista l'aliquota del 4 per mille;

2. di determinare, per lanno 1999 in L. 225.000 l'importo della detrazione per abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

(Omissis).

COMUNE DI IMOLA

Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,4 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

2. di stabilire, per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unità immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A, adibite ad unità abitativa, così come definite, per il tipo di utilizzo identificato con codice 2 di colonna 5 del quadro RB del modello unico, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi, e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato *sub A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire un'aliquota ridotta, nella misura del 5,4 per mille, esclusivamente in favore dei proprietari persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché, con riferimento ai predetti soggetti, per le pertinenze della stessa, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato;

4. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 in L. 200.000;

5. di concedere un'ulteriore detrazione di L. 200.000 in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 1999) presentino all'ufficio tributi una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:

condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente della relativa pertinenza, autonomamente iscritta in catasto.

Ulteriori condizioni:

a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo IRPEF) non superiore a lire 13 milioni annui per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a lire 3 milioni annui per ogni ulteriore componente;

b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a 60 milioni annui, con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap fisico del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a 70 milioni annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap almeno del 75%.

La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.

L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.

(Omissis).

Allegato *A*

Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per l'anno 1999

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999 le unità immobiliari, adibite ad abitazione, così come definite, per il tipo di utilizzo identificato con «codice 2» di colonna 5 del quadro RB concernente il reddito dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi (modello unico).

Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

A) unità immobiliare destinata ad abitazione e non locata perché tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;

B) unità immobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente a coloro che non la abitano.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:

a) unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 5 del quadro RB dei modelli per la dichiarazione dei redditi);

b) unità immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dalla iscrizione anagrafica;

c) una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'art. 12, comma 1, lettera *c)* del vigente regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);

d) unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

e) unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille;

f) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

COMUNE DI INARZO

Il comune di INARZO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 1999, per i motivi espressi in narrativa;

2. di far risultare che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata nella misura di L. 200.000;

3. di dare atto che non vengono applicate le altre detrazioni e riduzioni previste dalla normativa in argomento.

(Omissis).

COMUNE DI INVERUNO

Il comune di INVERUNO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille per gli alloggi a disposizione del proprietario e non locati;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili ad esclusione di quelle previste nel precedente punto 1;

3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ISILI

Il comune di ISILI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, come segue:

a) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) 7 per mille per le unità immobiliari diverse dalle precedenti.

2. di determinare che la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stabilita in L 290.000.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

Il comune di ISOLA SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per il 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ISPRA

Il comune di ISPRA (provincia di Varese) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

immobili adibiti ad abitazione principale, aliquota 5,8 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 220.000;

immobili locati con contratto registrato e concessi ad un soggetto residente che li utilizzi come abitazione principale, aliquota 6 per mille.

L'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2000, di una dichiarazione che individui l'unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, durata) e gli estremi di registrazione del contratto;

immobili adibiti a seconda casa, aliquota 7 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, aliquota 7 per mille (cat. B, C, D accatastati separatamente es. garage, negozi, uffici, ecc.);

aree fabbricabili, aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISSOGNE

Il comune di ISSOGNE (provincia di Aosta) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 1999, che:

viene mantenuta l'aliquota I.C.I. nella misura minima unica del 4 per mille;

viene elevata la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI ISTRANA

Il comune di ISTRANA (provincia di Treviso) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per lanno di imposta 1999 le seguenti aliquote applicabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili esistenti nel territorio comunale:

aliquota del 4 per mille:

abitazioni principali;

sedi di attivita produttive;

immobili locati con regolare contratto;

aree edificabili con concessione edilizia per la realizzazione di immobili da adibire ad uso residenziale, commerciale o produttivo;

terreni agricoli;

aliquota del 5 per mille:

tutte le altre tipologie di immobili;

detrazione di L 200.000 per l'alitazione principale.

La detrazione di L 200.000 è estesa anche alle abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela.

Aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 a favore dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidita civile superiore al 70%;

contribuenti che vivono in famiglie il cui reddito annuo lordo pro-capite non superi L 20.000.000 al cui interno vi sono soggetti portatori di handicap così come individuati e certificati dalle competenti autorita locali, ai sensi della legge n. 104/1992, oppure un non vedente ai sensi della legge n. 508/1988, purché viventi nel nucleo familiare almeno per una parte della giornata;

nuclei che si trovano in stato di comprovata indigenza proprietari di unica abitazione utilizzata direttamente dal proprietario;

nuclei familiari di ultrasessantacinquenni (anche single) non conviventi con familiari con reddito derivante solo da pensione non superiore a L 20.000.000 (escluso il reddito dell'abitazione), che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (ed eventuale garage cat. C6). Per ogni ulteriore ultrasessantacinquenne componente il nucleo a partire dal terzo, il limite di reddito viene elevato di L 5.000.000 per ciascuno.

Tutte le agevolazioni sopra elencate sono concesse a domanda dei soggetti interessati da presentarsi per l'anno di imposta 1999 entro il 20 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ITALA

Il comune di ITALA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. tariffa ordinaria aliquota del 6 per mille;

2. abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;

3. abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota del 5,5 per mille;

4. abitazione locate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, aliquota del 5,5 per mille.

Dare atto che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene fissata la detrazione nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI IZANO

Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione sulla prima casa (per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previsti per le categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L 19.000.000, elevato a L 25.700.000 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente) è confermata a L 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI JESOLO

Il comune di JESOLO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e la detrazione nelle seguenti misure:

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

7 per mille per tutti gli altri immobil;

detrazione di L. 500.000 per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale, fatto salvo quanto previsto dal regolamento I.C.I. che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LAGLIO

Il comune di LAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di determinare *(omissis)* un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, pari al 5,5 per mille e un aliquota ridotta al 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e degli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali di soggetti residenti in questo comune, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAGOSANTO

Il comune di LAGOSANTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille;

2. di confermare per il 1999 la maggiore detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000, con i medesimi criteri di applicazione già in essere per il 1998.

I destinatari della maggiore detrazione di L. 500.000 che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garages, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L 14.823.000 annui lordi riferito all'anno 1998, ed essere in condizione non lavorativa;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.944.000 più L 1.824.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati, lavoratori in Cassa integrazione straordinaria, in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L 23.944.000 più L. 1.824.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1999;

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 88.936.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.823.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *c)* (disoccupati) ed alla lettera *d)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

Per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli ecc.

(Omissis).

COMUNE DI LAJATICO

Il comune di LAJATICO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per le ragioni espresse in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) 6 per mille per le aree fabbricabili;

b) 6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitazione non principale censite nel gruppo «A» e non abitate da residenti nel nostro comune;

c) 5 per mille per tutti gli atri tipi di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI LALLIO

Il comune di LALLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare ed applicare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con le seguenti aliquote differenziate, con detrazione fissata in L 200.000 per l'abitazione principale:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6 per mille;

b) aliquota nella misura del 4 per mille da applicarsi a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LAMEZIA TERME

Il comune di LAMEZIA TERME (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 applicabile agli immobili adibiti ad abitazione principale nel comune di Lamezia Terme;

2. fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 applicabile agli immobili utilizzati quali altri fabbricati nel comune di Lamezia Terme;

3. fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili posti nel centro storico ed interessati in lavori di ristrutturazione regolarmente autorizzati;

4. fissare nella misura di L. 500.000 la detrazione per gli immobili utilizzati quale abitazione principale da soggetti pensionati e nelle condizioni di cui in premessa;

5. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in proprietà o usufrutto da soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI LAPIO

Il comune di LAPIO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, in misura unica su tutto il territorio comunale, con decorrenza dall'anno 1999, e, sino a diversa determinazione di questo comune;

di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rietrante nella facoltà di statuzione del comune.

(Omissis).

COMUNE DI LA SPEZIA

Il comune di LA SPEZIA ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

a) aliquota agevolata del 4 per mille:

per le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti alloro recupero, unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. (La concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori);

per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, come consentito dall'art. 8, comma 1, del

decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. Viene concessa l'aliquota agevolata per i primi 3 anni dalla data di ultimazione lavori;

b) aliquota agevolata del 5,5 per mille:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

per le unità immobiliari acquisite o aggiunte al fine dell'inizio o dell'ampliamento dell'attività svolta, per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell'unità stessa. Dette unità dovranno ricadere nelle seguenti categorie catastali:

C/1 negozi e botteghe;

C/3 laboratori per arti e mestieri;

D/2 alberghi e pensioni;

D/7 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriali;

D/8 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività commerciale; (la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata certificazione della camera di commercio attestante la destinazione dell'unità locale aggiuntiva);

per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che si stipuli apposita convenzione come specificatamente previsto in premessa, con decorrenza dell'aliquota agevolata dal 1° giorno del mese successivo alla stipula della convenzione;

c) aliquota agevolata del 6 per mille per gli immobili che verranno locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi degli accordi-quadro previsti dalla legge n. 431/1998. L'aliquota agevolata del 6 per mille potrà essere applicata a decorrere dal mese successivo a quello dell'approvazione degli accordi stessi e a far data dal mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato;

d) aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati «immobili non locati» le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado). Non vengono altresì considerati «immobili non locati» gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza;

2. di confermare l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate:

a) da soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi netti per:

L. 13.500.000 se composto da una persona;

L. 16.000.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente.

Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L. da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq 30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a L. 50.000, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;

b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a:

L. 17.500.000 se composto da una persona;

L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente.

Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq 30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a L. 50.000, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni ditali redditi;

c) da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a L. 15.500.000.

L'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione.

I redditi, sopra tassativamente elencati, sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d'acconto a titolo d'imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.

Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.

Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.

Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d'imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta;

3. di confermare l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a L. 40.000.000 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale;

4. di confermare l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario;

5. di subordinare la concessione dell'elevazione della detrazione di cui ai punti 2, 3 e 4 alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI LATERZA

Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria: 5 per mille;

b) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. La suddetta agevolazione è subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi della relativa domanda su modello predisposto dall'ufficio stesso;

2. di determinare in L. 260.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che:

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

la detrazione, quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI LAURO

Il comune di LAURO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I., come di seguito indicato:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune: 5 per mille;

b) locali ad uso commerciale locati: 5 per mille;

c) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 7 per mille;

d) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

e) alloggi non locati e locali ad so commerciali non locati: 7 per mille;

f) immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAVAGNO

Il comune di LAVAGNO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata nel comune di Lavagno in relazione all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Il comune di LAVENO MOMBELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

A) Aliquota ordinaria 6,80 per mille;

B) Aliquota agevolata 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000.

L'aliquota agevolata e la detrazione si estendono anche alle pertinenze delle abitazioni principali, qualora si verifichino le condizioni specificate all'art. 3 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili e nei limiti ivi previsti.

Vengono equiparate alla abitazione principale le unità immobiliari indicate nell'art. 4 del sopracitato regolamento;

2. di dare atto che con l'art. 5 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili ritenuti equi ai fini dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI LEIVI

Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato, il 7 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

aliquota ordinaria 6 per mille per tutte le tipologie di immobili non rientranti nell'abitazione principale;

aliquota ridotta 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta da persona fisica avente residenza nel comune;

stabilire la detrazione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, come segue:

detrazione dall'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LENTELLA

Il comune di LENTELLA (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota (I.C.I.) per il 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEONESSA

Il comune di LEONESSA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili fissata per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille cosi come determinata con atto di consiglio comunale n. 19 del 26 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LEQUILE

Il comune di LEQUILE (provincia di Lecce) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di modificare *(omissis)* la precedente delibera n. 55 del 29 dicembre 1998 così come di seguito riportato:

1) stabilire che per l'anno 1999, sull'intero territorio comunale, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili debba essere unica per tutti gli immobili fissandola in misura pari al 5,5 per mille;

2) stabilire inoltre che detta imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggano fino alla concorrenza del suo ammontare L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LERICI

Il comune di LERICI (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. al 5 per mille;

2. di lasciare inalterata l'aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che si utilizzano come dimora individuale. Tenendo conto che si possono considerare abitazione principale gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela;

3. di prevedere che la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale resti fissata in L. 300.000;

4. di lasciare altresì inalterata al 4 per mille l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Il comune di LESIGNANO DE' BAGNI (provincia di Parma) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nel seguente modo:

A) aliquota ordinaria 6,5 per mille;

B) aliquota ridotta 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LETTOPALENA

Il comune di LETTOPALENA (provincia di Chieti) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aumento dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI LEVONE

Il comune di LEVONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, da applicarsi in misura unica per tutte le tipologie di immobili, con una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI LICCIANA NARDI

Il comune di LICCIANA NARDI (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per i motivi esposti in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come di seguito specificato:

nella misura del 6,7 per mille, da applicare sul valore degli immobili diversi dalle abitazioni principali;

nella misura del 5,3 per mille, da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune ed ivi dimoranti, relativamente alla sola parte abitativa (categoria dalla A/1 alla A/11, eccetto la categoria A/10), con esclusione di eventuali unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte al catasto edilizio nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) per le quali deve essere applicata l'aliquota del 6,7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIMBIATE

Il comune di LIMBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996;

2. di determinare, altresì, per l'anno 1999, l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari sfitte/non locate appartenenti al gruppo A dalla categoria A/1 alla categoria A/8;

3. di elevare, per l'anno 1999, a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per coloro che hanno:

a) come loro unica proprietà immobiliare la casa nella quale abitano e, nell'ambito del comune di Limbiate, un box adibito ad uso esclusivo del soggetto passivo dell'imposta;

b) una rendita catastale complessiva, per le proprietà di cui alla lettera *a)*, non superiore alle settecentomila;

c) un reddito annuo da stabilirsi tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, avendo come parametro quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata;

che il diritto di cui sopra sussiste qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di tutti i requisiti indicati sotto la lettera *a)*, *b)* e *c)*;

di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è elevata a L. 300.000 per il soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare è composto da una sola persona, e che rientra nei seguenti requisiti:

ha compiuto il sessantesimo anno di età;

il reddito non è superiore a L. 19.276.000 annue; purché tale reddito sia costituito nella misura del 70% da lavoro dipendente, pensioni o altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente;

rientra nelle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 3) del presente provvedimento.

(Omissis).

Tabella 21/A

NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 19.276	—	90.000	160.000	230.000	300.000	370.000	440.000
19.277 - 24.094	—	70.000	140.000	200.000	280.000	360.000	420.000
24.095 - 28.912	—	50.000	110.000	170.000	250.000	350.000	400.000
28.913 - 33.727	—	20.000	80.000	140.000	230.000	330.000	380.000
33.728 - 38.546	—	—	50.000	110.000	200.000	320.000	360.000
38.547 - 43.364	—	—	20.000	80.000	170.000	300.000	340.000
43.365 - 48.182	—	—	—	50.000	120.000	270.000	310.000
48.183 - 52.998	—	—	—	20.000	70.000	240.000	280.000
52.999 - 57.815	—	—	—	—	20.000	210.000	260.000
57.816 - 62.632	—	—	—	—	—	100.000	230.000
62.633 - 67.451	—	—	—	—	—	—	100.000

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
Nota: i livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

COMUNE DI LINAROLO

Il comune di LINAROLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni esposte in narrativa, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999. Essa viene applicata su tutto il territorio comunale senza alcuna diversificazione.

2. di stabilire che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LISCATE

Il comune di LISCATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota comunale I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura:

4,8 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 200.000;

5,3 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Il comune di LIVORNO FERRARIS (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibite ad abitazioni principale 5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale 5,5, per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LONGARONE

Il comune di LONGARONE (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di elevare a L. 250.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa risulti locata;

4. di fissare nella misura del 4 per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI LOREGGIA

Il comune di LOREGGIA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per le cause e le motivazioni in premessa specificate, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille con le facilitazioni e riduzioni stabilite dalle deliberazioni di giunta comunale numeri 52/97 e 96/97 e precisamente:

L. 200.000 detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

L. 270.000 detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti circostanze:

prima casa posseduta nel comune, adibita ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, purché il reddito lordo del nucleo familiare, quest'ultimo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1°gennaio 1999, non sia superiore a L. 30.000.000. Il reddito da prendere in considerazione sarà quello al lordo degli oneri deducibili comprensivo di tutti gli altri eventuali redditi non compresi nelle dichiarazioni dei redditi (modelli 730, 740, 101, 201 ecc.).

Viene altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 8, comma 56 della legge 28 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI LOVERE

Il comune di LOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 e all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LOZZA

Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LUGO

Il comune di LUGO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di differenziare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 in relazione alle seguenti tipologie di immobili assoggettati ad imposta:

a) fabbricati appartenenti al «gruppo A», esclusa la categoria catastale A/10, e fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire tutti i fabbricati ad uso abitazione e pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari abitative di cui alla successiva lettera *b)*;

b) unità immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;

c) terreni agricoli;

d) altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*;

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

a) aliquota del 5,80 per mille per i fabbricati appartenenti al «gruppo A», esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione e pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari abitative di cui alla successiva lettera *b)*;

b) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;

c) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;

d) aliquota del 6,20 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*;

di fissare per l'anno I 999 la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

a) detrazione di L. 250.000 per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera *b)*;

b) detrazione di L. 500.000 per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le seguenti «particolari situazioni di carattere sociale»:

1 *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera *a)*, con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

2 *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di cinque componenti;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 12.000.000 per ogni componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3 *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.):

b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sa quota fissa.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993.

4 *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.000.000 maggiorato di L. 12.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

5 *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con invalidità superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap con invalidità superiore al 66%;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 22.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 22.000.000 maggiorato di L.12.000.000 per eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità;

di determinare le seguenti modalità al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1999;

b) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 1998;

c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di «particolare situazione di carattere sociale» in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata al servizio tributi del comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1999 con la possibilità, per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

d) in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI LUISAGO

Il comune di LUISAGO (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per l'abitazione principale, così come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legisaltivo n. 504/1992;

b) 5,5 per mille per le altre unità immobiliari;

di applicare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

di confermare l'importo della detrazione relativa all'abitazione principale in L. 350.000 a favore delle seguenti categorie di cittadini:

1) pensionati che compiono 60 anni di età nell'anno 1999 con un reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 più L. 2.000.000 per ogni familiare a carico nell'anno 1998. Sono considerati a carico i familiari così definiti ai fini IRPEF;

2) portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 più L. 2.000.000 per ogni familiare a carico nell'anno 1998;

di confermare l'importo della detrazione relativa all'abitazione principale in L. 300.000 a favore dei nuclei familiari il cui reddito annuo lordo non sia superiore a L. 30.000.000 più L. 2.000.000 per ogni familiare a carico nell'anno 1998;

di precisare che per l'abitazione principale si intende:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);

di stabilire l'esclusione dalla suddetta maggior detrazione delle abitazioni classificate in catasto in categoria A/1, A/7, A/8 e A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;

di stabilire, altresì, che la richiesta per usufruire dell'ulteriore detrazione dovrà essere presentata entro il 20 giugno 1999 all'ufficio tributi del comune, allegando la seguente documentazione:

copia del modello CUD (ex 201 o 101) o 730 o 740 relativo ai redditi percepiti nel 1998;

stato di famiglia in carta libera;

attestato di invalidità;

e che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Il comune di LURATE CACCIVIO (provincia di Como) ha adottato, il 16 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI LUSCIANO

Il comune di LUSCIANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, l'aliquota del 5,5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di Lusciano, secondo quanto consentito dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MACCAGNO

Il comune di MACCAGNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota unica del 6 per mille per tutti i tipi di immobili soggetti all'imposta;

riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MADESIMO

Il comune di MADESIMO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le ragioni tutte in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

2. di aumentare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 500.000, con le seguenti precisazioni (in applicazione dell'art. 2 del regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal consiglio comunale, con deliberazioni n. 73 del 18 novembre 1998 e n. 90 del 9 dicembre 1998):

si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri);

si considerano abitazioni principali anche:

a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;

b) quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà e d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;

d) si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti).

(Omissis).

COMUNE DI MAGENTA

Il comune di MAGENTA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 3 comma 53 e successivi, legge 23 dicembre 1996 n. 662 nelle seguenti misure:

immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze (box e cantina), aliquota 5,1 per mille;

immobili dati in affitto per uso abitazione principale e pertinenze (box e cantina), aliquota 6 per mille;

altri immobili, aliquota 5,5, per mille;

immobili sfitti, aliquota 6,5 per mille;

terreni agricoli, aliquota 5,5 per mille;

aree fabbricabili, aliquota 5,5 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 e seguenti che ai sensi dell'art. 3 comma 55 modificativo dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

3. di confermare per l'anno 1999 e seguenti che l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o più componenti, poiché anagraficamente conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari regionali, superiori al 60 per cento secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della sanità 25 luglio 1980, ovvero una grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi, è ridotta di L. 300.000;

4. di confermare per l'anno 1999 e seguenti che l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito, risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei mesi, è ridotta di L. 300.000;

5. di dare atto che ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 e seguenti l'imposta sarà ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalità previste dal medesimo comma;

6. di dare, altresì, atto che a norma del quarto punto dell'art. 3 comma 55 decreto legislativo n. 662/1996 le disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5 del presente dispositivo si applicano, per l'anno 1999 e seguenti, anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

7. di considerare, per l'anno 1999 e seguenti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

8. di confermare per l'anno 1999 e seguenti che sono esenti dall'imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in applicazione dell'art. 21 del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI MAGGIORA

Il comune di MAGGIORA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille e detrazione di L. 250.000;

aliquota ordinaria: 5,5 per mille (escluse aree fabbricabili);

aliquota per aree fabbricabili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGISANO

Il comune di MAGISANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 rimane confermata nella misura ordinaria del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Il comune di MAGLIANO ALFIERI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, per le motivazioni riportate in premessa nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi immobiliari e di confermare la detrazione d'imposta di L. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2. di non procedere *(omissis)* ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I. così come previsto dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI

Il comune di MAGLIANO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta I.C.I, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO VETERE

Il comune di MAGLIANO VETERE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare al 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. che sarà vigente in questo comune per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIONE

Il comune di MAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI MAIERATO

Il comune di MAIERATO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAIRANO

Il comune di MAIRANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti i restanti immobili con diversa destinazione;

2. di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione ai fini I.C.I. da applicare per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MALLARE

Il comune di MALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I., unica e ordinaria, per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

2. di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta verrà introitato al Titolo I Risorsa 10020 del bilancio di previsione 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MAMMOLA

Il comune di MAMMOLA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MANSUÈ

Il comune di MANSUÈ (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire anche per l'anno 1999 l'importo della detrazione I.C.I. per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 250.000, dando atto che la minore entrata, stimata in circa L. 50.000.000 rispetto alla detrazione *ex lege* di L. 200.000 non comporterà squilibri di gestione, essendo già stata sperimentata nei tre anni precedenti;

3. *di considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comune sugli* immobili per l'anno 1999, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata, dando atto che la presente determinazione, assunta ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, non comporterà squilibri della gestione finanziaria dell'ente dato l'esiguo numero di utenti aventi titolo;

4. di fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MANTA

Il comune di MANTA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,80 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MANTELLO

Il comune di MANTELLO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.i.) nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita per legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MANTOVA

Il comune di MANTOVA ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui alle premesse, nella misura di:

aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

aliquota del 4,7 per mille:

alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Mantova;

alle unità immobiliari, non locate, di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

ad una ed una sola pertinenza dell'abitazione principale, adibita a garage, posto auto o box, anche se distintamente iscritta in catasto sempreché sussistano le condizioni previste nel sopracitato regolamento per l'applicazione dell'imposta sugli immobili;

aliquota del 6 per mille per:

gli alloggi regolarmente assegnati dall'azienda lombarda edilizia residenziale di Mantova (ex I.A.C.P.);

aliquota del 6 per mille per:

unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per:

gli alloggi non locati da almeno sei mesi;

le unità immobiliari destinate ad attività proprie di istituti di credito, cambio e assicurazione;

fissare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000, di cui alle premesse per:

le unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

le unità immobiliari, non locate, di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda lombarda edilizia residenziale di Mantova (ex I.A.C.P.).

(Omissis).

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Il comune di MARCALLO CON CASONE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 le tariffe e i prezzi pubblici riportati in premessa e che qui si intendono integralmente trascritti.

(Omissis).

determinazione aliquota I.C.I. e relative detrazioni di imposta per l'anno 1997, aliquota applicata 4 per mille (riferimento deliberazione giunta comunale n. 149 dell'8 aprile 1997).

(Omissis).

COMUNE DI MARCARIA

Il comune di MARCARIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, le seguenti misure dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta a questo ente per gli immobili ubicati sul territorio del comune fissandola come di seguito specificato:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 5 per mille;

unità immobiliari costruite da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, 4 per mille;

unità immobiliari residue (ad esempio: terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc.), 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARCON

Il comune di MARCON (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura base del 6 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per le quali viene confermata l'aliquota del 5,5 per mille e delle abitazioni ed alloggi non locati per le quali viene confermata l'aliquota del 7 per mille;

2. di confermare, per l'anno di imposta 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'elevazione a L. 300.000 della detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale come così individuate:

nuclei familiari con portatori di handicap, ovvero con invalidità accertata del 76 per cento;

nuclei familiari il cui unico reddito sia costituito da pensioni sociali, pensioni di invalidità civile o pensioni integrate al minimo.

(Omissis).

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Il comune di MARENO DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli alloggi non locati (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992);

3. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

4. di fissare l'aliquota del 3 per mille per le ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI MARETTO

Il comune di MARETTO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille con detrazione per la prima casa L. 200.000 (misura legale).

(Omissis).

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

Il comune di MARIANO DEL FRIULI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per il 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di fissare la detrazione dall'I.C.I. per l'anno 1999 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti ed alle seguenti condizioni:

A) soggetti passivi ultra sessantenni con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef percepito nell'anno 1998 derivante da sola pensione e da redditi dei fabbricati provenienti dall'unica unità immobiliare posseduta:

a) inferiore a L. 13.000.000, nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

b) inferiore a L. 20.000.000, nel caso di nucleo familiare composto da più persone ed ove il limite citato sia corrispondente al reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare;

B) soggetti passivi in particolari situazioni di bisogno segnalati da apposita relazione del servizio socio-assistenziale;

C) tali soggetti passivi devono presentare al comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice dichiarando l'inesistenza di altre proprietà immobiliari oltre alla prima adibita ad abitazione ed occupata, il cui valore catastale non deve essere superiore a L. 100.000.000. La domanda, deve essere presentata entro il 30 aprile 1999. La domanda, dovrà contenere la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel 1998 per i soggetti di cui alla lettera *A)*; qualora tali soggetti avessero intenzione di compilare il mod. Unico in luogo del mod. 730/99, devono presentare entro tale termine il modello relativo ai soli redditi da pensione rilasciato dall'ente erogatore ed entro il 30 settembre 1999 copia della dichiarazione dei redditi 1998 mod. Unico;

D) le richieste pervenute saranno sottoposte ad esame entro il 31 maggio 1999 da parte del funzionario responsabile per l'I.C.I. designato con deliberazione giuntale n. 110 del 31 marzo 1993, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992 e che entro tale data dovrà essere data comunicazione al richiedente dell'esito di tale esame, sia esso positivo o negativo;

E) al soggetto passivo, in mancanza della comunicazione suindicata, è data facoltà di applicare la maggiore riduzione in sede di primo versamento da effettuarsi entro il 30 giugno 1999, salvo poi conguagliare in sede di saldo 1999 da effettuarsi entro il 20 dicembre, la minore imposta versata in acconto a giugno, nel caso di esito negativo della richiesta di detrazione, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria;

F) si terrà conto di ogni possibile variazione dei termini stabilita da normative successivamente intervenute all'approvazione del presente atto.

(Omissis).

COMUNE DI MARLENGO - MARLING

Il comune di MARLENGO MARLING (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge in 4 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per l'anno 1999 come segue: L. 640.000.

(Omissis).

COMUNE DI MAROPATI

Il comune di MAROPATI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille *(omissis)*;

2. di dare atto che *(omissis)* la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale viene confermata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARSICONUOVO

Il comune di MARSICONUOVO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'anno 1999 con la relativa detrazione d'imposta unica di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARTELLO - MARTELL

Il comune di MARTELLO MARTELL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 con L 350.000 l'importo di detrazione per l'abitazione principale nell'ambito dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO

Il comune di MARTIRANO LOMBARDO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

di stabilire la riduzione minima dell'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge n. 662/1996 di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARZI

Il comune di MARZI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. pari al 5,90 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sottoposti ad interventi di recupero per renderli agibili ed abitabili per i quali l'aliquota è fissata al 3 per mille;

di stabilire, altresì, che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASCALUCIA

Il comune di MASCALUCIA (provincia di Catania) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,80 per mille per le abitazioni principali e del 5,70 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione, per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASLIANICO

Il comune di MASLIANICO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4,8 per mille;

2. di stabilire la misura della detrazione, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASSIGNANO

Il comune di MASSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MATERA

Il comune di MATERA ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota base ordinaria per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili, considerata la crisi che il mercato edilizio sta attraversando;

4,5 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti e utilizzati da soggetti passivi (I.C.I.) per l'esercizio di attività economiche e comunque accatastati nella categoria catastale «D», tale aliquota si applica per anni 3 a partire dalla data di ultimazione lavori, al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare occupazione;

4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi (I.C.I.) e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, in considerazione del fatto che il reddito prodotto dai fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo è un reddito figurativo, che l'abitazione è un bene di primaria importanza;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti abitata;

3. di aumentare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 220.000 per tutti i contribuenti beneficiari, ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche e integrazioni;

4. di aumentare la detrazione per la prima casa da L 200.000 a L. 320.000 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, ai sensi della legge n. 104/1992 nonché per i nuclei familiari il cui reddito derivante esclusivamente da pensione non superi l'importo minimo erogato dall'INPS e che le condizioni sopra indicate devono essere dichiarate con autocertificazione; la maggiore detrazione è cumulabile;

4-*bis*. di aumentare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L 320.000 per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione straordinaria alla propria abitazione che necessitino di concessione e/o autorizzazione da parte del comune. Tale aumento avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2000.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZÈ

Il comune di MAZZÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,30 per mille e, quindi, inviariata rispetto all'anno 1998;

2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MEDESANO

Il comune di MEDESANO (provincia di Parma) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno in corso l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di L 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MEDIGLIA

Il comune di MEDIGLIA (provincia di Milano) ha adottato, il 20 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di provvedere, alla determinazione delle tariffe dei tributi comunali per il 1999 come segue:

a) I.C.I. imposta comunale sugli immobili: aliquota unica del 6,5 per mille e la detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEDOLE

Il comune di MEDOLE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, elevata al 7 per mille per gli alloggi e per gli altri edifici non locati, senza alcuna agevolazione aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

Il comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 la misura unica del 4,75 per mille dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

Il comune di MEGLIADINO SAN VITALE (provincia di Padova) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di dare atto che per l'I.C.I. si confermano le aliquote applicate nel precedente esercizio 1998 in base alla deliberazione del consiglio comunale del 28 febbraio 1997, n. 10, esecutiva ai sensi di legge: si confermano l'aliquota ordinaria nella misura del 4,6 per mille e quella del 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione e non regolarmente locati o comodati ad abitazione principale o chiusi, nonché la detrazione di L 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MEINA

Il comune di MEINA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo aliquita: 5 per mille detrazione di L. 250.000;

altri immobili: aliquota del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MELENDUGNO

Il comune di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

1. aliquota del 4 per mille:

a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

2. aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le abitazioni non locate;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MELTINA - MÖLTEN

Il comune di MELTINA MÖLTEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare fino a diverso provvedimento l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue osservando le indicazioni previste per legge:

a) aliquota per abitazioni principali e garage annessi 4 per mille;

b) aliquota per abitazioni soggette all'imposta di soggiorno come da titolo II del testo unico delle leggi regionali, approvato con D.P.G.R. del 20 dicembre 1988, n. 29/L, abitazioni non utilizzate; aree edificabili 6 per mille;

c) aliquota per tutti gli altri immobili 4 per mille;

2. di determinare fino a diverso provvedimento la detrazione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue osservando le indicazioni previste per legge:

L. 500.000 per tutti i contribuenti in possesso di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MELZO

Il comune di MELZO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999:

l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI MENDATICA

Il comune di MENDATICA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili, già in vigore per il 1998, mantenendola cioè al 5 per mille in via generale ed al 6 per mille limitatamente agli alloggi e loro pertinenze ed accessori posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case);

2. di confermare, altresì, quali riduzioni ed agevolazioni in materia I.C.I. esclusivamente quelle specificatamente previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MERCATO SARACENO

Il comune di MERCATO SARACENO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6,8 per mille, nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 5,5 per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi da abitazione, con esclusione di quelli non adibiti al servizio di proprie abitazioni, e con la detrazione per le abitazioni principali nella misura di L. 220.000 secondo quanto consentito dalle leggi e nella misura del 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi artigianali ed industriali.

(Omissis).

COMUNE DI MERGO

Il comune di MERGO (provincia di Ancona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente.

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, nonché una detrazione unica pari a L. 200.000 per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MERGOZZO

Il comune di MERGOZZO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MESENZANA

Il comune di MESENZANA (provincia di Varese) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MESOLA

Il comune di MESOLA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,9 per mille;

3. di dare atto che la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata in L. 200.000;

4. di proporre al consiglio comunale la detrazione di L. 500.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, in presenza di particolari condizioni di disagio familiare, così come già avvenuto nel corso dell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MESORACA

Il comune di MESORACA (provincia di Crotone) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobilare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1) organizzazioni di voloratariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 381, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 266, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1 comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e succesive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a/r la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni della cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari è inoltre stabilito che, l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 400.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobilari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI MESTRINO

Il comune di MESTRINO (provincia di Padova) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8, terzo comma, ultimo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiunto dall'art. 3, primo comma del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, si aumenta la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 alle seguenti condizioni e modalità:

1) soggetti assistiti economicamente dal comune o la cui unità familiare disponga complessivamente di un reddito non superiore a L. 18.000.000;

2) l'unità immobiliare deve costituire l'unico fabbricato in possesso del soggetto richiedente ovvero dell'unità familiare cui appartiene;

3) l'unità immobiliare deve risultare censita al catasto erariale in una delle seguenti categorie:

A/2 Abitazione di tipo civile;

A/3 Abitazione di tipo economica;

A/4 Abitazione di tipo popolare;

A/5 Abitazione di tipo ultra popolare;

A/6 Abitazione di tipo rurale;

4) la maggior detrazione spetta solo se sussistono tutte le condizioni da 1) a 3);

5) la maggior detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o concessa in comodato a terzi, anche se parenti;

6) la maggior detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

7) i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere, sotto pena di decadenza del beneficio, a quanto segue:

a) presentare apposita domanda al comune entro il mese di aprile dell'anno di imposta, documentando, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazione, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonché la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare;

b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento dell'imposta I.C.I.;

8) l'ente si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille e le agevolazioni di cui in premessa, che qui si intendono come integralmente riportate.

(Omissis).

COMUNE DI MIAGLIANO

Il comune di MIAGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota base I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 6,50 per mille; aliquota prima casa (abitazione principale): 5,5 per mille; detrazione prima casa (abitazione principale) L. 200.000 (invariata rispetto all'esercizio 1998);

2. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenti oppure all'utilizzo di sottotetti;

3. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto n. 2) verrà riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI MIANE

Il comune di MIANE (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille con l'unica detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MICIGLIANO

Il comune di MICIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIONICO

Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli immobili in genere e del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonchè di applicare l'aumento delle detrazioni da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti: anziani di età superiore ai 65 anni in possesso di un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 7.000.000 annue al lordo delle ritenute di legge, disabili di qualsiasi età con invalidità superiore ai 2/3 (74%), ciechi civili e sordomuti con un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 5.000.000 annue al lordo delle ritenute di legge, garantendo lo stesso gettito I.C.I. del 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MIGNANEGO

Il comune di MIGNANEGO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, con l'alpplicazione della detrazione minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO

Il comune di MILITELLO ROSMARINO (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare *(omissis)* che le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, sono determinate come segue:

unità immobiliare, direttamente adibite ad abitazione principale, al 6 per mille e la detrazione di L. 200.000;

unità immobiliari seconde al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MILO

Il comune di MILO (provincia di Catania) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'esercizio finanziario 1999 di confermare l'aliquota del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Il comune di MINERVINO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvarre le tariffe ed i prezzi pubblici secondo quanto riportato sui prospetti che, allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

(Omissis).

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
SEGNALAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, MAGGIORI DETRAZIONI
ANNO 1999

N. Ordine (1)	Riferita a: (3)	Aliquota anno 1999: (4)
1	Ordinaria	5
2	Abitazione principale	
3	Abitazione principale anziani o disabili art. 3 comma 56 legge 23/12/96 n. 662	
4	Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale art. 4 comma 1 legge 24/10/96 n. 556	
5	Alloggi non locati	6
6	Aree fabbricabili	6

aliquota del 6 per mille per la seguente categoria di immobili: alloggi non locati, intendendosi per tali alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto. Sono esclusi i fabbricati utilizzati da parenti fino al 1° grado (figli, genitori che risultano ivi residenti);

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO

Il comune di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote ‰
1	2	3
	Abitazione principale	5
	Edifici non locati o sfitti (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione)	6,5
	Immobili tenuti a disposizione (sono da considerarsi gli immobili posseduti come residenze secondarie)	5
	Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi (industriali o artigianali) durata di tre anni dall'inizio dei lavori	1

2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale	Riduzione d'imposta %	Detrazione d'imposta (Lire in ragione annua)
1	2	3	4
	Abitazione principale		250.000

(Omissis).

COMUNE DI MISSAGLIA

Il comune di MISSAGLIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,8 per mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Il comune di MOGLIANO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per il 1999, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6,7 per mille;

2. di determinare per il 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a carico degli alloggi non locati, nella misura del 7 per mille, intendendo per alloggi non locati le abitazioni destinate alla locazione e tenute sfitte;

3. di determinare per il 1999, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Mogliano Veneto, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,2 per mille;

4. di determinare per il 1999, per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune di Mogliano Veneto che le utilizzano come abitazioni principali, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,2 per mille;

5. di determinare per il 1999, per gli immobili destinati ad abitazione e concessi in gratuito in favore di parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado residenti, che li utilizzano come abitazione principale, una aliquota diversificata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,2 per mille;

6. di determinare per il 1999, per le pertinenze dirette (appartenenti alle categorie catastali C02, C06, C07) delle abitazioni principali di cui ai punti 3) e 4) e 5) , una aliquota diversificata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura 5,2 per mille;

7. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

8. di elevare, per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000 concedendola ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: *siano proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, della sola abitazione principale,* unitamente alle sue pertinenze dirette ed abbiano un reddito complessivo lordo, riferito all'anno 1998, compresi i redditi esenti, non superiore a tre volte la pensione minima INPS, escluso quello derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze dirette, incrementato di L. 2.000.000 per ogni familiare fiscalmente a carico. *L'abitazione principale deve essere l'unica* unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione. L'ammontare del reddito va riferito all'intero nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione.

9. di stabilire che l'amministrazione si riserva di richiedere ai contribuenti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti di cui al punto 8) e che, ove non ricorrenti, verrà recuperata la differenza d'imposta con l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO

Il comune di MOMBELLO DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1999, da applicare a tutti gli immobili;

2. approvare per l'anno 1999 la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie;

3. dare atto che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI MOMPANTERO

Il comune di MOMPANTERO (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di fissare per l'anno 1999, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

3. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONCHIERO

Il comune di MONCHIERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

conferma per l'anno 1999 l'aliquota al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONDOVÌ

Il comune di MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 1999 ed il 1° marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota da applicare nell'Imposta comunale sugli immobili, con una detrazione di L. 280.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Il comune di MONSAMPOLO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 23 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTÀ

Il comune di MONTÀ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è stata confermata al 5 per mille, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 12 febbraio 1999;

2. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come già deciso dalla deliberazione consiliare n. 5/97;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già deliberato con deliberazione consiliare n. 5/97.

(Omissis).

5. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAGNA - MONTAN

Il comune di MONTAGNA MONTAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione;

2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera successiva a L. 840.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 13 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sull'ordinamento dei comuni entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni ogni cittadino può presentare alla Giunta comunale reclamo avverso questa deliberazione e che entro 60 giorni dall'esecutività di questa può essere presentato al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano;

4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAGNANA

Il comune di MONTAGNANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di avvalersi per l'anno 1999 della facoltà di articolazione dell'imposta consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinando nel 6,5 per mille l'aliquota normale e nel 5,5 per mille l'aliquota ridotta da applicare all'abitazione principale e alle sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto, dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'ambito territoriale del comune di Montagnana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

2. di non avvalersi per l'anno 1999 delle facoltà concesse dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, mantenendo in L 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDO ROERO

Il comune di MONTALDO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALE

Il comune di MONTALE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 53, nelle seguenti misure diversificate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) alloggi non locati e aree fabbricabili: 7 per mille;

2. determinare altresì, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura ridotta del 5 per mille (riduzione del 16,66% sull'aliquota ordinaria);

3. elevare infine la detrazione di imposta, fissata a L. 200.000 in via ordinaria, a L. *320.000 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni* di particolare disagio economico e sociale:

reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 1998 e derivante unicamente da pensione, di:

L. 10.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

L. 18.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da più componenti;

nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:

a) eventuali redditi esenti da IRPEF;

b) il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8 e A9;

c) l'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di L 300.000;

4. stabilire che coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione di cui al punto precedente per l'anno 1999, dovranno inoltrare domanda entro il 31 maggio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALENGHE

Il comune di MONTALENGHE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Il comune di MONTALTO UFFUGO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nelle misure sotto specifiche, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) aliquota 5 per mille;

b) ristrutturazione di unità immobiliari ricandenti nel perimetro del centro storico aliquota 4,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 le riduzioni e le detrazioni d'imposta per come segue:

a) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L 250.000;

b) considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di prorietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) riduzione del 30 per cento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i nuclei familiari composti da almeno cinque persone e con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 30.000.000, elevato di L 1.000.000 per ogni altro familiare fiscalmente a carico oltre i primi 5.

(Omissis).

COMUNE DI MONTANERA

Il comune di MONTANERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per quanto concerne il 1999, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MONTANO LUCINO

Il comune di MONTANO LUCINO (provincia di Como) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:

a) 4,6 per mille l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal proprietario, con esclusione delle unità immobiliari locale con contratto a soggetti che le utilizzano come prima abitazione;

b) 5,2 per mille le altre fattispecie imponibili ai fini I.C.I.;

c) la detrazione per abitazione principale viene confermata in L 200.000;

d) la detrazione di L. 400.000 ai sensi dell'art. 8 comma 5 del regolamento comunale I.C.I. per particolari soggetti il cui reddito non sia superiore a L. 18.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAQUILA

Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella seguente misura:

abitazione principale: aliquota 4,5 per mille, detrazione L 200.000;

altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAZZOLI

Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con le detrazioni di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

Il comune di MONTEFALCONE APPENNINO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 in misura unica percentuale del 6 per mille, con riduzione al 3 per mille per gli interventi previsti al quinto comma dell'art. 1 della legge n. 449/1997;

2. di stabilire la detrazione per l'abilitazione principale in misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

Il comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, le cui disposizioni sono state integrate con il regolamento comunale citato in premessa, nelle seguenti misure:

5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECATINI TERME

Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998 n. 431, le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999, nel seguente modo:

a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: 5,75 per mille;

b) per la unità immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale come garage o box, o posto auto, iscritta in catasto in categoria C/6 o C/7, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a duecento metri, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto *a)* 5,75 per mille;

c) per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta: 5,75 per mille;

d) per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;

e) per gli immobili diversi da quelli di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*: 7 per mille;

2. di stabilire a L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECCHIO

Il comune di MONTECCHIO (provincia di Terni) ha adottato, l'11 marzo 1989, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili fissata al 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECICCARDO

Il comune di MONTECICCARDO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'adozione di opportuno atto deliberativo da parte del Consiglio comunale che confermi per l'anno 1999 le aliquote nonché le riduzioni ed agevolazioni per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili previste nel 1998 e qui di seguito indicate:

a) aliquota del 5,20 per mille e detrazione d'imposta nell'importa di L. 210.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (I.C.I.) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 93 del 14 dicembre 1998, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ancona protocollo n. 8675/98 del 29 dicembre 1998;

b) aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione);

c) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione) e che risultino anagraficamente vuote;

2. l'imposta è ridotta del 50 per centro per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Il contribuente dovrà presentare allo scopo dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai sensi del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con delibera di Consiglo comunale n. 93 del 14 dicembre 1998, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ancona prot. n. 8675/98 del 29 dicembre 1998;

3. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEDINOVE

Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, giusta delibera di giunta municipale n. 72 del 15 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFORTINO

Il comune di MONTEFORTINO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare e confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,25 per mille per l'abitazione principale così come previsto per l'anno 1998 e di aumentare e quindi di determinare sempre per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili nella misura del 7 per mille;

3. di confermare e determinare, altresì, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFREDANE

Il comune di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

aliquota unica 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille;

b) la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGIORDANO

Il comune di MONTEGIORDANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ed in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGRANARO

Il comune di MONTEGRANARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

5 per mille aliquota abitazione principale;

6 per mille aliquota ordinaria;

6,5 per mille aliquota per abitazione secondaria ed aree fabbricabili;

3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di rirpristino dell'agibilità abitabilità o di recupero di immobili ubicati nei centri storici o di immobili di interesse storico o artistico; interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e interventi di utilizzo dei sottotetti. L'agevolazione si limita alle unità immobiliari oggetto degli interventi ed avrà la durata di tre anni dalla data inizio lavori;

L. 200.000 detrazione minima di legge;

L. 250.000 detrazione maggiorata per le abitazioni principali dei soggetti e famiglie titolari di sole pensioni sociali (categoria PS).

(Omissis).

COMUNE DI MONTE ISOLA

Il comune di MONTE ISOLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. al 7 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'IC.I. per le abitazioni adibite a residenza principale al 5 per mille;

3. di stabilire per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'I.C.I. per gli edifici adibiti a residenza principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Il comune di MONTELEONE DI SPOLETO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per il comune di Monteleone di Spoleto, con una riduzione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

Il comune di MONTELEONE ROCCA DORIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 4,60 per mille, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e la detrazione (ordinaria) di L 200.000 annue per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE MARENZO

Il comune di MONTE MARENZO (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

mantenimento dell'aliquota al 5,4 per mille per le abitazioni principali;

mantenimento dell'aliquota al 6 per mille per le seconde case e per gli altri fabbricati (unità produttive, commerciali, banche, ecc);

conferma dell'aliquota del 7 per mille per le case abitabili e non locate;

riduzione per tre anni dell'aliquota al 3 per mille per le abitazioni inagibili che siano ristrutturate e rese abitabili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

introduzione dell'aliquota del 5,40 per mille per le abitazioni non principali che siano locate con contratto registrato come prima casa;

2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti della imposta comunale sugli immobili in L. 100.000 nelle circostanze descritte nei punti a), b) e c), portando così la detrazione a complessive L 300.000.

a) proprietà del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del versamento I.C.I. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno precedente a quello a cui si riferisce il versamento I.C.I., non superiore a L. 13.000.000, lorde annui per ogni componente del nucleo famigliare stesso, quale risulta della seguente formula:

reddito famigliare L 13.000.000;

numero componenti;

c) l'applicazione del beneficio è subordinata alla condizione che tutti i componenti del nucleo famigliare non possiedano altra proprietà immobiliare.

3. di confermare i criteri applicativi determinati contestualmente all'approvazione del deliberato n. 5 del 28 febbraio 1994.

Il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione I.C.I. fino a L 300.000 complessive.

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno di ogni anno all'ufficio ragioneria e tributi del comune di Monte Marenzo Piazza Municipale, 5 oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

4. di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota del 5,40 per mille e della detrazione gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

5. di considerare le pertinenze delle abitazioni, ancorchè distintamente iscritte in catasto come parti integranti della abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMIGNAIO

Il comune di MONTEMIGNAIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille applicando la detrazione di L 200.000 spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMILETTO

Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella stessa misura di quelle determinate per l'anno 1998:

1) 5,5 per mille, per immobili diversi da abitazioni, fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili, aree fabbricabili;

2) 4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale comprensivi dei seguenti locali: cantine, box e posto auto purchè costituiscano pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarietà con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

(Omissis).

COMUNE DI MONTENERO SABINO

Il comune di MONTENERO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille da applicare a tutti gli immobili (fabbricati ed aree);

2. di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

Il comune di MONTEREALE VALCELLINA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale ed equiparati 4,50 per mille.

altri fabbricati ed aree fabbricabili 5 per mille.

2. di fissare in L. 260.000 la detrazione dall'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale del contribuente;

3. di intendere abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e quanto si verificano le seguenti condizioni:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suo familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino secondo grado), quando l'utilizzo è accertato secondo le norme dell'ordinamento anagrafico;

e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che la maggior detrazione non pregiudica l'equilibrio del bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE ROBERTO

Il comune di MONTE ROBERTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per quanto in premessa, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, quanto segue:

conferma dell'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie degli immobili;

conferma della detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi in L. 210.000;

inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione di cui sopra, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Il comune di MONTERONI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille, così come già stabilito per l'anno 1998 con deliberazione della giunta comunale n. 816 del 16 settembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Il comune di MONTE SAN SAVINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di diversificare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1999, rideterminandola, nelle misure sottoindicate:

1) aliquota del 7 per mille per le aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1 lettera *b)* del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, o locati per meno di gg. 183 all'anno, e relative pertinenze;

aliquota del 4,5 per mille per gli immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, così come individuati con provvedimento del responsabile del servizio edilizio, oggetto di interventi di recupero così come previsto dal comma 5, dell'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili ivi comprese le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari purché qualificabili come parenti fino al 1° grado in linea retta ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) di stabilire in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti passivi esclusivamente titolari di pensione sociale ancorché accompagnata da rendita vitalizia erogata dall'INAIL o indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili assoluti, minori non ambulanti, pensionati di invalidità che non possiedano altro fabbricato al di fuori di quello in cui dimorino ed i cui eventuali conviventi non posseggano redditi imponibili;

4) di riconfermare la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

Il comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille da applicare alla base imponibile dell'importo comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 540/1992;

di stabilire, inoltre in L. 200.000 la deduzione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESEGALE

Il comune di MONTESEGALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I, con l'aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESPERTOLI

Il comune di MONTESPERTOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) 6 per mille per le abitazioni principali;

b) 6,5 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale e non compresi nel successivo punto *c);*

c) 7 per mille per gli alloggi presso i quali nessun cittadino risulta residente per un periodo superiore a sei mesi esclusi gli immobili adibiti ad attività extra-alberghiera con i requisiti previsti dalla legge regionale Toscana 10 gennaio 1987 n. 1 integrata dalla legge regionale Toscana 9 marzo 1988 n. 15 (che scontano l'aliquota ordinaria);

2. di stabilire le seguenti detrazioni per abitazione principale applicabili all'I.C.I. relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) detrazione ordinaria: L. 200.000;

b) maggiore detrazione pari a L. 300.000 per gli alloggi occupati da nucleo familiare di cui fanno parte soggetti handicappati o invalidi al 100% non ricoverati in istituto;

c) maggiore detrazione pari a L. 500.000 limitatamente alle seguenti due categorie di soggetti e alle sottoindicate condizioni:

unico occupante dell'immobile di età superiore a 60 anni con reddito lordo riferito al 1998 non superiore a L. 15.000.000;

nucleo familiare composto da 2 o più persone che abbia redditi lordi complessivi per il 1998 non superiori a L. 25.000.000, di cui uno oltre i 60 anni;

proprietà del solo immobile di abitazione principale e dell'eventuale annesso garage;

valore catastale dei sopracitati immobili non superiore a L. 110.000.000 comprensivi della rivalutazione del 5% di cui all'art. 3 comma 48 della legge n. 662/1996;

3. di stabilire le seguenti modalità per la presentazione della domanda per usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 a pena di decadenza entro e non oltre il 30 maggio 1999:

a) domanda in carta libera;

b) copia del certificato USL attestante l'invalidità del componente del nucleo familiare;

c) autocertificazione attestante il mancato ricovero permanente del soggetto presso un'istituto di cura;

4. di stabilire le seguenti modalità per la presentazione della domanda per usufruire della maggiore detrazione di L. 500.000 a pena di decadenza entro e non oltre il 30 maggio 1999:

a) domanda in carta libera;

b) copia della dichiarazioni dei redditi per il 1998 o modello 101 o 201 per lo stesso anno; nel caso che alla data di presentazione della domanda il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi per il 1998 sarà sufficiente l'autocertificazione dei redditi per il 1998;

c) copia aggiornata del certificato catastale dell'immobile oppure denuncia iniziale I.C.I. con eventuali denunce di variazione;

d) autocertificazione di non possedere altro immobile presso questo o altro comune.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Il comune di MONTICELLI D'ONGINA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

abitazione principale: aliquota 4,70 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 5,20 per mille dando atto che si considerano adibite ad abitazione principale le unità immobiliari di cui all'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 29 dicembre 1998;

fabbricati costruiti per la vendita e non venduti, per un periodo di 3 anni, aliquota 4 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Il comune di MONTORIO AL VOMANO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

a) confermare per l'anno 1999 le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 1998 e precisamente:

1) abitazioni principali: aliquota del 5,50 per mille;

2) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 6,50 per mille;

b) confermare, altresì, in L. 200.000 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

c) inviare il presente atto al CO.RE.CO. di Teramo per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, trattandosi di provvedimento univoco ed essenziale per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MORAZZONE

Il comune di MORAZZONE (provincia di Varese) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per i motivi indicati in pressa, per l'anno 1999, in attuazione alla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

6,5 per mille relativamente all'abitazione principale;

7 per mille relativamente a tutte le altre unità immobiliari e terreni fabbricabili;

2. di dare atto che la detrazione sull'importo della prima abitazione viene confermato in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORES

Il comune di MORES (provincia di Sassari) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nel 6 per mille;

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993, di aumentare ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 500.000 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare convivano portatori di handicap, con percentuale di invalidità non inferiore al 75%, con reddito non superiore al triplo della pensione e/o assegni minimi I.N.P.S.

Dette agevolazioni dovranno essere certificate e verificate dai competenti uffici.

(Omissis).

COMUNE DI MORFASSO

Il comune di MORFASSO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille e le detrazioni per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORIMONDO

Il comune di MORIMONDO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio le seguenti aliquote di riferimento all'imposta comunale immobiliare:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

b) per le abitazioni principali e relative pertinenze; 5 per mille;

2. la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stabilita in L. 200.000, in rapporto annuo.

(Omissis).

COMUNE DI MORINO

Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6,3 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria;

di lasciare fissata nella misura del 5,3 per mille l'aliquota ridotta per le sole abitazioni principali e relative pertinenze;

di stabilire la detrazione prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORIONDO TORINESE

Il comune di MORIONDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, come effettivamente approva, la proposta di deliberazione suestesa, che qui di seguito si intende integralmente trascritta.

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), così come disciplinata dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 6 per mille;

di determinare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 la detrazione da calcolarsi sull'imposta dovuta relativamente ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Il comune di MORRONE DEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOSSA

Il comune di MOSSA (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata avrà la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ed è limitata alle unità immobiliari oggetto di detti interventi:

del 5 per mille da applicare sulla restante tipologia di immobili situati sul territorio comunale;

2. di prevedere per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta:

L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

L. 400.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia percepito nell'anno precedente, a quello a cui si riferisce l'imposta, un reddito pari o inferiore alla pensione annua

integrativa al minimo corrisposta dall'INPS, con esclusione del reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

3. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Il comune di MOTTA BALUFFI (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilie per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

(Omissis).

III. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

IV. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MULAZZO

Il comune di MULAZZO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

4,8 per mille abitazione principale;

6,5 per mille immobili diversi.

(Omissis).

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Il comune di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado di parentela e nella misura del 6,50 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di determinare, ai sensi del comma 55, punto 2, dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e del menzionato art. 6 del regolamento comunale:

una detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente;

una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale di soggetti passivi d'imposta assistiti in via continuativa dal comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, previa attestazione del responsabile del servizio sociale.

(Omissis).

COMUNE DI NASINO

Il comune di NASINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per il 1999 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate come segue:

6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.;

7 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).

(Omissis).

COMUNE DI NATURNO - NATURNS

Il comune di NATURNO NATURNS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 gennaio 1999 e il 26 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota d'imposta per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

a) 4 per mille per le abitazioni principali;

b) 5,9 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per appartamenti disabitati;

c) 4,9 per mille per tutti gli altri immobili;

di concedere una detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale, con un reddito familiare non superiore al minimo di vita ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.P. del 1° febbraio 1991, n. 2.

(Omissis).

COMUNE DI NEBBIUNO

Il comune di NEBBIUNO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale;

2. di elevare dal 5 al 5,5 per mille l'aliquota per le altre unità immobiliari;

3. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale resta fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NEIRONE

Il comune di NEIRONE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica vigente del 5,5 per mille e la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NEMI

Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per il 1999, le seguenti aliquote I.C.I.;

a) aliquota ordinaria pari al 7 per mille;

b) aliquota sul valore delle abitazioni principali intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NERETO

Il comune di NERETO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le stesse aliquote che furono deliberate per l'anno 1998, che sono:

aliquota 5,50 per mille, per la prima casa;

aliquota 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta;

di stabilire l'aliquota unica agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI NEROLA

Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NERVIANO

Il comune di NERVIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I nelle seguenti misure:

abitazione principale 4,4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NIARDO

Il comune di NIARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

misura unica al 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NIELLA TANARO

Il comune di NIELLA TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e di fissare al 6,5 per mille l'aliquota per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NOALE

Il comune di NOALE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota unica del 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (così come da delibera di Giunta Comunale n. 258 del 14 aprile 1997 e Giunta Comunale n. 28 del 24 febbraio 1998) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Il comune di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999;

1) aliquota unica per ciascuna tipologia di unità immobiliare confermata al 5,5 per mille;

2) aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 240.000 fino a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOCETO

Il comune di NOCETO (provincia di Parma) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili;

2. di elevare a L. 300.000 per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 122/1997, limitatamente alle seguenti categorie:

a portatori di handicap psichici, con attestato di invalidità civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, in considerazione delle finalità sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi.

(Omissis).

COMUNE DI NOLE

Il comune di NOLE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nell'aliquota del 6 per mille, da applicare sull'imponibile individuato dal decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'imposta, così come riformato dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, commi 53, 54 e 5 dell'art. 3, la misura dell'imposta I.C.I. da applicare nell'ambito comunale per l'anno 1999 *(omissis)*;

2. di prevedere altresì l'applicazione della detrazione d'imposta di L 230.000 per la prima casa, alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come riformato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI NOLI

Il comune di NOLI (provincia di Savona) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e precisamente:

aliquota ordinaria del 5,90 per mille;

aliquota agevolate del 4,40 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale;

2. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'aliquota agevolata del 4,40 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, presentino al comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno) apposita dichiarazione sostitutiva, con firma autenticata, a norma della legge 4 agosto 1968, n. 15 e, ove necessario, copia dei documenti;

3. di confermare anche per il 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVALESA

Il comune di NOVALESA (provincia di Torino) ha adottato, il 31 ottobre 1998 e l'8 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di fissare, per l'anno 1999, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI NOVATE MEZZOLA

Il comune di NOVATE MEZZOLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

dare atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NOVE

Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota per le abitazioni principali del soggetto passivo: 5 per mille;

aliquota per gli altri immobili ivi comprese le aree: (immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille;

aliquota per gli alloggi non locati: 6 per mille;

aliquota per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille;

2. di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000;

3. di precisare che si considerano immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, le unità immobiliari elencate all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in oggetto, approvato con propria precedente deliberazione n. 70 in data 27 novembre 1998, citata in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Il comune di NOVI DI MODENA (provincia di Modena) ha adottato l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

5,3 per mille per le abitazioni principali;

5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;

6 per mille per le abitazioni in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi in aggiunta all'abitazione principale non locati.

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;

d) l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

e) l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

g) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante le modalità disposte dall'art. 3, comma 4, del regolamento generale delle entrate tributarie.

Che si considerano parti integranti dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 19 del predetto regolamento comunale I.C.I. le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione;

3. che la detrazione sulla abitazione principale viene fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVI LIGURE

Il comune di NOVI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*:

a) l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

b) la detrazione in ragione di L. 240.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) l'aliquota del 4 per mille così come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente agli immobili inagibili o inabitabili soggetti ad interventi di ristrutturazione o a quelli oggetto di interventi finalizzati al solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e altresì agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonché alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata è applicata dall'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliquota del 4 per mille viene applicata altresì alle unità immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio socio-economico, previa convenzione tra il proprietario ed il comune;

d) l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili esclusi quelli di cui al successivo punto E);

e) l'aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo destinati alla locazione non utilizzati direttamente dal proprietario o dai familiari, ovvero non locati.

(Omissis).

COMUNE DI NUMANA

Il comune di NUMANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. come di seguito ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

4 per mille unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche a soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6,25 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di dare atto che l'aliquota ridotta non si applica a box, cantine, autorimesse, soffitte, posti auto, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali medesime e che per tali fabbricati si applica l'aliquota al 6.25 per mille;

3. di dare atto, inoltre, che l'estensione dell'aliquota ridotta può essere concessa agli immobili di cui al paragrafo precitato, qualora risulti che taluno dei fabbricati sia accatastato insieme all'immobile adibito ad abitazione principale, con conseguente attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà ed inscindibilità della rendita conprendente in tale caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI NURECI

Il comune di NURECI (provincia di Oristano) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille e la detrazione nella misura unica di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI OCRE

Il comune di OCRE (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire e confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ODALENGO PICCOLO

Il comune di ODALENGO PICCOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OFFANENGO

Il comune di OFFANENGO (provincia di Cremona) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 nei seguenti casi:

persone che avevano almeno sessanta anni alla data del 31 dicembre 1998;

proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

con un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge è a carico.

Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente.

N.B.: per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari.

(Omissis).

COMUNE DI OLGIATE OLONA

Il comune di OLGIATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 comma 1, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili 1999 nella misura del 4 per mille per gli immobili aventi caratteristica di «abitazione principale» e nella misura del 5,85 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di confermare anche per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota del 3 per mille per gli immobili di cui al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

4. di dare atto che non vengono applicate altre agevolazioni previste dalla legge non previste nella presente deliberazione o nel regolamento I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI OLGINATE

Il comune di OLGINATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare per l'esercizio 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,1 per mille;

3. di confermare altresì le riduzioni, detrazioni, criteri e modalità di applicazione della medesima già in vigore.

(Omissis).

COMUNE DI OLIVOLA

Il comune di OLIVOLA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLMENETA

Il comune di OLMENETA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, secondo il seguente prospetto:

a) aliquota da appilcare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che si utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto *a)* 6,50 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati, 6,50 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6,50 per mille, sono esclusi gli immobili adibiti a garage;

e) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni all'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologia:

e.1) organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

e.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni 6 per mille;

2. *(Omissis);*

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condiziorsi dall ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabttabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con racaomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruziane a restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno dutrante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto a altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma siapplicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA

Il comune di OLTRESSENDA ALTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) nella misura del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come previsto dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Il comune di OPPIDO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la relazione allegato *A* predisposta dall'ufficio tributi che fissa le tariffe, le aliquote delle tasse, dei tributi e delle imposte comunali per 1999 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

RELAZIONE

SULLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE FELLE ALIQUOTE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DI TASSE, TRIBUTI ED IMPOSTE COMUNALI PER L'ANNO 1999

Omissis

Imposta comunale sugli immobili

Per l'amo 1999 viene confermata l'aliqota unica del 6 per mille, e la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; tale detrazione spetterà anche alle cooperative edilizie a proprità indivisa per le abitazioni destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, (stabilita con deliberazione n. 11/C.C. del 28 febbraio 1997). Si evidenzia che la disciplina di tale imposta è stata oggetto di nuova regolamentazione approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 73 del 31 ottobre 1998.

COMUNE DI ORBASSANO

Il comune di ORBASSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) 6,25 per mille aliquota ordinaria;

b) 4,50 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale o concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado:

c) 8 per mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, diversi dai pecedenti, da qualunque soggetto posseduti e non locati da almeno due anni;

di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000 (art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

(Omissis).

COMUNE DI ORCIANO DI PESARO

Il comune di ORCIANO DI PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di ridurre al 5 per mille l'aliquota da cui al precedente punto 1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. di dare atto altresì che viene effettuata la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ORCO FEGLINO

Il comune di ORCO FEGLINO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili per tutti i casi di applicazione.

(Omissis).

COMUNE DI ORDONA

Il comune di ORDONA (provincia di Foggia) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, con le seguente detrazione dall'imposta:

di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ORINO

Il comune di ORINO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, fermo restando la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale, dando atto che:

l'art. 3 del regolamento comunale considera parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, a favore del proprietario o titolare di diritto reale di godimento;

l'art. 4 considera abitazioni principali quelle individuate nelle lettere *a), b), c), e)* dello stesso articolo del regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 3 febbraio 1999;

2. di far risultare che nell'art. 5 del regolamento sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI ORIOLO ROMANO

Il comune di ORIOLO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. già in vigore per l'anno 1998 rea seguente misura:

abitazioni (categoria da A/1 a A/8) non adibite ad abitazione principale da parte del soggeflo passivo dell'imposta: 5 per mille del valore imponibile;

ogni altro immobile di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: 4,5 per mille del valore imponibile.

(Omissis).

COMUNE DI ORMEA

Il comune di ORMEA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare, I.C.I., al 5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale così come individuata dal regolamento vigente approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 30 dicembre 1998 esecutiva ai sensi di legge, viene fissata in L. 200.000, in esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ORSENIGO

Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

a) 4,5 per mille per l'unità immbiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

b) 5,6 per mille per le altre fattispecie imponibili ai fini dell'I.C.I.;

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1999 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti e con le indicate modalità:

A. 1) il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1° gennaio 1999 il sessantesimo anno di età e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 21.000.000 lordi riferito all'anno 1998, reddito derivante unicamente dal percepimento di pensioni;

2) il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che alla data del 1° gennaio 1999 si trovi in condizione non lavorativa e che comunque mantenga lo «status di disoccupato» alla data del 31 maggio;

3) il proprietario dell'immobile che, non rientrando nelle due precedenti categorie, ritenga di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;

B. La detrazione di cui trattasi deve comunque essere apportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

C. L'unità immobiliare abitata deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, e i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcuna altra unità immobiliare.

D. I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1998;

il possesso degli altri requisiti richiesti, di cui al precedente punto *c).*

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 1999 alla segreteria del comune di Orsenigo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempesti va la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previte dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione dell'autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

COMUNE DI ORSOMARSO

Il comune di ORSOMARSO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille, detrazione complessiva per abitazione principale unica per tutti L. 200.000;

2. la tariffa è valida per tutti gli immobili presenti nel comune di Orsomarso, senza alcuna distinzione.

(Omissis).

COMUNE DI ORTUCCHIO

Il comune di ORTUCCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta del responsabile del servizio tributi, che deve intendersi integralmente riportata nel presente dispositivo;

confermare l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI OSIMO

Il comune di OSIMO (provincia di Ancona) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria del 6,4 per mille;

aliquota ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 9 per mille da applicare agli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

elevazione della detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 limitatamente ai soggetti passivi anziani (che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 1999) che vivono soli o in coppia (come da risultanze anagrafiche), sono proprietari della sola abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che hanno conseguito nel 1998 un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a: L. 14.000.000 per quelli che vivono soli; L 21.000.000 (complessivi per quelli che vivono in coppia).

(Omissis).

COMUNE DI OSMATE

Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

aliquota abitazione principale 4 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

2. di dare atto che la detrazione spetta una volta sola per l'abitazione e relative pertinenze di proprietà nella quale il contribuente risiede anagraficamente.

(Omissis).

COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO

Il comune di OSSAGO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili agibili e non locati;

aliquota del 6 per mille per le altre tipologie di immobili;

detrazione per l'abitazione principale di L 300.000 a favore dei pensionati soli il cui reddito è costituito da sola pensione minima ed a favore dei nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale;

detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 per i contribuenti non rientranti nella casistica di cui al punto precedente.

(Omissis).

COMUNE DI OTTIGLIO

Il comune di OTTIGLIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per la abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OVARO

Il comune di OVARO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinarre per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,50 per mille indistintamente per tutti i tipi di immobili;

2. di stabilire in L. 220.000 indistintamente per tutti i tipi di contribuente, la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Il comune di OZZANO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

si confermano per l'anno 1999 tutte le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 1998, come risultanti dalle deliberazioni di giunta comunale n. 423 del 18 dicembre 1997 e n. 44 del 24 febbraio 1998 (entrambe confermate con la sopra citata delibera del consiglio comunale n. 19 del 26 febbraio 1998). I redditi di riferimento per la detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi individuati con l'atto del consiglio comunale n. 183 del 27 dicembre 1996, vengono adeguati, per l'anno 1999, in misura pari all'1,9%, con riferimento all'indice ISTAT agosto 1998;

in aggiunta alle fattispecie già individuate negli atti deliberativi adottati per l'anno 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota ridotta per abitazione principale si intenderà applicabile alle fattispecie imponibili equiparate all'abitaaione principale di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, che verrà adottato nel corso della presente seduta consiliare.

(Omissis).

COMUNE DI OZZANO MONFERRATO

Il comune di OZZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OZEGNA

Il comune di OZEGNA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 quale aliquota base per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille;

di dare atto che si intende applicata la riduzione per la prima casa pari a L. 200.000. a norma dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 collegata alla manovra finanziaria 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI OZZERO

Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue;

a) aliquota ordinaria del 6 per mille;

b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) aliquota del 5,5 per mille da applicare alle autorimesse private magazzini, ecc. accatastati alle categorie C2 e C6 asserviti all'abitazione principale;

di confermare in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PACHINO

Il comune di PACHINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili ex decreto legislativo n. 504/1992 è fissata nella seguente misura:

a) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;

2. la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PADRU

Il comune di PADRU (provincia di Sassari) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PAGANI

Il comune di PAGANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

che l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 è nella misura del 6,5 per mille e nella misura ridotta del 5 mille per l'abitazione principale estesa alle unità immobiliari pertinenziali anche aventi rendita catastale autonoma;

che la detrazione per l'abitazione principale è di L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; la stessa è elevata a L. 350.000 per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi aventi fiscalmente a carico, il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall'A.S.L. di appartenenza e comunicata all'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 12 del regolamento I.C.I. approvato del C.C. il 26 marzo 1998, verbale n. 31, come modificato ed integrato con verbale 72 del 22 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PAGANICO SABINO

Il comune di PAGANICO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è fissata nella misura del 6 per mille del valore degli immobili assoggettati all'imposta ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PAGAZZANO

Il comune di PAGAZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,50 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per fabbricati dichiarati inagibili od inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condzioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. È prevista l'esenzione totale a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di fabbricati inagibili o inabitabili; l'esenzione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2, regolamento comunale, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

(Omissis).

8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alla modalità di applicazione dell'imposta dei terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI PAGNONA

Il comune di PAGNONA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PALAGIANO

Il comune di PALAGIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. della misura unica del 5.50 per mille (uguale a quella già determinata per l'anno 1998).

(Omissis).

COMUNE DI PALERMO

Il comune di PALERMO ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per la categoria «Abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili» al 5 per mille;

confermare l'aliquota per la categoria «Altri fabbricati» al 5,2 per mille.

La conferma della detrazione I.C.I. di L. 300.000 e, comunque, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai soggetti passivi del tributo in parola in possesso dei seguenti requisiti:

1) che al 1° gennaio 1999 abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed 55° anno di età per le donne;

2) che percepiscono un reddito imputabile al nucleo familiare, che non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi, maggiorata del 100%;

3) che siano titolari del diritto di proprietà o usufrutto per unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

4) che non venga effettuata alcuna locazione totale o parziale dell'immobile adibito ad abitazione principale;

5) che non siano proprietari di altri immobili nel territorio comunale.

I richiedenti della detrazione di cui sopra dovranno, a pena di decadenza produrre apposita domanda di cui si allega una copia, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1998 al comune di Palermo Ripartizione servizi tributari ufficio I.C.I. via Roma n. 235, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; detta domanda deve contenere sia la richiesta della maggiore detrazione sia la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 o dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

I contribuenti che avranno inviato la citata domanda corredata dal documento della denuncia dei redditi per l'anno 1998 (modello 201, 101, 730, 740), terranno conto al momento del pagamento delle rate della maggiore detrazione.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PALLARE

Il comune di PALLARE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nelle misure sottoindicate:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,50 per mille, detrazione L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PALMA CAMPANIA

Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è fissata al 5 per mille;

2. stabilire che la riduzione di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PARABIAGO

Il comune di PARABIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare e fissare, per l'anno 1999, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare e fissare nell'importo di L. 215.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PARRE

Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PARUZZARO

Il comune di PARUZZARO (provincia di Novara) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille con la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzioni in base aliquota di cui sopra sino a concorrenza del suo ammontare;

2. di precisare che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. a condizione in cui la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PATTI

Il comune di PATTI (provincia di Messina) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota nella misura del 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: aliquota nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PATÙ

Il comune di PATÙ (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura del 6,5 per mille per le unità immobiliari e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PEDASO

Il comune di PEDASO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire nella misura unica del 6 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

stabilire in L. 220.000 la detrazione dall'imposta sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PENNA IN TEVERINA

Il comune di PENNA IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

dato atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale resta determinata in L. 200.000;

ritenuto quindi alla luce della analisi della situazione del comune di Penna in Teverina, dover procedere ad aumentare e diversificare le tariffe I.C.I. come di seguito esposto:

a) a carico di proprietari che risiedano nell'immobile (prima casa): tariffa del 5 per mille;

b) a carico di proprietari che non risiedano nell'immobile (seconda casa etc.): tariffa del 5,5 per mille;

c) a carico di proprietari, residenti o meno, che eseguano interventi, volti al recupero della unità immobiliare in oggetto, perché inagibili o inabitabili, o finalizzati al recupero di tali immobili di interesse artistico od architettonico, o infine volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero all'utilizzo di sottotetti, sempre e comunque qualora l'immobile in oggetto si trovi nel centro storico: tariffa agevolata del 4 per mille;

(Omissis);

per l'anno 1999 determinare l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura aumentata e diversificata come esposto in narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

Il comune di PENNA SANT'ANDREA (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 504/1992, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PERANO

Il comune di PERANO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PERFUGAS

Il comune di PERFUGAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 venga determinata applicando alla base imponibile l'aliquota del 4,5 per mille;

detrazione per immobile adibito ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERGOLA

Il comune di PERGOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle misure di seguito specificate:

aliquota ordinaria: 5,80 per mille;

aliquota per abitazioni locate: 6,50 per mille;

aliquota per abitazioni sfitte: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PESARO

Il comune di PESARO ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 le aliquote, nonché riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili così quantificate:

a) aliquota 4,7 per mille per l'unità immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

b) aliquota 4,7 per mille per l'unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;

c) aliquota 4,7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;

d) aliquota 4,7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale;

e) aliquota 4,7 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte al catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l'abitazione principale;

f) aliquota 7 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie da A1 ad A9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente vuote;

g) aliquota 4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili;

h) aliquota 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

i) la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 350.000 per i seguenti casi:

1) contribuenti pensionati titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1999 con un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

2) contribuenti titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico.

(Omissis).

COMUNE DI PESCAGLIA

Il comune di PESCAGLIA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 nella misura unica del 6,20 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI PESCATE

Il comune di PESCATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, in merito all'applicazione della misura dell'I.C.I. per l'anno 1999, tutto quanto deciso per l'anno 1998, che per miglior chiarezza qui di seguito si riporta:

1. di approvare per l'anno 1999 la seguente regolamentazione dell'aliquota I.C.I. differenziata e delle detrazioni:

A) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti gli immobili ad esclusione delle case non affittate;

B) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate, ai sensi dell'art. 3, comma 53 punto 2, della Legge n. 662/1996;

C) di elevare la detrazione dall'imposta stabilendo che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 230.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996;

D) di aumentare, altresì, la detrazione dell'imposta per le famiglie con reddito complessivo lordo fino a L. 20.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per coniuge a carico e di ulteriori L. 2.000.000 per ogni figlio o familiare a carico, dietro presentazione di apposita istanza, corredata di copia della dichiarazione dei redditi, da inoltrare entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, stabilendo che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in possesso dei citati requisiti di reddito, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 400.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55 punto 3, della legge n. 662/1996;

E) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

F) di esonerare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, precisando che detto esonero è applicato limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI PESCHE

Il comune di PESCHE (provincia di Isernia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di rideterminare, per l'anno 1999, *(omissis)* l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, anziché in quella del 5,85 per mille, come da delibera di C.C. n. 11 dell'11 marzo 1999.

(Omissis).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Il comune di PESCHIERA BORROMEO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate per l'anno 1998 sulla base del prospetto seguente:

a) immobili ad uso abitativo utilizzati dal proprietario come abitazione principale: 5,5 per mille;

b) immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

c) terreni e fabbricati ad uso diverso da quello abitativo: 6 per mille;

d) immobili ad uso abitativo non compresi nei casi *a)* e *b)* (case non locate, date in locazione a non residenti, foresterie): 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA

Il comune di PETRELLA TIFERNINA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire e confermare per l'anno 1999, a seguito di istituzioni dell'I.C.I. in favore dei comuni, l'applicazione dell'aliquota pari al 5,25 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PETRURO IRPINO

Il comune di PETRURO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale suglil immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PETTINEO

Il comune di PETTINEO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

Il comune di PETTORAZZA GRIMANI (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale suglil immobili (I.C.I.) dovuta per il 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di rinviare al vigente regolamento sulla disciplina dell'I.C.I. per quanto attiene i limiti della detrazione dell'imposta e delle agevolazioni.

(Omissis).

COMUNE DI PIAGGE

Il comune di PIAGGE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille, per l'anno 1999 e pertanto senza diversificazione con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, senza agevolazioni in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PIAN DI MELETO

Il comune di PIAN DI MELETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANEZZA

Il comune di PIANEZZA (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutti gli immobili ad eccezione:

a) degli alloggi non locati per i quali l'aliquota viene fissata al 6 per mille;

b) delle unità immobiliari inagibili o inabitabili a seguito di intervento di recupero edilizio l'aliquota viene determinata in ragione del 3 per mille, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità dell'immobile.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità dovrà essere provato nei modi previsti dall'art. 5 del regolamento per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili.

L'aliquota di cui sopra è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. *Fissare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazioni* principali in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIANORO

Il comune di PIANORO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili fissate per l'anno 1998 anche per il 1999 come di seguito descritto:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, o abitazione sulle stesse;

5,4 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

7 per mille per le abitazioni non locate;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PICERNO

Il comune di PICERNO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) resta confermata l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita a prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

Il comune di PIEDIMONTE MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 5 per mille;

aliquota del 5 per mille per unità immobiliari il cui soggetto passivo, alla data del 1° gennaio, abbia concesso l'abitazione di cui è proprietario, in locazione o comodato;

aliquota del 5 per mille per unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale.

Ulteriore detrazione sull'abitazione principale di L. 100.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista per i seguenti soggetti passivi:

1) lavoratori in mobilità o in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a 15.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

2) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

3) pensionati che alla data del 1° gennaio 1999 abbiano già compiuto il 65° anno di età, che siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente eventualmente compresivo di posto d'auto o box, cantina area pertinenziale, che abbiano un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 12.000.000 annui lordi riferiti all'anno 1998;

4) soggetti passivi che alla data del 1° gennaio nel proprio nucleo familiare convivente, nell'abitazione oggetto di detrazione, comprendano uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 più 2.000.000 per ogni persona a carico.

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra i soggetti interessati dovranno avanzare domanda all'ufficio tributi dell'ente, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra entro e non oltre il termine di versamento della prima rata gli stessi terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione.

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nelle misure riportate in premessa narrativa;

2. di dare atto che i soggetti passivi sono tenuti alle presentazione della domanda entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, ed il versamento deve essere effettuato in due rate, la prima nel mese di giugno pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso nel primo semestre e la seconda, a saldo, dal 1° al 20 dicembre.

(Omissis).

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Il comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999 l'aliquota del 5 per mille per tutte le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano come abitazioni, e l'aliquota del 6 per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari diverse dalle abitazioni e determina l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per le unità inmobiliari iscritte nel catasto urbano alla categoria «D»;

2. di precisare che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

5. di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI PIEDIMULERA

Il comune di PIEDIMULERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, con decorrenza 1° gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, confermando la detrazione per la prima abitazione nell'importo di L. 200.000;

2. di stabilire nella misura del 2 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) agevolata a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di recupero indicati all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma del reolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, e dell'art. 8, comma 1, del regolamento comunale per la disciplina delle esenzioni e agevolazioni fiscali e tariffarie.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAVAIRANO

Il comune di PIETRAVAIRANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 1999 senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e precisamente:

riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997);

detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammortare) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO

Il comune di PIEVE D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per quanto riguarda le aree fabbricabili e le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e loro pertinenze;

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille per tutti gli altri immobili e loro pertinenze;

3. di determinare per l'anno 1999 la seguente detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

L. 270.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e loro pertinenze, per tutte le categorie catastali comprese nel gruppo «A»;

4. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille ivi compresa la detrazione di L. 270.000. per quanto riguarda le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Il comune di PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire con effetto dal 1° gennaio 1999 l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, nella misura del 4 per mille per tutti i tipi di immobili senza alcuna differenziazione;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dallart. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito ai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per veriticare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinzione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE TORINA

Il comune di PIEVE TORINA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999:

l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale, e la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a L. 250.000 come già stabilito per l'anno 1998 con atto consiglio comunale n. 10 del 24 aprile 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

Il comune di PIGNATARO INTERAMNA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare e stabilire, per l'anno 1999, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. del comune di Pignataro Interamna pari al 4,5 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalità stabilite dall'art. 2 e seguenti del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni, come da allegate tabelle ove sono riportate le riduzioni e detrazioni di imposta.

(Omissis).

a) Misura delle aliquote:

fabbricati 4,5 per mille;

aree fabbricablii 4,5 per mille;

b) Riduzioni/detrazioni di imposta:

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati riduzione del 50%;

abitazione principale detrazione di imposta di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE

Il comune di PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:*

aliquota I.C.I. 6 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

2. di non o di avvalersi delle facoltà offerte dalla sopracitata normativa.

(Omissis).

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA

Il comune di PIOBESI D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI PIOLTELLO

Il comune di PIOLTELLO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le medesime aliquote vigenti per l'anno 1998, nella seguente misura:

5,3 per mille per abitazione principale e sue pertinenze;

6 per mille per altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;

2. di dare atto che per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale è stabilita nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIOMBINO DESE

Il comune di PIOMBINO DESE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto di confermare per il 1999 l'aliquota al 5 per mille in conformità anche alle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali limitrofe e le altre agevolazioni già vigenti per l'anno 1998:

A) considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero a sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

B) avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8, terzo comma, ultimo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiunto dall'art. 3, *primo comma del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito* in legge 9 maggio 1997, n. 122, si aumenta la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 alle seguenti condizioni e modalità:

1) soggetti assistiti economicamente dal comune: oppure soggetti che versano in precarie condizioni economiche, pur non assistite dal comune, le cui condizioni di disagio economico-sociale siano accertate dall'ufficio assistenza;

2) l'unità immobiliare deve costituire l'unico fabbricato in possesso del soggetto richiedente ovvero dell'unità familiare cui appartiene;

3) l'unità immobiliare deve risultare censita al catasto erariale in una delle seguenti categorie:

A/2 Abitazione di tipo civile;

A/3 Abitazione di tipo economica;

A/4 Abitazione di tipo popolare;

A/5 Abitaziane di tipo ultra popolare;

A/6 Abitazione di tipo rurale;

4) la maggior detrazione spetta solo se sussistono tutte le condizioni da 1) a 3);

5) la maggior detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o concessa in comodato a terzi, anche se parenti;

6) la maggior detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

7) i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere, sotto pena di decadenza del beneficio, a quanto segue:

a) presentare apposito domanda al comune entro il mese di aprile dell'anno di imposta, documentando, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonché la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare;

b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento dell'imposta I.C.I.;

8) l'ente si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille e le agevolazioni di cui in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI PISCINA

Il comune di PISCINA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di dare atto che per l'anno 1999, saranno vigenti sul territorio comunale, le seguenti aliquote I.C.I.:

4.5 per mille abitazione principale;

5.5 per mille abitazione diversa dalla principale;

detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PISTICCI

Il comune di PISTICCI (provincia di Matera) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di modificare per i motivi espressi in narrativa la propria deliberazione n. 214 del 5 marzo 1997, in premessa richiamata, nel senso che l'aliquota I.C.I. relativa al 1999 per tutti gli altri immobili viene aumentata dal 5,50 per mille al 7 per mille;

2. per il resto della deliberazione sopracitata e precisamente l'esenzione per la prima casa, resta invariata a L. 200.000;

3. di confermare l'aliquota della prima casa al 4 per mille, così come stabilita con deliberazione n. 85 del 23 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PISTOIA

Il comune di PISTOIA ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili:

l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

l'aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

l'aliquota nella misura ridotta del 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi aventi residenza anagrafica in questo comune, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

l'aliquota ridotta nella misura del 4,6 per mille per le unità immobiliari, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

l'aliquota ridotta nella misura del 4,6 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado in senso ascendente o discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;

l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili — accertate o dichiarate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 — o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, cioé immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e posti in zone classificate nel vigente piano regolatore generale del comune come A, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti; tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di dare atto che la detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a L. 500.000, qualora il soggetto passivo sia disabile totale, o abbia nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima situazione, e con un reddito complessivo familiare lordo, per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, non superiore a lire 40 milioni, escluso il reddito dell'unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione ed oltre ad eventuali indennità di accompagnamento.

(Omissis).

COMUNE DI PLESIO

Il comune di PLESIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per abitazioni principali e secondarie con le riduzioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI PODENZANA

Il comune di PODENZANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

1) abitazione principale: 5,75 per mille;

2) altri fabbricati: 6,75 per mille;

3) fabbricati cat. C/2: 5 per mille;

4) fabbricati invenduti realizzati da imprese: 4 per mille (art. 3 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili);

di dare atto che le maggiori detrazioni per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale sono previste dall'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 30 novembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO

Il comune di POGGIO SAN LORENZO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

b) aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

2. di fissare nella misura minima di L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIOREALE

Il comune di POGGIOREALE (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare per l'anno 1999, per i motivi di cui in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

di elevare per l'anno 1999 da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza della relativa imposta.

(Omissis).

COMUNE DI POGNANO

Il comune di POGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. conferma l'aliquota d'imposta e la detrazione d'imposta di L. 200.000 sulla prima casa, stabilita con deliberazione di giunta numero 27/1997 ed eleva al 6 per mille l'aliquota sulla seconda casa sfitta.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota rimane fissata anche per il 1999 nella misura unica del 5 per mille.

COMUNE DI POJANA MAGGIORE

Il comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura unica del 4,5 per mille;

2. per l'anno 1999 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche viene stabilita in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMPIANO

Il comune di POMPIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5,5 per mille per abitazione principale;

6 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale, terreni, aree fabbricabili, ecc.;

2. di determinare, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di aumentare, per i motivi citati in premessa, la suddetta detrazione a L. 300.000 a favore dei soggetti passivi la cui unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale abbia un valore catastale non superiore a L. 70.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMPONESCO

Il comune di POMPONESCO (provincia di Mantova) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di confermare inoltre la detrazione per la prima abitazione fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI POMPU

Il comune di POMPU (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è fissata nel 4 per mille;

la detrazione è stabilita nella misura unica di L. 200.000 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PONTECURONE

Il comune di PONTECURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di mantenere a L. 300.000 la deduzione per abitazione principale per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI PONTEDERA

Il comune di PONTEDERA (provincia di Pisa) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e stabilendo contestualmente sia una riduzione della stessa al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale che una maggiorazione al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locati;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo numero 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene elevata a L. 400.000 a favore dei soggetti passivi che comprendano nel nucleo familiare soggetti handicappati gravi certificati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 104/1992 e che presentino un reddito annuo pro-capite imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 12.000.000; tale agevolazione viene concessa a seguito di istanza da produrre entro il 30 giugno 1999 corredata dalla certificazione sopracitata e dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1998 di tutti i componenti il nucleo familiare, in mancanza potrà essere prodotta autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, restando salva la facoltà per il comune di richiedere la documentazione in un momento successivo.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Il comune di PONTE DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote già deliberate per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

5 per mille abitazione principale e terreni agricoli;

6 per mille aliquota ordinaria.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE LAMBRO

Il comune di PONTE LAMBRO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, per tutti i casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di fissare altresì l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

4. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi è stata prevista in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PONTELANDOLFO

Il comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le tariffe e prezzi pubblici, nonché la misura delle tasse e delle imposte in vigore per l'anno 1998, approvandole, insieme con i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, contestualmente al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 della legge n. 446 del 15 dicembre 1997, così come allegati al presente atto;

(Omissis).

I.C.I. aliquota del 5 per mille, detrazione abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI PONTENURE

Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, nelle misure seguenti:

al 5,60 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);

al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;

al 4 per mille l'aliquota per le unità oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggeteto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PONTESTURA

Il comune di PONTESTURA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999: aliquota ordinaria unica nella misura del 5,5 per mille;

2. *(Omissis)*;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PONTREMOLI

Il comune di PONTREMOLI (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per il corrente anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):

aliquota 6,8 per mille per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, ecc.,

aliquota ridotta del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

aliquota ridotta del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. di confermare per il corrente anno 1999, l'aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo quanto previsto dalla deliberazione di consiglio comunale n. 84 del 24 dicembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, citata in premessa, qui integralmente richiamata, specificando che il limite di reddito di L. 18.000.000 deve essere riferito all'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PORNASSIO

Il comune di PORNASSIO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1999 per tutti i soggetti passivi e per tutti i tipi di immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 300.000 così come era stata determinata nell'anno 1998. Se l'unità immobiliare viene adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;

3. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 e s.m.i. ed altresì dalle altre disposizioni di legge vigenti;

4. di dare atto che l'imposta in oggetto è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI PORTALBERA

Il comune di PORTALBERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, *omissis*, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO RECANATI

Il comune di PORTO RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:

a) per l'abitazione principale l'aliquota è nella misura del 5 per mille;

b) per tutte le altre unità immobiliari l'aliquota è nella misura del 6,80 per mille;

2. di elevare per l'anno 1999 a norma del comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I., relativa all'abitazione principale, in favore di tutti quei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) pensionati, il cui nucleo familiare sia composto dal richiedente, dal coniuge a carico e dai figli a carico ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi un reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a L. 1.400.000 (comprensivo di qualsiasi pensione, assegno o indennità) e il cui nucleo familiare non abbia altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Viene escluso dal computo delle altre proprietà immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente con la stessa o autonomamente come C/6;

c) soggetti passivi proprietari di una sola abitazione di tipo economico cat. A/3 o di tipo popolare cat. A/4) ed annesso garage classificato nella stessa categoria catastale della abitazione o autonomamente nella categoria catastale C/6. In tale caso devono essere comunque rispettate le disposizioni che consentivano la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. dare atto che i soggetti sopra citati detraggono dall'imposta dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 300.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di dare atto che coloro i quali hanno già beneficiato della riduzione per l'anno 1998 e precedenti non dovranno produrre domanda; l'obbligo resta per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 1, ne richiedono i benefici per l'anno 1999. A tale riguardo la domanda verrà indirizzata al comune ed inoltrata entro il 30 giugno 1999 su apposito modulo, messo a disposizione dell'amministrazione.

Alla domanda dovranno essere allegati, anche mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 403/1998, a seconda dei casi la seguente documentazione:

a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap: copia certificazione rilasciata dall'U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 attestante che il soggetto a carico è portatore di handicap;

b) pensionati:

1) copia certificato di pensione; avviso pagamento, vaglia, ect., dimostrante il rateo mensile complessivo di pensione;

2) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che l'abitazione per cui viene chiesta la maggiore detrazione è la prima ed unica proprietà immobiliare e il nucleo familiare (qualsiasi componente) non possiede altre proprietà immobiliari su tutto il territorio dello Stato. Viene esluso dal computo delle altre proprietà immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente autonomamente o come categoria C/6·

c) soggetti passivi proprietari di una sola abitazione di tipo economico (cat. A/3 o di tipo popolare (cat. A/4): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che l'abitazione per cui viene richiesta la maggiore detrazione è la prima ed unica casa di proprietà dell'intero nucleo familiare, su tutto il territorio dello Stato. Viene escluso dal computo il garage costituente pertinenza dell'abitazione principale accatastato con la stessa o autonomamente come categoria catastale C/6;

3) dare atto che rimane invariato l'importo di L. 200.000 quale detrazione applicabile da tutti quei soggetti nei confronti dei quali non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1.

(Omissis);

di dare atto che per quanto non disciplinato in modo specifico con il presente atto si rinvia alla normativa in vigore.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA

Il comune di PORTO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

abitazione principale: 6 per mille;

altri fabbricati: 6,5 per mille,

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO VIRO

Il comune di PORTO VIRO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura così diversificata:

fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille,

abitazione secondaria e aree fabbricabili: 7 per mille;

altri fabbricati e terreni agricoli: 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di determinare, per l'abitazione principale e sue pertinenze, le seguenti maggiori detrazioni in relazione a particolari situazioni di carattere sociale:

persone titolari di solo reddito di pensione sociale o invalidità (con importo non superiore alla pensione sociale e di quello relativo alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione per L. 320.000;

persone sole titolari di solo reddito riferito a lavoro dipendente di importo annuo (riferito all'anno precedente non superiore a L 16.000.000 e a L 12.000.000 se derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attività autonoma: detrazione per L. 270.000;

nucleo familiare composto da più persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a L 12.000.000 per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi e per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti i componenti, anche se privi di reddito: detrazione per L 270.000.

(Omissis).

COMUNE DI POSITANO

Il comune di POSITANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta I.C.I. nel modo seguente:

1) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.);

3) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 7 per mille;

4) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;

5) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: 6 per mille;

6) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

di stabilire, per l'anno 1999, la quota esente a L 300.000 esclusivamente per i residenti e limitatamente alla prima casa;

di stabilire un aumento della detrazione per abitazione principale da L 300.000 a L 400.000 nei confronti di coloro che siano proprietari di un solo immobile costituente abitazione principale e si trovino nelle seguenti condizioni:

1) pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidità civile, single (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1998 non superiore a L 14.563.000;

2) pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidità civile, con reddito complessivo 1998 di tutto il nucleo familiare non superiore a L 23.523.000 più L 1.800.000 per ogni persona a carico;

L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinata alle condizioni che il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C\6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione in ogni caso non si estende alle pertinenze.

Allo scopo di cui ai punti 1) e 2) si precisa:

a) per reddito complessivo si intende:

redditi assoggetabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);

interessi sui debiti bancari, postali, ecc..

rendite di capitali, titoli di stato, obbligazioni;

somme e contributi erogati da enti pubblici e privati;

b) per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

c) per abitazione principale si intende:

quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire della predetta agevolazione devono presentare all'ufficio tributi del comune:

situazione familiare al 1° gennaio 1999;

dichiarazione dei redditi o mod. 101 di tutto il nucleo familiare relativi ai redditi 1998;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'immobile per cui si richiede l'ulteriore detrazione sia abitazione principale e l'unico immobile di proprietà del richiedente;

di chiedere, presso l'ufficio provinciale delle poste e telecomunicazioni di Salerno, in aggiunta a quello del concessionario della riscossione, un numero di conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale servizio I.C.I., al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento.

(Omissis).

COMUNE DI POSTA

Il comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POVEGLIANO

Il comune di POVEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'impresa comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,9 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili fissando la detrazione in L 300.000 a favore dei contribuenti appartenenti a:

famiglie composte da 1 o 2 persone che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. comprensiva della maggiorazione sociale (se la famiglia è composta da una sola persona) e non superiore al doppio di tale ammontare (se la famiglia è composta da due persone), e dichiarino, inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI POZZOL GROPPO

Il comune di POZZOL GROPPO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, dando atto che la detrazione per la prima casa è di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POZZONOVO

Il comune di POZZONOVO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura di cui alle premesse e, precisamente:

a) abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente accatastate rispetto all'abitazione principale: 5,5 per mille;

b) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, destinati ad abitazione principale di ascendenti, discendenti e/o affini di primo grado: 5,5 per mille;

c) alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5 per mille;

d) alloggi non locati: 7 per mille;

e) aree edificabili:

a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla individuazione dell'area come «area fabbricabile» senza che la stessa venga utilizzata coerentemente alla sua destinazione d'uso: 7 per mille;

nelle altre ipotesi: 5,5 per mille;

f) per tutti gli altri immobili: 5,5 per mille;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. di innalzare la suddetta detrazione a L. 300.000 a favore di quei contribuenti che si trovano in condizione di particolare disagio economico e sociale che ne facciano motivata e documentata richiesta almeno 45 giorni prima della data di scadenza della prima rata;

4. di stabilire:

che la richiesta di cui al precedente punto 3 venga istruita congiuntamente dall'assistente sociale e dall'apposita commissione comunale che si occupa dei contributi alle persone disagiate, che dovranno sottoporre all'esame della giunta comunale — entro i venti giorni successivi alla presentazione della richiesta — una relazione sulla situazione del richiedente corredandola con il loro parere sulla concedibilità a meno della maggior detrazione;

che la giunta comunale deliberi sulla richiesta entro i dieci giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente capoverso;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PRALI

Il comune di PRALI (provincia di Torino) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, nell'esercizio delle facoltà attribuite alle amministrazioni comunali dall'art. 4 lettera *a)*, n. 6 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRAMAGGIORE

Il comune di PRAMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, che risultano essere le seguenti:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota ridotta abitazione principale 5,3 per mille.

2. di dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale è applicabile unicamente per l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

Il comune di PRATA DI PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:

un'aliquota pari al 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

la conferma dell'aliquota unica pari al 5 per mille per tutti gli altri immobili;

la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000;

l'aumento della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.);

b) reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare, riferito al 1998, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'INPS, elevato di L. 1.000.000 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo;

c) non aver venduto nel 1998 beni immobili per un valore superiore a L. 50.000.000;

d) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.

Le condizioni devono sussistere a far data dal 1° gennaio 1999.

Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al comune entro il termine di versamento dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

Il comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 I.C.I. nella misura del 5 per mille, in esecuzione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO PRAD AM STILFERJOCH

Il comune di PRATO ALLO STELVIO PRAD AM STILFERJOCH (provincia di Bolzano) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sul territorio del comune di Prato allo Stelvio vengono determinati l'aliquota nonché l'importo di detrazione come di seguito:

a) l'aliquota d'imposta viene determinata in 4 per mille;

b) l'importo di detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinato in L. 550.000.

(Omissis).

COMUNE DI PREMANA

Il comune di PREMANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;

2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;

3. *(Omissis)*;

4. di dare ano che oltre all'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui ai precedenti punti, saranno applicate le esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dal regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21 dicembre 1998, esecutiva Co.Re.Co. Atti n. 225 del 30 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PREMARIACCO

Il comune di PREMARIACCO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare a decorrere dall'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) terreni agricoli 4,5 per mille;

b) abitazioni principali e relative pertinenze 4,5 per mille;

c) aree fabbricabili 5 per mille;

d) altri fabbricati 5 per mille;

e) unità immobiliare inagibili o inabitali per i quali si procede ad interventi di recupero, con lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1999, 2 per mille per gli anni dal 1999 al 2001 compresi;

f) unità immobiliari inagibili o inabitabili per i quali non si procede ai relativi lavori di recupero 6 per mille;

2. per gli immobili di cui al punto *e)*, i proprietari soggetti passivi dovranno presentare all'amministrazione comunale per gli anni di riferimento (1999 2000 2001) entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, una autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'esecuzione dei lavori di recupero degli stessi immobili;

3. di determinare, per l'anno 1999, nella misura annua di L. 500.000, comunque fino a concorrenza dell'imposta, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, titolari di reddito di qualsiasi natura, con esclusione del reddito prodotto dalla stessa abitazione, di importo pari od inferiore all'importo minimo delle pensioni I.N.P.S., se appartenenti a famiglie monoreddito, o con redditi non superiori al doppio della pensione I.N.P.S. se appartenenti a nuclei plurireddito; viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente il nucleo privo di reddito;

4. le situazioni esposte nel punto 3) dovranno essere adeguatamente documentate, presentando all'amministrazione comunale, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, una dichiarazione con allegata copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente che attesti il diritto alla maggiore detrazione di L. 500.000;

5. per le altre unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, diverso da quello di cui al punto 3), la detrazione resta fissata a L 200.000 fino alla concorrenza dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PREMOLO

Il comune di PREMOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, in conformità alle disposizioni normative vigenti

(Omissis).

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare in L. 250.000, a parziale modifica della deliberazione commissariale n. 502 del 27 ottobre 1998, la detrazione per l'abitazione principale, per il 1999, dando datto che l'aliquota rimane confermata nel limite minimo previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 4 per mille;

di dare atto che l'aliquota ordinaria I.C.I. rimane fissata al 5,5 per mille così come stabilito con delibera commissariale n. 502 del 27 ottobre 1998;

confermare in ogni altra sua restante parte la delibera commissariale n. 502 del 27 ottobre 1998.

(Omissis).

Avvertenza: la deliberazione commissariale n. 502 del 27 ottobre 1998 del comune di Priolo Gargallo è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 24 del 30 gennaio 1999, a pag. 30 prima colonna.

COMUNE DI PRUNETTO

Il comune di PRUNETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PULA

Il comune di PULA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare i suddetti criteri per la disciplina delle tariffe e delle detrazioni inerenti l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

abitazione principale 5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 300.000;

altri immobili 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PULSANO

Il comune di PULSANO (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille per gli immobili al fine di assicurare entrate sufficienti per ottenere il pareggio economico del bilancio di previsione 1999;

di riconfermare per l'anno 1999 la detrazione minima di L. 200.000 per tutte le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI PUMENENGO

Il comune di PUMENENGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi della normativa richiamata e per le motivazioni sopradette, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I da applicare per l'anno 1999 a tutte le fattispecie imponibili al detto tributo.

(Omissis).

COMUNE DI QUISTELLO

Il comune di QUISTELLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nelle seguenti misure:

3 per mille per le unità immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si renderà applicabile per tre anni dalla data di fine lavori;

4,5 per mille per quanto riguarda l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

5,9 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali unità immobiliari censite alla categoria catastale «A» rispondenti alte seguenti caratteristiche:

a) non adibite ad abitazione principale e mantenute a disposizione dei contribuente;

b) non ricorrendo la fattispecie di cui alla lettera *a)* il proprietario non abbia dato la stessa in locazione;

2. di dare atto che per la dimostrazione della non applicabilità dell'aliquota del 7 per mille si rimanda a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

3. di confermare la detrazione ordinaria valida per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI RACINES - RATSCHINGS

Il comune di RACINES RATSCHINGS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di esentare i proprietari di un'abitazione principale nonché 2 garage con una estensione di 3 × 5 m ciascuna dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, mentre la tariffa rimane fissata con il 4 per mille;

2. di dare atto che per l'esenzione delle abitazioni principali negli edifici di esercizi alberghieri, industria ed artigianato c'è il presupposto dell'iscrizione separata delle unità nel catasto urbano.

(Omissis).

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

Il comune di RADDA IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

4,5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti o collaterali entro il secondo grado (vedi regolamento);

5,5 per mille per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc.) se pertinenze di abitazioni principali; studi professionali e fabbricati identificati catastalmente con i codici A/10 B C e D se utilizzati direttamente dal proprietario nell'esercizio di attività produttiva o professionale o concessi in affitto (con contratto debitamente registrato), a soggetti in possesso di partita I.V.A. e che abbiano individuato i locali stessi come sede principale o unità locale di loro attività produttive;

6,5 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc.,

2. *(Omissis)*;

3. di precisare che la detrazione ordinaria rimane determinata in L. 200.000.

Per le sotto indicate categorie la detrazione viene portata a L. 250.000:

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti ultrasessantacinquenni che vivono soli o in coppia proprietari di unica abitazione, con un reddito medio procapite inferiore o pari all'importo della pensione minima INPS relativa all'anno 1998 è elevata a L. 250.000.

In caso di contitolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, i requisiti devono essere posseduti da entrambi i soggetti.

I soggetti aventi diritto all'ulteriore detrazione dovranno produrre nelle forme e nei termini determinati dalla G.M. un atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza copie dei documenti mod. 201 rilasciato dall'INPS o idoneo documento comprovante redditi diversi da quelli da pensione e stato di famiglia.

(Omissis).

COMUNE DI RAMPONIO VERNA

Il comune di RAMPONIO VERNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili e loro pertinenze e di non praticare maggiori detrazioni e riduzioni fino a quando non si sarà definitivamente stabilito con precisione il gettito di tale imposta.

(Omissis).

COMUNE DI RAPINO

Il comune di RAPINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confemare l'aliquota dell'ICI per il 1999 nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI RAPONE

Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI RAVANUSA

Il comune di RAVANUSA (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta camunale sugll immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille rapportata al valore degli immobili;

stabilire, relativamente alla detrazione per la prima casa di abitazione, una maggiore detrazione di L 100.000 in favore dei contribuenti che abbiano compiuta sessantacinque anni di età il cui reddito non superi due volte il trattamento minimo di pensione e di L 200.000 in favore delle famiglie con portatori di handicap all'interno del nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI RAVARINO

Il comune di RAVARINO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota terreni agricoli 6,5 per mille;

aliquota aree fabbricabili 6,5 per mille;

aliquota altri fabbricati 6,5 per mille.

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

3. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è prevista la riduzione dell'imposta del 50 per cento;

4. di confermare tutte le agevolazioni e riduzioni previste nel regolamento I.C.I. approvato con atto del consiglio comunale n. 81 del 21 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RAVENNA

Il comune di RAVENNA, ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze;

aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2. di confermare, in L 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale da soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnanti dagli istituti autonomi per le case popolari;

3. di stabilire che sono equiparate all'abitazione principale:

le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al terzo grado che le occupano come abitazione principale;

le peninenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 C6 C7;

4. di aumentare a L 450.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti già stabiliti e specificati nella deliberazione di consiglio comunale n. 5212/7 del 6 febbraio 1998, con gli aggiornamenti riportati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ANNO 1999

DETRAZIONE FINO DI L. 450.000 PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Condizioni di base necessarie per il diritto alla maggiore detrazione

I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

Non determina comunque la perdita del diritto alla maggiore detrazione il possesso, in aggiunta all'abitazione principale, di proprietà immobiliari il cui reddito imponibile IRPEE sia inferiore a L 180.000.

Sono esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria:

A/1 (tipo signorile);

A/8 (ville);

A/9 (castelli e palazzi).

Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF/98.

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF/1998, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999.

Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione

A) Famiglie con due o più figli. Nucleo familiare con due o più figli a carico aventi i seguenti requisiti:

1) reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998 non superiore a lire 15 milioni pro-capite.

B) Famiglie di pensionati. Nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includa almeno un pensionato di oltre sessantacinque anni alla data 1° gennaio 1999 avente i seguenti requisiti:

1) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni per il primo componente aumentato di lire 14 milioni per gli altri ulteriori componenti.

C) Famiglie con portatori di handicap. Nuclei familiari che includono portatori di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidità civile non inferiore ai 2/3 avente i seguenti requisiti:

1) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.

D) Famiglie di giovani coppie. Nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti:

1) essere coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1° gennaio 1999;

2) reddito familiare complessivo imponibile IRPEE, riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.

E) Famiglie numerose. Nuclei familiari composti da 5 o più componenti aventi i seguenti requisiti:

1) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a lire 14,5 milioni pro-capite.

F) Famiglie a basso reddito. Nuclei familiari non beneficiari della ulteriore detrazione secondo quanto già previsto dalle lettere precedenti aventi i seguenti requisiti:

1) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a lire 14 milioni pro-capite.

G) Famiglie assistite. Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1° gennaio 1999.

COMUNE DI REINO

Il comune di REINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per quanto sopra esposto:

per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il comune di Reino, è confermata nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI REMANZACCO

Il comune di REMANZACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'armo 1999 che l'aliquota dell'ICI sia fissata in misura unica del 5,5 per mille;

2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti riduzioni:

2.1) riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili ai sensi di quanto stabilito dal regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.;

2.2) riduzioni previste per i terreni agricoli condotti direttamente, come sotto specificato:

2.2.1) sui primi 50 milioni di valore la riduzione è pari al 100%;

2.2.2) oltre i 50 milioni e fino a 120 milioni di valore, la riduzione è pari al 70%;

2.2.3) oltre i 120 milioni e fino a 200 milioni di valore, la riduzione è pari al 50%;

2.2.4) oltre i 200 milioni e fino a 250 milioni di valore, la riduzione è pari al 25%;

3. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni:

3.1) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000;

3.2) detrazioni maggiorate per l'abitazione principale (non cumulabili con la detrazione indicata al punto 3.1):

3.2.1) L. 280.000 per i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

reddito familiare lordo, relativo all'anno 1998, non superiore a lire 20 milioni, aumentato di lire 5 milioni per ogni familiare a carico, compreso il coniuge ed i figli di età inferiore a ventisei anni a carico;

che non siano proprietari di altri immobili, di autoveicoli di cilindrata superiore a 17 cv, di moto di cilindrata superiore a 100 cc., di natanti od aereomobili;

3.2.2) L. 350.000 per i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

reddito familiare lordo, relativo all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni, aumentato di lire 5 milioni per ogni familiare a carico, compreso il coniuge ed i figli di età inferiore a ventisei anni;

che non siano proprietari di altri immobili, di autoveicoli di cilindrata superiore a 15 cv, di moto di cilindiata superiore a 100 cc., di natanti od aereomobili;

3.2.3) L. 350.000 per i cittadini contribuenti in possesso della sola pensione sociale, che siano unici proprietari della sola casa di abitazione;

3.3) detrazioni per gli alloggi di proprietà degli IACP L. 300.000;

4. di stabilire che per reddito familiare lordo si intende il reddito familiare lordo imponibile ai fini IRPEF, calcolato ai sensi del decreto-legge n. 69/1988 convertito con modificazioni nella legge n. 153/1988 (assegno per il nucleo familiare) e precisamente:

1) il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati di età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte anche le sorelle ed i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

2) il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente;

3) alla formazione del reddito conconono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 20.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno familiare;

5. di stabilire che la detrazione maggiorata verrà concessa a chi presenterà opportuna domanda entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento della prima rata, completa della documentazione attestante i redditi prodotti nell'anno 1998;

6. di stabilire che il pagamento dell'imposta, per i contribuenti che hanno presentato domanda per fruire della detrazione maggiorata, dovrà essere effettuato obbligatoriamente in due rate, come previsto dalla normativa vigente, al fine di permettere i controlli.

(Omissis).

COMUNE DI RENDE

Il comune di RENDE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio di questo comune nella misura del 5,75 per mille;

2. di richiamarsi, per la regolamentazione dell'imposta medesima a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e circolari.

(Omissis).

1. la proposta di deliberazione: determinazione aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 1999, viene approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

(Omissis).

COMUNE DI RENON - RITTEN

Il comune di RENON RITTEN (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

aliquota aumentata per abitazioni non locate 7 per mille;

di determinare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per abitazioni principali a L 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI RESCALDINA

Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa): 4,5 per mille;

b) terreni agricoli: 4,5 per mille;

c) aree fabbricabili: 6 per mille;

d) altri fabbricati: 6 per mille;

e) unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L 200.000;

3. di elevare, per l'anno 1999, da L. 200.000 a L 400.000 la detrazione concessa per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate:

a) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L 22.300.000, aumentato di L 1.700.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile e reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L 1.700.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L 22.300.000, aumentato di L 1.700.000 per ogni persona a carico.

In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidità civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL purchè conviventi l'importo di L 1.700.000 per ogni persona a carico è elevato a L. 2.700.000;

e) soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari ai sensi delle precedenti lettere *a), b), c)* e *d)*, e comunque previo parere dei servizi sociali comunali.

L'applicazione della maggiore detrazione di L 400.000 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti legittimati, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, di apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a disposizione dell'amministrazione comunale.

Sono altresì considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute in proprietà o a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di cura e assistenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI RETORBIDO

Il comune di RETORBIDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno 1999, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI REZZATO

Il comune di REZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. nella misura già determinata per l'anno 1998 e corrispondente alla misura del 5,5 per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale;

2. la detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI REZZOAGLIO

Il comune di REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare e, quindi, fissare al 6 mille l'aliquota I.C.I. anche per il 1999;

di fissare la detrazione per la prima casa di abitazione a L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIALTO

Il comune di RIALTO (provincia di Savona) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille per l'anno 1999, senza applicare differenziazioni.

(Omissis).

COMUNE DI RIANO

Il comune di RIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di istituire a valere per l'anno 1999 l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'I.C.I. come di seguito indicato:

a) aliquota del 5,80 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese: abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti e entro il 1° grado che siano residenti nell'immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima del 1° gennaio 1999.

Tale richiesta dovrà essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile.

L'aliquota del 5,80 per mille è stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:

garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, nonchè il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale. L'assimilazione, opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale;

b) aliquota del 6,30 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

c) di riconoscere per l'anno 1999 una detrazione fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RICENGO

Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;

2. di concedere l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i sessantacinque anni alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano i seguenti requisiti:

essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/6 (così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);

non possedere altri immobili;

avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente.

(Omissis).

COMUNE DI RIFIANO - RIFFIAN

Il comune di RIFIANO - RIFFIAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue:

alloggi non locati ed abitazioni secondarie 7 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti 4 per mille;

unità immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille;

tutti gli altri immobili 4 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999 in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

Il comune di RIGNANO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota di cui all'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella misura del 4,6 per mille;

la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in L. 200.000.

Sono equiparate ad abitazioni principali:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI RIOLO TERME

Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti imsure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati;

2. di confermare in L. 290.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di stabilrre che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'esistenza delle suddette condizioni devono risultare da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il servizio tributi (allegato *C*);

4. di aumentare a L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato *A* che costituisce parte integrante.

(Omissis).

Allegato *A*

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Anno 1999

Detrazione fino a L. 400.000 per l'abitazione pricipale

Condizioni di base necessarie per il diritto alla maggiore detrazione

I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servzi (garage, posto macchina, cantina ecc.) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF/98.

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF/98, per i componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999.

Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione

A. Famiglie di pensionati:

soggetto passivo di età non inferiore a sessantacinque anni, solo o con coniuge a carico di età non inferiore a sessantacinque anni;

in possesso quale unica fonte di reddito, oltre quella dell'unità abitafiva, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde.

B. Famiglie numerose:

nucleo familiare con almeno sei componenti;

il reddito familiare non deve superare nel suo complesso, l'importo annuo lordo di L. 10.000.000 per ogni componente.

C. Famiglie assistite:

soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Riolo Terme, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

D. Famiglie con portatori di handicap:

nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidita civile non inferiore al 75%;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

Presentazione della domanda

L'esistenza delle suddette condizioni devono risultare da apposita richiesta autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il servizio tributi (allegato *B*).

La richiesta autocertificazione deve essere presentata ogni anno.

La richiesta autocertificazione deve essere inviata tramite raccomandata entro la data di scadenza del versamento della prima rata (30 giugno 1999) al servizio tributi del comune di Riolo Terme, via Moro, 2 48025 Riolo Terme (Ravenna), oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'elenco nonimativo dei richiedenti la riduzione sara pubblicato presso il servizio tributi.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

COMUNE DI RIOLUNATO

Il comune di RIOLUNATO (provincia di Modena) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per ogni tipologia di immobile;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 annue;

3. di fissare, altresì, una aliquota agevolata del 2 per mille per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI RIPA TEATINA

Il comune di RIPA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota unica I.C.I. del 4,5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIPI

Il comune di RIPI (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

(Omissis).

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille.

(Omissis).

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

(Omissis).

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;

2. di confermare altresì nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 1999;

3. di mantenere, anche per l'anno 1999 nella misura minima di L. 200.000, la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per tutte le fattispecie consentite.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

Il comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIVISONDOLI

Il comune di RIVISONDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999;

2. di dare atto che per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Il comune di RIVOLTA D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'esercizio 1999 le aliquote dell'I.C.I. nella seguente misura:

a) 4,90 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) 5,40 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, specificando che i soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, mentre per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario;

2. approvare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROASIO

Il comune di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per quanto in precedenza citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;

3. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 5, art. 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi di recupero;

4. di non elevare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;

6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in isituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

Il comune di ROBECCO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

Il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate e precisamente:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risultino non locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale, che siano parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado col medesimo. Si considerano pertinenziali ancbe le unità immobiliari inseritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorirnesse in un massimo di due) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale;

f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle);

5,75 per mille per altri immobili e terreni;

7 per mille per alloggi non locati;

3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici · realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali utilizzo dei sottotetti nel rispetto delle norme di legge;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCACASALE

Il comune di ROCCACASALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE

Il comune di ROCCA DI BOTTE (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille con detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

Il comune di ROCCA DI CAMBIO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota I.C.I. unica per tutte le tipologie: 6 per mille; detrazione per la prima casa L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO

Il comune di ROCCAFORTE DEL GRECO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 4 per mille;

2. di elevare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ

Il comune di ROCCAFORTE MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, limitamamente ai proprietari e ai titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione che risultino residenti sul territorio comunale per tutto il 1999. In caso di residenza per periodi inferiori la presente aliquota sarà applicata limitatamente al periodo di effettiva residenza;

6 per mille in ogni altro caso;

di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 59 della legge n. 662/1996:

non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi soci di cooperative edilizie abitazione principale);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

resta fissata in L 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione è aumentata a L 300.000 a favore di coloro che, ultrasessantenni residenti, possiedono la sola casa in cui abitano, di superficie non superiore a 60 mq di categoria economica popolare e che siano fruitori di un reddito non superiore a L 18.000.000 annui lordi se singoli ed a L 25.000.000 annui lordi se con coniuge a carico;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;

di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati fabbricati di valore artistico costruzione autorimesse utilizzo sottotetti).

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO

Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)*, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire per le aree fabbricabili site nel territorio del comune i seguenti valori medi venali:

A1 Completamento con If = 2.20, L 30.000;

B Semintensiva con If = 1.80, L 25.000;

C Semiestensiva con If = 1.20, L 20.000;

C1 Estensiva con If = 0.85, L 20.000;

D1 Piccole industrie ed artigianato con If = 2, L 15.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Il comune di ROCCA SAN GIOVANNI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

deliberare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquote del 6 per mille per abitazioni non locate;

aliquote del 5 per mille per aree fabbricabili;

aliquote del 5 per mille per prima casa e immobili non ricompresi precedentemente;

(Omissis).

Precisare che per l'individuazione delle unità immobiliari tenute a disposizione, ai quali si applica l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui redditi ed in particolare alle unità immobiliari ai quali si applica la maggiorazione di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della repubblica n. 917/1986 secondo quanto disciplinato dalle istruzioni alla dischiarazione dei redditi di fabbricati che vengono pubblicate annualmente dal Ministero delle finanze.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAVALDINA

Il comune di ROCCAVALDINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel 6 per mille e la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI RODANO

Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta di L 200.000 secondo quanto disposto dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ROÈ VOLCIANO

Il comune di ROÈ VOLCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili per l'anno 1999 per come segue:

5,5 per mille relativamente alla abitazione principale;

6 per mille relativamente agli altri immobili;

2. di fissare per l'anno 1999 la seguente ulteriore detrazione oltre a quella di L 200.000 relativa alla abitazione principale.

A tutti quanti possiedono un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e rientrano nei sottospecificati limiti di reddito, viene concessa una maggiore detrazione di L 120.000 se la casa non supera gli 80 milioni di valore catastale o di L 60.000 se supera gli 80 milioni ma non eccede i 100 milioni.

I limiti di reddito familiare entro i quali si opera la maggiore detrazione di imposta sono:

1 persona sola, L 10.600.000;

nucleo di 2 persone, L 17.500.000;

nucleo di 3 persone, L 22.500.000;

nucleo di 4 persone, L 26.800.000;

nucleo di 5 persone, L 31.500.000;

nucleo di 6 persone, L 35.500.000;

nucleo di 7 persone, L 39.600.000.

Dal beneficio della maggior detrazione sono esclusi i proprietari di seconde case e di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A10, A11.

Coloro che applicano l'ulteriore detrazione dovranno notificarlo al comune allegando la dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

COMUNE DI ROMAGNESE

Il comune di ROMAGNESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire come agevolazione per la prima casa una riduzione della tariffa dello 0,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROMBIOLO

Il comune di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. di non avvalersi della facoltà di:

a) ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

c) considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

d) deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio;

e) deliberare aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo;

f) non applicare l'imposta sugli immobili ex rurali che non possiedono più i requisiti di ruralità e che sono stati iscritti o che lo saranno entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati.

3. di stabilire, inoltre, le seguenti modalità applicative:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI RONCHIS

Il comune di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

Il comune di RONCO ALL'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale anche per l'anno 1999;

2. di fissare per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

(Omissis).

COMUNE DI ROVASENDA

Il comune di ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha adottato, l'8 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura unica del 4,75 per mille.

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione fissa per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI ROVELLASCA

Il comune di ROVELLASCA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;

(Omissis).

COMUNE DI ROVERETO

Il comune di ROVERETO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A. di approvare come segue le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 1999:

1) di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, una aliquota ordinaria pari al 5 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unità immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune;

2) di ridurre per l'anno 1999 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

3) di ridurre per l'anno 1999 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1. per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unità immobiliare è assoggettata all'aliquota ordinaria prevista al punto 1);

4) di applicare per l'anno 1999 un'aliquota pari al 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, al garage di pertinenza dell'abitazione principale, parificando cioè l'aliquota applicata all'abitazione principale con quella del garage di pertinenza. Si definisce garage di pertinenza dell'abitazione principale, individuandolo nell'ambito degli immobili diversi dalle abitazioni, l'unità immobiliare catastalmente classificata nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all'esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unità risulti al servizio dell'abitazione principale del soggetto passivo o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. Il garage di pertinenza dell'abitazione principale è inteso quale unica unità immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente ed esclusivamente al servizio dell'abitazione principale medesima, non comprendendo nell'agevolazione ulteriori unità in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso, per queste ultime unità immobiliari verrà applicata l'aliquota ordinaria;

5) di considerare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non sia locata;

6) di applicare, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997, una aliquota agevolata dell'1 per mille, per le unità immobiliari che nel corso dell'anno 1999 saranno oggetto di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31 comma 1 lettere *c), d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 475, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi iniziati nel 1999 e per tre anni d'imposta consecutivi a partire da tale anno. Le condizioni per poter godere dell'agevolazione sono le seguenti:

il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale ai sensi della legge n. 457/1978, lettere *c), d)* ed *e)*, nel corso del 1999 o anche precedentemente al 1999 purché non sia intervenuto in precedenza a tale anno l'inizio dei lavori;

l'inizio dei lavori, come da comunicazione resa all'Ufficio tecnico comunale competente, deve intervenire nell'anno 1999 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), a tal fine non rientreranno nell'agevolazione interventi iniziati precedentemente nè successivamente a tale anno;

ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992 la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze diviene l'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione, quindi l'aliquota agevolata dell'1 per mille sarà applicabile su tali aree definite «fabbricabili» in deroga a quella ordinaria di cui al punto 1) pari al 5 per mille per l'anno 1999;

qualora intervenga la fine lavori prima della decorrenza dell'intero triennio iniziato nel 1999 o l'edificio sia di fatto nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori, cambiando la base imponibile, che dal valore dell'area diviene la rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi cambia anche in corso d'anno al momento del cambio di utilizzo, passando dal valore del 1 per mille sull'area fabbricabile, al valore di riferimento valevole per l'anno in corso per la tipologia di immobile interessato;

7) di aumentare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a L 1.000.000 dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 1999, abbia avuto nel 1998 un reddito cumulativo imponibile ai fini Irpef inferiore a L 15.000.000;

8) di elevare l'importo della detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a L 500.000, limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel corso dell'anno 1999 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale) di cui all'art. 24 primo comma, lettera *c)* della legge provinciale 14/91, per periodi di almeno 6 mesi, anche non continuativi;

9) di aumentare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a L 1.000.000 dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 1999, abbia avuto nel 1998 un reddito cumulativo imponibile ai fini Irpef inferiore a L. 20.000.000 e sia presente nel suddetto nucleo un componente di età superiore ai 65 anni compiuti nel corso del 1999 ovvero portatore di invalidità superiore al 60%;

10) di aumentare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi diversi dall'abitazione principale non locati; a tal fine si stabilisce che non rientrano in detta tipologia:

l'abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);

le unità immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), i quali vi dimorino abitualmente;

le unità immobiliari a disposizione di residenti all'estero se non locate;

le unità immobiliari a disposizione di anziani o disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti;

11) di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 che precedono, devono presentare richiesta al comune, in conformità ad apposito modulo predisposto dagli uffici, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sue modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ROVIGO

Il comune di ROVIGO ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, ad integrazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999 già fissate con delibera di consiglio comunale n. 145 del 28 dicembre 1998, l'aliquota I.C.I. al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essre stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

(Omissis).

3. di modificare i punti 5), 6) e 7) del dispositivo della deliberazione di consiglio comunale n. 145 del 28 dicembre 1998 nel modo seguente:

5) di applicare la detrazione unica di L 500.000 per quelle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con richieste documentate e precisamente:

a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima I.N.P.S. maggiorato del 15%;

b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima I.N.P.S. maggiorato del 15%;

c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S.;

d) famiglie in condizioni di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune;

e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage;

6) di applicare una detrazione di L. 300.000 per quelle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti, individuate con apposita richiesta documentata, aventi un reddito familiare complessivo inferiore a L. 25.000.000, dando atto che i per soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima pari a L. 200.000;

7) di approvare l'allegato facsimile di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare per poter usufruire delle maggiori detrazioni di L. 500.000 o L. 300.000, da consegnare al comune entro il 20 maggio 1999, dando atto che l'Ufficio, previo esame delle istanze, darà comunicazione dell'esito delle stesse entro il 20 giugno seguente.

(Omissis).

Avvertenza: la deliberazione del 28 dicembre 1998 del consiglio comunale del comune di Rovigo è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 62 del 20 febbraio 1998, a pag. 58, seconda colonna.

COMUNE DI RUBANO

Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto, per l'anno 1999 aumentare la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 350.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, avvalendosi quindi della facoltà prevista dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come integrata dall'art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,8 per mille l'aliquota principale che sarà applicata per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili;

2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;

3. di fissare per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta I.C.I. a L. 350.000, come descritto nelle premesse del presente atto;

4. di prevedere, per l'anno 1999, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;

5. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal comune L. 600.000 di detrazione;

b) l'abitazione principale il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno 1998 non sia superiore al doppio della pensione minima I.N.P.S. pari a L. 18.448.300 come indicato dal rigo «reddito imponibile» della dichiarazione dei redditi o dalle risultanze del Mod. 201: L. 600.000 di detrazione;

c) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 1998, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto.

Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a L. 46.120.750:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 5 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unità.

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 46.120.751 e L. 55.344.900:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unità.

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 55.344.901 e L. 64.569.050:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unità.

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 64.569.051 e L. 73.793.200:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre.

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 73.793.201 e L. 83.017.350:

L. 425.000 con componenti nucleo famliare pari a 9 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita e oltre.

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 83.017.351 e L. 92.241.500:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre.

Ai fini delle determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1998 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 1999.

In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

L'unità abitativa deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare nel corso del 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8.

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 1999, e autocertificare con le modalità previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.

(Omissis).

PROSPETTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE SPETTANTE AI FINI I.C.I. PER L'ANNO 1999 DEL COMUNE DI RUBANO

Allegato alla delibera di consiglio comunale n. 7 del 23 febbraio 1999.

LIMITI DI REDDITO NR. COMP. NUCLEO	fino a L 46.120.750	da L. 46.120.751 fino a L. 55.344.900	da L. 55.344.901 fino a L 64.569.050	da L. 64.569.051 fino a L. 73.793.200	da L. 73.793.201 fino a L 83.017.350	da L. 83.017.351 fino a L 92.241.500
5	425.000					
6	500.000	425.000				
7	600.000	500.000	425.000			
8	600.000	600.000	500.000	425.000		
9	600.000	600.000	600.000	500.000	425.000	
10 e oltre	600.000	600.000	600.000	600.000	500.000	425.000

COMUNE DI RUDIANO

Il comune di RUDIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote e le riduzioni I.C.I. già applicata nel 1998 e precisamente:

misura unica del 5,5 per mille per la prima casa di abitazione;

misura del 6,5 per mille per gli altri immobili;

detrazione per la prima casa di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUFFIA

Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

tipologia degli immobili: tutti indistintamente, aliquote proposte: 4 per mille.

2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa, detrazione d'imposta L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUOTI

Il comune di RUOTI (provincia di Potenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* per l'esercizio 1999 l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili a norma dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504 nella misura del 6 per mille con l'ordinaria detrazione di L 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SACILE

Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria I.C.I. imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4,4 per mille per i soggetti passivi, quali persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale;

3. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota del 4,4 per mille da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata;

4. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota del 6,5 per mille da applicare esclusivamente alle unità immobiliari non locate, con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10,nel periodo d'imposta;

5. di approvare, per l'anno 1999, una detrazione di L 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa:

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta con detrazione) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata;

7. di approvare, per l'anno 1999, un aumento della detrazione da L 200.000 a L 320.000 a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta 1998, un imponibile IRPEF non superiore alle seguenti fascie:

n. 1 componente limite reddito annuo L 12.000.000;

n. 2 componenti limite reddito annuo L 14.900.000;

n. 3 componenti limite reddito annuo L 16.400.000;

n. 4 componenti limite reddito annuo L 19.200.000;

n. 5 componenti limite reddito annuo L 22.100.000;

per ogni componente in più oltre i cinque L 1.500.000 annue.

L'applicazione della maggior detrazione è subordinata alle condizioni:

che l'abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l'insieme degli occupanti;

essere proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze;

nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile;

non aver venduto nell'anno 1998 beni immobili per un valore superiore ai 50 milioni; sono escluse dal beneficio le unità immobiliare classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9;

Le condizioni devono sussistere alla data del 1° gennaio 1999.

8. I beneficiari dell'aliquota ridotta e maggiore detrazione di cui al punto 6), 7) nonché punto 2) per le abitazioni locate, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio tributi.

(Omissis).

COMUNE DI SALA MONFERRATO

Il comune di SALA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissate dalla legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALARA

Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALBERTRAND

Il comune di SALBERTRAND (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota e detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura:

abitazione principale 4 per mille;

abitazione diversa dalla principale 5,5 per mille;

incremento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALCEDO

Il comune di SALCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le seguenti tariffe:

I.C.I.: l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SALE MARASINO

Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria	6 per mille
aliquota ridotta	5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune.

(Omissis).

COMUNE DI SALERANO CANAVESE

Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO

Il comune di SALERANO SUL LAMBRO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 in conformità a quanto descritto in narrativa e precisamente:

abitazione principale aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000;

immobili diversi dall'abitazione principale (compreso aree fabbricabili ecc. ..) aliquota 6 per mille, detrazione nessuna.

(Omissis).

COMUNE DI SALERNO

Il comune di SALERNO ha adottato, il 6 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

premesso che, con deliberazione di giunta municipale n. 162 del 5 febbraio 1998, esecutiva ai sensi di legge, vennero riconfermate per l'anno 1998 due aliquote I.C.I. così distinte:

a) aliquota ridotta del 5,20 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con detrazione d'imposta pari a L. 200.000;

b) aliquota ordinaria del 6,60 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nel precedente punto *a)*;

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 due aliquote I.C.I. così come indicate in premessa ai punti *a)* e *b)* precisando che l'aliquota ridotta di cui al punto *a)* è pari al 5,20 per mille, mentre l'aliquota ordinaria di cui al punto *b)* è pari al 7 per mille per le motivazioni indicatae in premessa;

2. stabilire che, limitatamente al'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, la detrazione prevista dal richiamato art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 è fissata per l'anno 1999 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALETTO

Il comune di SALETTO (provincia di Padova) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, così come da prospetto di seguito descritto:

5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo detrazione L. 200.000;

6 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;

6 per mille per gli altri restanti casi;

5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SALICETO

Il comune di SALICETO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

Il comune di SALSOMAGGIORE TERME (provincia di Parma) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, applicando la detrazione per abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI SALUGGIA

Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille nei casi ricorrenti ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che così recita: «I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.».

di fissare l'aliquota I.C.I. 1999 al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I. 1999 al 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

Il comune di SALZA DI PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, nell'esercizio delle facoltà attribuite alle amministrazioni comunali dall'art. 4 lett. *a)* n. 6 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 241, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMARATE

Il comune di SAMARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* la tariffa per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999 così come di seguito:

abitazione principale 5 per mille;

detrazione prima casa L. 200.000;

altre unità immobiliari 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMATZAI

Il comune di SAMATZAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I., stabilite per il 1998;

di dare atto che le aliquote, le detrazioni e le riduzioni restano invariate, come in appresso:

Tipo di immobile	Aliquote
prima casa	4 per mille
seconda casa	5 per mille
case sfitte	5 per mille
immobili diversi dalle abitazioni	5 per mille
immobili posseduti da enti senza scopo di lucro	4 per mille

	Detrazioni	Riduzioni
prima casa	L. 200.000	—
fabbricati inagibili, previo accertamento dell'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o autocertificazione	—	50% dell'imposta
abitazione principale, di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purché l'abitazione non risulti locata	L. 300.000	—

(Omissis).

COMUNE SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere per il corrente anno, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e l'aliquota nella misura unica del 5,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE SAN CANDIDO - INNICHEN

Il comune di SAN CANDIDO INNICHEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:

a) 5 per mille: aliquota ordinaria;

b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di «seconda casa», posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la *«disciplina dell'imposta di soggiorno»* (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti;

d) 5,3 per mille per la categoria «altri fabbricati».

2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L 400.000.

(Omissis).

COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Il comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire:

a) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;

b) nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonchè alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 unità per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non anche ai fini della spettanza della detrazione:

l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili in categoria catastale «A», tenute a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

d) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi alle aree fabbricabili nonché alle unità immobiliari classificate o classificabili in categoria catastale «A», tenute a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni;

e) nella misura del 6,2 per mille l'aliquota da applicarsi a tutte le altre unità immobiliari.

2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni in L 300.000, aumentate a L 350.000 per le unità immobiliari possedute dai contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti situazioni di disagio economico e sociale:

A) nuclei familiari anagrafici composti da pensionati ultrasessantenni, in numero massimo di 2, i quali percepiscano redditi esclusivamente derivanti da pensione non superiori ai seguenti importi:

L 12.000.000 per i nuclei familiari composti da una persona;

L 19.000.000 per i nuclei familiari composti da due persone;

per la determinazione del reddito complessivo si ha riguardo a quello dell'anno precedente a quello a cui l'imposta si riferisce e non si tiene conto del reddito fondiario derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale, nonchè del reddito derivante dalle pertinenze di esso;

B) nuclei familiari anagrafici, senza alcuna limitazione di reddito, nei quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, purché non ricoverati presso strutture pubbliche o private.

(Omissis).

COMUNE SAN CATALDO

Il comune di SAN CATALDO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

fissare per l'anno 1999 due classi di aliquote I.C.I. così distinte:

A) aliquota al 4 per mille per le abitazioni principali con esclusione degli immobili considerati di pertinenza, con una detrazione d'imposta di L 200.000;

B) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri immobili posseduti diversi dal punto A) senza alcuna detrazione d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CLEMENTE

Il comune di SAN CLEMENTE (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure sottoriportate:

MISURA DELLE ALIQUOTE

N.	Tipologia degli immobili	Aliquota applicata (per mille)
1	Persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	5
2	Immobili degli I.A.C.P.	5
3	Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non locali	7
4	Tutte le restanti unità immobiliari	6,50

2. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili di L 100.000, limitatamente alle situazioni socio-economiche sotto riportate e nelle modalità ivi indicate:

a) proprietari di un unico immobile, su tutto il territorio dello stato, adibito ad abitazione principale che appartenga alla categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6 ovvero, se comproprietari, in proporzione alla quota di possesso dell'immobile stesso di età superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne soli, ovvero con coniuge (si considera sempre a carico se di età superiore a 65 anni per gli uomini ovvero 60 anni per le donne) e/o altri familiari a carico ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi). Inoltre detti soggetti passivi devono possedere, pro-capite, solo redditi di pensione non superiore a L. 10.500.000, oltre all'importo del reddito derivante dalla unità immobiliare adibita ad abitazione principale: nell'eventualità di comproprietà fra i coniugi il suddetto limite di reddito si intende applicato ad ognuno di essi;

b) l'aumento della detrazione viene riconosciuto anche a coloro che oltre all'immobile adibito ad abitazione principale, così come individuato al punto *a)*, risultino proprietari di un appezzamento di terreno non edificabile e di superficie non superiore ad un ettaro, e/o di autorimesse, box e posti auto, destinati a servizio dell'abitazione principale;

c) l'aumento della detrazione non spetta ai soggetti passivi, come sopra individuati, che risultino proprietari di altri immobili, oltre quelli individuati ai punti *a)* e *b)*, ovvero titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su altri immobili;

d) i requisiti di cui sopra devono essere tutti posseduti alla data del 1° gennaio 1999, il limite di reddito si intende riferito all'anno 1998;

e) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto stabilito ai precedenti punti *a)* e *b)*, potrà avvalersene direttamente in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999 (in proporzione alla rata versata così come previsto per la detrazione di legge);

f) per avere diritto alla maggiore detrazione il contribuente dovrà produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di documento fiscale attestante il reddito percepito nell'anno 1998. Il comune potrà in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per usufruire dell'elevazione della detrazione;

g) la predetta domanda dovrà essere inoltrata al comune Ufficio tributi, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'I.C.I.;

h) sono esonerati dal presentare la domanda sopra citata, quei contribuenti che hanno richiesto la maggiore detrazione, qualora le condizioni siano rimaste invariate rispetto ai limiti che saranno fissati di anno in anno.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COSTANZO

Il comune di SAN COSTANZO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nelle seguenti misure:

a) 6 per mille con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) 7 per mille con riferimento agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DANIELE PO

Il comune di SAN DANIELE PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Il comune di SAN DONÀ DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, considerando pertinenziali all'abitazione principale le autorimesse se ed in quanto unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/6;

b) 6 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione degli immobili di cui al seguente punto *c)*;

c) 3 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi di seguito indicati:

interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 così come successivamente modificato ed integrato, indicate nell'allegato 3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata ai sensi della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 «Tutela ed edificabilità delle zone agricole», con delibera di giunta regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;

interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto «Delimitazione ai sensi ex art. 27 della legge n. 457/1978 delle zone di recupero» e realizzate a norma dell'art. 31, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978.

2. di dare atto che l'aliquota ridotta al 3 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente punto 1), lettera *c)* e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di considerare «anziano», ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al punto 3) i soggetti che abbiano compiuto il 60° anno di età alla data del 31 dicembre 1998;

5. di aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, siano assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1999 per stati di indigenza o povertà;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti in tale situazione e a prescindere da qualsiasi limite di reddito;

c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell'anno 1998, complessivamente inferiore all'importo lordo di L 23.500.000 aumentato di L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

6. di considerare cassintegrato anche il lavoratore dipendente straordinariamente impiegato in lavori socialmente utili;

7. di escludere comunque dal beneficio di cui al punto 5) le unità immobiliari del gruppo «A» classificate «A/1», «A/7», «A/8», «A/9» nonchè i contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli con reddito domenicale superiore a L 200.000 ed aree edificabili chiarendo che non rientrano nell'alveo della definizione di «immobile diverso dall'abitazione principale» le unità immobiliari che siano pertinenziali all'abitazione principale purché insistenti sul medesimo mappale dell'abitazione (es. garage, magazzino);

8. di dare atto che, in ogni caso, l'ente può richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle relative sanzioni, in assenza degli stessi.

(Omissis).

COMUNE SAN FELICE SUL PANARO

Il comune di SAN FELICE SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I.;

2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione di L 200.000 dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE SANFRÈ

Il comune di SANFRÈ (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 4,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

2. di confermare, altresì, in L 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE SANGIANO

Il comune di SANGIANO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1 di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille;

2. di lasciare invariata l'ulteriore disciplina dell'imposta rispetto a quanto stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE SAN GILLIO

Il comune di SAN GILLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. con detrazione per abitazione principale pari a L 200.000.

(Omissis).

COMUNE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

Il comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili assoggettati all'imposta in base alla normativa vigente;

2. di adottare ed approvare per l'anno d'imposta 1999 le detrazioni I.C.I. per abitazione principale nella seguente misura:

A) detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L 200.000;

B) persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno d'imposta o in quello precedente, sia stata verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo dei beneficiari del comune e l'erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 detrazione L 500.000;

C) persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al «minimo vitale» identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 detrazione L 500.000;

D) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale detrazione L. 500.000;

3. di stabilire che:

a) in tutti i casi l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1999, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione. Restano escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A1 abitazioni signorili, A7 abitazioni villini, A8 abitazioni in ville, A9 castelli palazzi di pregio artistico e A10 uffici e studi privati;

b) i soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare,

nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1998. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 1999 al comune di San Giorgio delle Pertiche;

c) l'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.

(Omissis).

COMUNE SAN GIORGIO LUCANO

Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di confermare, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE SAN GIORGIO MONFERRATO

Il comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO

Il comune di SAN GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni è stabilita come segue:

5 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per tutti gli altri immobili.

Hanno diritto all'aliquota prevista per l'abitazione principale:

a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale a condizione che vi abbiano la residenza anagrafica;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che questo vi abbia la residenza anagrafica;

e) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione in catasto.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Il comune di SAN GIULIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote per l'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: 4,8 per mille per la prima casa e il primo box posseduto, 6,5 per mille per gli altri immobili diversi dalla prima casa e del 7 per mille esclusivamente per gli immobili sfitti destinati a residenza.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIUSTINO

Il comune di SAN GIUSTINO (provincia di Perugia) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. in misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

1. stabilire in L. 240.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e modificato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. considerare, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

3. elevare a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 1999, secondo le modalità di cui all'art. 8 medesimo ed a favore dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

a) età: superiore a 65 anni al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta;

b) composizione nucleo familiare:

singolo;

soggetto passivo + coniuge;

c) proprietà di un'unica unità immobiliare nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del coniuge;

d) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile ai fini I.C.I. inferiore a L. 100.000.000;

e) reddito:

reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e del coniuge, residente nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno precedente, non superiore agli importi di seguito indicati:

n. 1 persona: L. 16.000.000;

n. 2 persone: L. 22.000.000;

4. disporre che l'applicazione della detrazione in oggetto, nella misura stabilita dal presente atto, relativamente ai requisiti di cui ai punti *b), c)* e *d),* è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso di tutti essi stessi requisiti;

5. disporre che, in caso di contitolarità dell'immobile da parte di n. 2 soggetti passivi, qualora uno di essi non abbia conseguito al 1° gennaio 1999, il 65° anno di età la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo in possesso di tutti i requisiti di cui alla presente deliberazione, in rapporto alla relativa quota di utilizzo dell'immobile come abitazione principale;

6. disporre altresì, che il possesso dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) della presente deliberazione, dovrà essere documentato dagli interessati con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui alla legge n. 15/68, da presentare entro il termine di versamento in acconto della imposta per l'anno 1999 e, in caso di variazione degli stessi nel corso dell'anno, entro il 31 dicembre 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZELLO

Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 4 per mille per l'abitazione principale dei residenti nel comune, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

b) 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, aree fabbricabili);

c) 9 per mille per alloggi non locati;

di confermare in L. 500.000 la maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicap con invalidità del 100% non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

Il comune di SAN LORENZO ISONTINO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota 4,5 per mille per le abitazioni principali;

2. aliquota 5,5 per mille per gli alloggi non locali e le relative pertinenze non locate, intese come le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali *c)* destinate a servizio di tali alloggi non locati;

3. aliquota 5,5 per mille per le aree fabbricabili;

4. detrazione sull'abitazione principale di L 200.000;

5. detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze classificabili nelle categorie catastali *c),* di L 300.000 alle categorie di seguito indicate:

a) persone indigenti segnalate dall'ufficio assistenza del comune di San Lorenzo Isontino;

b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50%, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 1998, al netto dell'indennità di invalidità, dell'assegno di accompagnamento o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite:

nucleo familiare fino a 2 componenti: L 30.000.000.

Il limite reddituale si eleva di L. 10.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

c) persone il cui nucleo familiare abbia conseguito nell'anno 1998 un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF, non superiore a:

L 12.000.000 nel caso di nucleo familiare composta da una persona;

L 18.000.000 nel caso di nucleo familiare composta da due persone.

Il limite reddituale si eleva di L 6.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

d) alle giovani coppie comunque costituite con età entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1998, non superiore a L 30.000.000.

Il limite reddituale si eleva di L 2.500.000 per ogni figlio a carico;

e) anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che l'abitazione non risulti locata;

6. di stabilire che le detrazioni di cui al punto 5) del presente atto verranno subordinate alla presentazione, entro il 31 ottobre 1999, di idonea richiesta, da effettuarsi all'ufficio tributi convenzionato, attestante il possesso dei requisiti richiesti;

7. di dare atto che le presenti statuizioni valgono per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCELLO

Il comune di SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili;

di riconfermare, allo stesso modo, nella misura di L 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Il comune di SAN MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1999 l'aliquota minima del 4 per mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori detrazioni o aumenti;

di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

Il comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1999 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA

Il comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote e modalità applicative relative all'I.C.I., come fissate dalla giunta comunale con proprio atto n. 26 del 23 marzo 1999, esecutivo;

2. conseguentemente fissare come segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria per tutto il territorio comunale: 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta per l'abitazione principale del contribuente: 5 per mille;

c) aliquota maggiorata per abitazione non locata: 6,5 per mille;

3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. stabilire che «abitazione non locata» è quell'abitazione non occupata stabilmente ed in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6. dare atto che per *abitazione principale si intende quella nella quale il* contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

7. *(Omissis);*

8. di dare atto, infine, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relative alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Il comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa indicate, l'aliquota I.C.I. unica ordinaria del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NAZARIO

Il comune di SAN NAZARIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote determinate con delibera di C.C. n. 3 del 26 febbraio 1998 nelle misure sottoindicate:

Tipo di immobile:

1) abitazione principale:

aliquota anno 1998: 5 per mille;

nuova aliquota 1999: 5 per mille.

Tipo di immobile:

2) altri immobili di proprietà:

aliquota anno 1998: 6 per mille;

nuova aliquota 1999: 6 per mille.

Tipo di immobile:

3) aree fabbricabili:

aliquota anno 1998: 6 per mille;

nuova aliquota 1999: 6 per mille.

Ribadita la vigenza dell'incremento del 5 per cento della rendita catastale e confermata la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO

Il comune di SANNICANDRO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. (art. 6, decreto legislativo n. 504/1992):

aliquota del 4 per mille per abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

Il comune di SAN PAOLO DI JESI (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1999 nel modo seguente:

abitazione principale: aliquota 6 per mille detrazione L. 200.000;

altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 7 per mille;

abitazione locata (art. 4 decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996) con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota del 6 per mille;

abitazione concessa in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta fino al primo grado (art. 10, comma 2 regolamento disciplina I.C.I.): aliquota 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, ed in applicazione del regolamento approvato con delibera C.C. n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle seguenti misure:

a) aliquota agevolata del 5 per mille per:

le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale);

le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprietà non risultino locate;

le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti;

le unità immobiliari classificate nella cat. C/6 (autorimesse) che costituiscano pertinenza di un'abitazione principale e limitatamente ad una autorimessa;

b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nel precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di dare inoltre atto che:

I) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

II) l'imposta è ridotta del 50% (cinquanta percento) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992 o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro 90 giorni dall'evento. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

III) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera di C.C n. 176 del 29 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE

Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

4,5 per mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente, nonché per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto medesimo;

6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione;

7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti, o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle sopra descritte;

detrazione sull' abitazione principale del soggetto passivo, esclusa pertanto la fattispecie dell'uso gratuito cui si concede la sola applicazione dell'aliquota ridotta, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Il comune di SAN PIERO PATTI (provincia di Messina) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo così sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota in misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

Il comune di SAN PIETRO A MAIDA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è stabilita come segue:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili aliquota 5,5 per mille.

2. per l'anno 1999 la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata nella misura minima di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA

Il comune di SAN PIETRO AVELLANA (provincia di Isernia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota stabilita per l'anno 1998 pari al 5 per mille per gli immobili adibiti esclusivamente ad abitazione principale del 5,80 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili a terreni;

confermare altresì la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

Il comune di SAN PIETRO MOSEZZO (provincia di Novara), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 4,70 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

di determinare l'aliquota del 4,50 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO

Il comune di SAN POTITO SANNITICO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di non apportare modifiche o variazioni in ordine alla determinazione dell'aliquota I.CI. e relativa detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare principale del soggetto passivo e, per l'effetto, di non apportare modifiche o variazioni alle stesse per l'anno 1999, confermandole nella misura prevista con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 21 febbraio 1997, come segue:

aliquota I.C.I. 5 per mille;

detrazione L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA

Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nel 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.;

di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Il comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare le aliquote per l'anno 1999 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) *nelle misure e per le tipologie di* seguito specificate:

aliquota ordinaria: 6,50 per mille;

aliquota del 5,50 per mille per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento comunale in materia di I.C.I.;

immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della produzione di beni o servizi, nonché ad attività libero professionale, purché utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile;

aliquota del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonici tali individuati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

stabilire in L. 250.000 la riduzione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE

Il comune di SANTA CRISTINA E BISSONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO

Il comune di SANTA CROCE DEL SANNIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO

Il comune di SANT'AGATA DEL BIANCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, che sarà applicata nel territorio di questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

Il comune di SANT'ALBANO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per quanto concerne il 1999, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA LUCE

Il comune di SANTA LUCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le vigenti aliquote relative all'imposta comunale immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Il comune di SANTA LUCIA DI SERINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Il comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto *(omissis)* ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE

Il comune di SANTA MARIA MAGGIORE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unità immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 4,25 per mille;

altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazione: 5,5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA

Il comune di SANTA MARIA NUOVA (provincia di Ancona) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di riconfermare per l'anno 1999, ai sensi delle norme e delle motivazioni in premessa specificate, l'aliquota unica del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio del comune di Santa Maria Nuova e di confermare, altresì in L. 200.000 la misura della detrazione per abitazione principale, che viene estesa a quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (art. 10 del regolamento I.C.I.);

3. di applicare l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per i fabbricati invenduti di proprietà delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione ed alienazione di immobili ai sensi dell'art. 12 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con atto consigliare n. 89 del 29 dicembre 1998;

4. di applicare pertanto le agevolazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 19 del succitato regolamento al quale si fa rinvio.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO

Il comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che anche per il 1999 l'aliquota I.C.I. si applicherà come segue:

5,5 per mille per tutti gli immobili escluse le aree fabbricabili;

6 per mille per le aree fabbricabili;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

Il comune di SANTA MARIA DI LICODIA (provincia di Catania) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA HOÈ

Il comune di SANTA MARIA HOÈ (provincia di Lecco) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, con assunzione di decisione finale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica indifferenziata del 4,50 per mille, facendosi riferimento alla deliberazione di giunta comunale n. 173 del 30 ottobre 1998, esecutiva, prendendo atto che è stato presupposto per l'anno 1999 un gettito di lorde L. 540.000.000, e fornire espressa approvazione con riguardo alla detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e quindi senza possibilità di dar corso a detrazioni diversificate a carattere superiore a L. 200.000, che risulta dunque l'unica misura consentita.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARINA

Il comune di SANTA MARINA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. approvate con precedente delibera n. 18 del 25 febbraio 1998, come appresso specificate:

1. per le abitazioni principali l'aliquota del 5 per mille, esenzione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

2. per tutte le altre abitazioni in aggiunta alla principale e per aree fabbricabili l'aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Il comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, per l'anno 1999, le tariffe delle imposte, tasse e servizi comunali già applicate nel precedente anno 1998 negli importi appresso riportati:

imposta comunale sugli immobili: delibera del consiglio comunale n. 22 del 14 aprile 1997, aliquota unica del 6 per mille con riduzione, per l'immobile adibito ad abitazione principale, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

Il comune di SANT'ANGELO A FASANELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Il comune di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 4,50 per mille;

2. di determinare, altresì, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 53, art. 3 della legge n. 662/1996 la diversificazione della predetta aliquota nella misura del 7 per mille con riferimento ai seguenti casi:

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (intendendo per tali immobili tutti quelli posseduti da cittadini italiani e stranieri non adibiti dagli stessi a dimora abituale);

immobili diversi dalle abitazioni (fatta eccezione per quelli di qualsiasi tipologia posseduti dagli enti senza fini di lucro);

alloggi non locati (per alloggi non locati si intendono quelli di cui non se ne può provare la locazione con contratto registrato);

3. di prendere atto espressamente che, ai sensi del disposto di cui al comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, veniva elevata da L. 180.000 a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Il comune di SANT'ANGELO DI BROLO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

a) aliquota pari al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) aliquota pari al 6 per mille per le unità immobiliari iscritti in categoria catastale C1;

c) aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) aliquota pari al 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, nella misura di L. 280.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

Il comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 le aliquote, nonché riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono così quantificate:

a) aliquota 5,3 per mille per l'unità immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

b) aliquota 5,3 per mille per l'unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;

c) aliquota 5,3 per mille per le unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza;

d) aliquota 5,3 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.);

e) aliquota 5,3 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado adibite ad abitazione principale (art. 5 del regolamento I.C.I.);

f) aliquota 7 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate, con esclusione di quelle realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili;

g) aliquota 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le aree edificabili, i terreni agricoli e le pertinenze dei fabbricati non destinati ad abitazione principale;

h) aliquota 4 per mille in favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività di costruzione e l'alienazione di immobili, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;

i) la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Il comune di SANT'ANGELO MUXARO (provincia di Agrigento) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I.: per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille;

di determinare la detrazione di imposta, per l'abitazione principale, in ragione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA

Il comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ELENA

Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare nel 5 per mille l'aliquota che sarà applicata da questo comune per l'anno 1999;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Il comune di SANTERAMO IN COLLE (provincia di Bari) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1999, nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2. confermare, sempre per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli immobili, di qualunque destinazione catastale, posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'OLCESE

Il comune di SANT'OLCESE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

aliquota ordinaria 6 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,7 per mille, detrazione L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ORESTE

Il comune di SANT'ORESTE (provincia di Roma) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota unica per tutti gli immobili nella misura del 5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO

Il comune di SANTO STEFANO D'AVETO (provincia di Genova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999 per le ragioni meglio evidenziate in preambolo;

2. di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota e di non determinare alcuna detrazione d'imposta supplettiva a quella di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come determinato dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Il comune di SAN VITO DI FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ai sensi delle soprariportate disposizioni di legge sono stabilite le aliquote I.C.I. 1999 nelle seguenti misure:

nella misura del 5 per mille l'aliquota per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di San Vito di Fagagna;

nella misura del 6 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO ROMANO

Il comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per il 1999 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota ordinaria: 6,50 per mille, salvo quanto previsto nel successivo punto *b)*;

b) aliquota ridotta 5,50 per mille, da applicarsi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, come definita al comma terzo dell'art. 2 del richiamato regolamento e con le agevolazioni previste all'art. 10 dello stesso regolamento.

2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune è confermata per il 1999 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANZA

Il comune di SANZA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *a)* unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille;

b) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale 6 per mille;

c) per alloggi posseduti e non locati 6 per mille;

d) immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;

2. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico locallizzati nel cento storico 4 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAPPADA

Il comune di SAPPADA (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare la differenziazione come segue delle aliquote I.C.I. da applicarsi nell'ambito del territorio comunale per l'anno 1999:

a) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi in esso residenti. Si considerano tali, peraltro, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti sanitari o di ricovero, purché non risultino locate;

b) 5,50 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione principale;

c) 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di mantenere a L. 300.000 la misura della detrazione d'imposta riconosciuta alle unità immobiliari di cui alla lettera *a)* del punto precedente.

(Omissis).

COMUNE DI SARMATO

Il comune di SARMATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,20 per mille rapportato al valore degli immobili;

2. di fissare un'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che effettuino gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

Il comune di SATRIANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, di questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per abitazione principale: 4 per mille;

aliquita per abitazione locata ed utilizzata come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556: 4 per mille;

aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano tra i casi previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobilare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si veri-

fica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità inimobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGNO

Il comune di SAVIGNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune diversificata come il precedente esercizio nella seguente insura:

A) aliquota 5,50 per mille:

abitazione principale;

abitazione principale di anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

B) aliquota 6 per mille:

immobili diversi dall'abitazione principale, compresi terreni ed aree edificabili;

abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze;

alloggi non locati e relative pertinenze;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

2. di elevare di L. 20.000 la detrazione base spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fissandola in via ordinaria in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale viene utilizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

3. di determinare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 300.000 annue rapportate al periodo dell'anno di utilizzo per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito specificate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6. Nel caso di diritto di usufiutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto 65 anni di età al 1° gennaio 1999, ovvero compiere l'età richiesta nel corso dell'anno 1999 ed essere pensionati;

C) vivere soli o in coppia al 1° gennaio 1999 Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;

D) essere in condizioni non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 1998 un reddito esclusivamente da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 (non viene considerato il reddito dell'unica abitazione posseduta);

E) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:

quanto al soggetto passivo I.C.I.: così come indicato al punto *D);*

per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprietà con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;

per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare i ventitremilioni di lire;

qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a venticinquemilioni di lire;

qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.

Per poter usufruire dell'aumento delle detrazioni occorre che le condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte;

4. di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, indirizzata al «comune di Savigno servizio tributi» direttamente all'ufficio protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro stesso.

Nella domanda il contribuente deve indicare:

nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale.

Alla domanda deve altresì essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti:

la composizione del nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;

l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente:

I contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento delle rate I.C.I. della maggiore detrazione.

La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI SCAMPITELLA

Il comune di SCAMPITELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 1999 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili;

di dare atto che la misura della detrazione per l'abitazione principale resta determinata in L. 200.000, pari all'importo minimo.

(Omissis).

COMUNE DI SCARLINO

Il comune di SCARLINO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare come approva con effetto dal 1° gennaio 1999 le seguenti tariffe, canoni e compartecipazioni relative a imposte, tasse, contribuiti, canoni e diritti, come risulta dalle schede allegate e appresso elencate:

da *a)* a *h)* *(omissis);*

i) I.C.I. conferma aliquote e detrazione come per il 1998.

(Omissis).

I.C.I.
Allegato I
Aliquote e detrazioni per il 1999

1) aliquota I.C.I. ordinaria per tutti gli immobili, terreni ed aree fabbricabili: 6 per mille;

2) aliquota I.C.I. ridotta per abitazione principale: 5 per mille;

3) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 300.000;

4) non applicazione di eventuali riduzioni così come previsto dall'art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (applicate per il solo 1998).

COMUNE DI SCIDO

Il comune di SCIDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura minima di legge del 4 per mille;

2. di stabilire la deduzione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCIOLZE

Il comune di SCIOLZE (provincia di Torino) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille valevole su tutti gli immobili dandosi atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protae tale disponibilità.

(Omissis).

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Il comune di SCLAFANI BAGNI (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare da applicare nell'anno 1999 con le agevolazioni previste nei suddetti regolamenti approvati con delibere commissariali numeri 24 e 25 dell'11 novembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SCORZÉ

Il comune di SCORZÉ (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 gennaio 1999 ed il 19 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota è fissata nella misura del 7 per mille;

la detrazione per le abitazioni principali in L. 285.000;

l'ulteriore detrazione di L. 100.000 per le abitazioni principali handicappati.

(Omissis).

1. di sostituire la seguente frase contenuta nel dispositivo della delibera n. 7 del 27 gennaio 1999, esecutiva, avente per oggetto la determinazione aliquote I.C.I. e detrazione per abitazione principale: «Ulteriore detrazione di L. 100.000 per le abitazioni principali dei nuclei familiari all'interno dei quali sono ricompresi invalidi civili iscritti negli appositi albi tenuti dalla Prefettura, che contengono i nominativi di coloro che percepiscono emolumenti in quanto l'invalidità è superiore al 74%.

(Omissis).

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Il comune di SCURCOLA MARSICANA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N. ord.	Tipologia degli immobili	Aliquote per mille
1	Abitazione principale	5
2	Aree fabbricabili	5
3	Terreni agricoli	5
4	Altri fabbricati	5,75

Per la classificazione dettagliata della tipologia degli immobili si fà riferimento al regolamento comunale dell'I.C.I. di cui agli atti deliberativi del consiglio comunale n. 38 del 30 giugno 1998 e del consiglio comunale n. 76 del 23 dicembre 1998, esecutive;

2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N. ord.	Tipologia degli immobili Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale	Detrazioni imposta	
		In vigore	Proposte
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200.000	200.000
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	200.000	200.000
3	Unità immobiliare, non locata, ovvero locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	200.000	200.000
4	Categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: 4.1. Anziani e disabili, non locate anche se acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente	200.000	200.000

(Omissis).

COMUNE DI SEDICO

Il comune di SEDICO (provincia di Belluno) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui in premessa:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprietà indivisa residente nel comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille.

l'aliquota ridotta non si applica ai box, autorimesse, posti auto, soffitte accatastati separatamente dall'abitazione, né si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.

l'aliquota ridotta viene invece applicata all'unità immobiliare posseduta da ospiti di istituti di ricovero e sanitaria a seguito di ricovero permanente purché la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

detrazioni per l'abitazione principale del soggetto passivo è fissata una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta.

(Omissis).

COMUNE DI SELLERO

Il comune di SELLERO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno viene ridotta al 5 per mille;

2. confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unità abitative di prima residenza.

(Omissis).

COMUNE DI SELVA DI PROGNO

Il comune di SELVA DI PROGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 1999 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione:

FABBRICATO	Aliquota	Detrazione
—	—	—
unità immobiliare adibita a prima abitazione	6 per mille	L. 220.000
tutti gli altri fabbricati	7 per mille	—

(Omissis).

COMUNE DI SEMESTENE

Il comune di SEMESTENE (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio finanziario 1999 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

a) per immobili adibiti ad abitazione principale 4 per mille;

b) per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SENALES - SCHNALS

Il comune di SENALES SCHNALS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

a) 5 per mille per le abitazioni principali;

b) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale,

c) 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

di concedere una detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SENIGA

Il comune di SENIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille applicata a tutti i tipi di immobili;

2. di riconfermare la detrazione sull'imposta dovuta per le abitazioni principali in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SEPPIANA

Il comune di SEPPIANA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. relativa all'anno 1999 nelle seguenti misure:

4,5 per mille in via generale;

6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'esercizio 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di mantenere altresì invariata la detrazione per abitazione principale stabilita in L. 200.000 dall'art. 3 comma 155 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SERIATE

Il comune di SERIATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

categoria catastale A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7: 5,75 per mille;

categoria catastale A/1 A/8 A/9 A/10 A/11: 6,50 per mille;

abitazioni sfitte: 7 per mille;

abitazioni secondarie in ristrutturazione ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere *a)-b)* legge n. 457/1978: 6,50 per mille;

categoria catastale B: 5,75 per mille;

categoria catastale C: da C/1 a C/5: 6,50 per mille; da C/6 a C/7: 5,75 per mille;

categoria catastale D: 6,50 per mille;

terreni: 6,50 per mille;

aree edificabili: 6,50 per mille;

si precisa che per abitazioni sfitte si intendono i locali ad uso abitativo ricompresi nella categoria catastale A (ad eccezione della categoria A/10), per i quali non si possa dimostrare l'abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi;

2. di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1° gennaio 1999, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue:

a) determinazione diversificata delle aliquote;

b) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni, non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari o presso familiari che provvedono ad accudirli;

c) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai nonni, ai nipoti di nonni, ai fratelli, alle sorelle a condizione che gli stessi abbiano la residenza nell'immobile;

d) assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati locati con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

e) determinazione della base imponibile con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

f) riduzione e detrazione d'imposta;

g) riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni;

h) estensione della normativa delle abitazioni principali alle relative pertinenze;

i) diversificazione delle detrazioni d'imposta in rapporto a situazioni soggettive come da allegate tabelle contraddistinte dalle lettere A) e B);

j) applicazione delle esenzioni e riduzioni d'imposta ai terreni agricoli condotti a titolo principale direttamente da coltivatori diretti od imprenditori agricoli, persone fisiche, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

(Omissis).

ALLEGATO *A)*

CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Viene riconosciuta la facoltà di applicazione della maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale qualora ricorrano per il contribuente le seguenti contestuali condizioni:

a) detrazione per fasce:

prima fascia L. 500.000;

seconda fascia L. 440.000;

terza fascia L. 380.000;

quarta fascia L. 320.000;

quinta fascia L. 260.000;

sesta fascia L. 200.000;

b) abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali: A/3 A/4 A/5 A/6.

Le categorie A/2 A/7 beneficiano delle detrazioni di cui alla lettera *a)* qualora ricorra una delle condizioni previste alla lettera *d);*

c) unica proprietà su tutto il territorio nazionale;

d) situazioni particolari.

I limiti di reddito vengono aumentati di L. 2.000.000 qualora, oltre alle condizioni sopradette, ricorra una delle seguenti condizioni:

1) nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (invalidità superiore al 60%);

2) nuclei familiari con capofamiglia in stato di disoccupazione;

3) nuclei familiari con capofamiglia in stato di cassaintegrazione;

4) famiglie monoreddito con più di quattro componenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è da presentarsi a cura dell'interessato entro il termine del 31 maggio, a pena di decadenza, corredata dalla sottoindicata documentazione:

denuncia dei redditi dell'anno precedente (modello 730 - modello unico modello CUD);

attestazione relativa al ricorrere delle condizioni per l'applicazione dell'incremento di L. 2.000.000 alle fasce di reddito;

dichiarazione I.C.I. iniziale e successive variazioni (da presentarsi solo se non siano state presentate a medesimo titolo per l'anno 1998 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto all'anno precedente).

N. Comp. Famiglia	1ª Fascia		2ª Fascia		3ª Fascia		4ª Fascia		5ª Fascia		6ª Fascia	
	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
1	0	10.343	10.344	12.411	12.412	14.480	14.481	16.549	16.550	18.617	18.618	oltre
2	0	17.066	17.067	20.480	20.481	23.892	23.893	27.305	27.306	30.718	30.719	oltre
3	0	21.927	21.928	26.312	26.313	30.698	30.699	35.083	35.084	39.469	39.470	oltre
4	0	26.167	26.168	31.401	31.402	36.634	36.635	41.868	41.869	47.101	47.102	oltre
5	0	30.512	30.513	36.614	36.615	42.716	42.717	48.818	48.819	54.921	54.922	oltre
6	0	34.545	34.546	41.454	41.455	48.363	48.364	55.272	55.273	62.181	62.182	oltre
7	0	38.579	38.580	46.295	46.296	54.011	54.012	61.727	61.728	69.442	69.443	oltre
Detrazione	L. 500.0000		L. 440.0000		L. 380.0000		L. 320.0000		L. 260.0000		L. 200.0000	

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Il comune di SERRAVALLE SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare la rideterminazione per l'anno 1999 dell'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili, che verrà applicata dal comune, nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali, del 6 per mille per le unità immobiliari non locate per uso abitativo o assimillati con riferimento alle categorie catastali: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/10.

(Omissis).

3. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERRENTI

Il comune di SERRENTI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le aliquote da applicare relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), così come segue:

a) aliquota ordinaria 4,25 per mille;

b) aliquota del 4 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di interventi di ristrutturazione. Tale agevolazione è applicata per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di inizio lavori;

c) aliquota dell'1 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di inteventi di restauro conservativo. Tale agevolazone è applicata per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di inizio lavori;

di definire il valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'imposta in oggetto, così come indicato in tabella:

Zone urbanistiche	Descrizione	Valore venale per mq
Zona A	Centro storico	100.000
Zona B	Completamento	100.000
Zona C	Espansione residenziale urbanizzata	80.000
Zona C	Espansione residenziale non urbanizzata	30.000
Zona D	Artigianale, industriale, commerciale urbanizzata	60.000
Zona D	Artigianale, industriale, commerciale non urbanizzata	20.000
Zona H	Zone di rispetto	5.000
Zona S	Servizi	15.000

di determinare, altresì, l'importo della detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

Si attesta che il dispositivo suindicato relativo alla deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 5 marzo 1999 è conforme all'originale.

(Omissis).

COMUNE DI SERRUNGARINA

Il comune di SURRUNGARINA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, come segue, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

a) aliquota del 5 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 200.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, per i locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale (art. 7 regolamento I.C.I.) per gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti fino al secondo grado (art. 8 regolamento I.C.I.) per gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 9 regolamento I.C.I.;

b) aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti, pur non integrando le ipotesi di cui al punto *a)* e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione);

c) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I., o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione);

2. per le persone ultrasessantacinquenni con reddito non superiore a L. 15.000.000, la detrazione d'imposta è stabilita in L. 300.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SERVIGLIANO

Il comune di SERVIGLIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESTRIERE

Il comune di SESTIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille, confermando in L. 400.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta considerando il box auto come pertinenza dell'abitazione principale;

2. determinare l'aliquota per alberghi e residences che garantiscono un'apertura di almeno 180 giorni tra stagione invernale ed estiva di cui almeno 40 giorni nella stagione estiva nel 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESTU

Il comune di SESTU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 31 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. adottate per l'anno 1998 con deliberazione n. 50 del 19 febbraio 1998;

di adottare pertanto l'aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali al fine di contenere la pressione fiscale a carico dei contribuenti possessori dell'immobile il cui solo utilizzo è quello della residenza per il proprio nucleo familiare;

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per tutti gli altri immobili (escluse le abitazioni principali) in misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SETTEFRATI

Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:

a) per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dalla abitazione: 4 per mille;

b) detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;

d) terreni edificabili: 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SIGILLO

Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SIGNA

Il comune di SIGNA (provincia di Firenze) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni:

A) 5,5 per mille per:

1) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

2) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4) le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti ad autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente;

5) le unità immobiliari a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;

6) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate od occupate da terzi, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo;

7) le pertinenze dell'abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente a n. 1 unità immobiliari;

B) 6,5 per mille per:

1) le pertinenze dell'abitazione principale che non sono ricomprese nella lettera *A)* 7.;

2) le unità immobiliari locate con contratti di locazione ad *equo* canone (*ex* legge n. 392/1978), ancorché scaduti, o con procedura di *sfratto in corso;*

3) le unità immobiliari locate con contratti di locazione concertati secondo i disposti dei commi 3, 4 e 5, art. 2 della legge n. 431/1998;

4) le unità immobiliari locate a qualsiasi titolo ad enti pubblici o associazioni di volontariato e di pubblica utilità riconosciuti nel territorio;

5) gli immobili diversi dalle abilitazioni per i terreni;

C) 7 per mille per:

1) le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale o che comunque non costituiscono abitazione principale del soggetto passivo, salvo quanto previsto alla lettera *D)* 1.;

2) le unità immobiliari locate con contratti di locazione liberi purché stipulati ai sensi del comma 1, art. 2 della legge n. 431/1998;

3) le unità immobiliari cedute in comodato gratuito o chiunque non sia discendente o ascendente di primo grado con il proprietario ed in tutti i casi non risultasse il comodatario (o i comodatari) residente nell'immobile;

4) le unità immobiliari locate in uso transitorio, temporaneo, turistico, ecc., anche se il conduttore (o i conduttori) risultasse residente nell'immobile, e, comunque in tutti i casi in cui la locazione non sia riconducibile ai disposti dell'art. 2 della legge n. 431/1998;

5) le aree fabbricabili;

D) 9 per mille per:

1) le unità immobiliari non locate per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998;

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 1999 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:

a) L. 300.000: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

abbiano compiuto al 31 dicembre 1998 il 65° anno di età;

siano titolari nell'anno 1999 di solo reddito da pensione non superiore all'importo 1999 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra;

non esercitino attività retribuita di alcun genere;

non siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini I.C.I.) sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purché annessi all'abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio;

che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio;

per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazioni anagrafiche;

b) L. 200.000: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli altri contribuenti;

3) di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) *a)* e per quelli al punto *A)* 4. del punto 1) debbono far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici compententi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», nella quale attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998) oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per falsa dichiarazione.

(Omissis).

COMUNE DI SILANDRO - SCHLANDERS

Il comune di SILANDRO SCHLANDERS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. in base all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 in vigore, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 viene determinata nella misura del 4 per mille;

2. di fissare per i motivi di cui in premessa l'importo della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili in base all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per l'anno 1999, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell'importo di L. 550.000;

a) di dare atto che questo aumento non si applica ai soggetti elencati nel comma 4 del sopracitato articolo.

(Omissis).

COMUNE DI SINAGRA

Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, sono determinate, per quanto sopra esposto, come segue:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, C/1 e D/7: 5 per mille;.

altre unità immobiliari: 6,5 per mille;

detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SINALUNGA

Il comune di SINALUNGA (provincia di Siena) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* per l'anno 1999 le seguenti misure di aliquote e detrazione per «abitazione principale» ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

A):

aliquota ordinaria del 4,75 per mille;

aliquota del 6 per mille per gli alloggi tenuti a disposizione e posseduti in aggiunta all'abitazione principale senza distinzione tra affittato e non affittato;

B):

detrazione per «abitazione principale» L. 210.000 solo per una unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI SINNAI

Il comune di SINNAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, ed un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/1996, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura minima di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (come sostituito dall'art. 3 della legge n. 662/1996);

di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che seguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SIZZANO

Il comune di SIZZANO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili da applicarsi nel comune di Sizzano per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SOLBIATE

Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per il 1999 nella misura del 5 per mille senza riduzioni e detrazioni facoltative consentite dalla legge;

2. di stabilire l'aliquota agevolata del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevoltata è applicata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SOLERO

Il comune di SOLERO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille per la prima casa ed i terreni e del 6 per mille per la seconda casa;

2. di introdurre le seguenti agevolazioni da proporre al consiglio comunale:

la detrazione per la prima casa è elevata di L 30.000 e si fissa in L. 230.000;

gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale sono sottoposti all'aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SONDALO

Il comune di SONDALO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3;

2. di confermare, per l'anno 1999, la detrazione di L 200.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi:

a) abitazioni non locate;

b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case), ad esclusione dei fabbricati siti fuori dai centri edificati come perimetrati ai sensi della legge n. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrati ai sensi del nuovo codice della strada ovvero siti in aree rurali di montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione;

4. di dare atto che:

per abitazione non locata si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale «A» utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata con contratto d'affitto registrato né data in comodato a terzi né concessa in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

non è considerata abitazione non locata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

per le unità immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata;

per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale «A», idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

le dichiarazioni dirette a certificare gli stati e fatti di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento.

(Omissis).

COMUNE DI SORBO SAN BASILE

Il comune di SORBO SAN BASILE (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di confermare integralmente le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, previste e fissate con delibera di giunta comunale n. 74 del 4 aprile 1997;

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale 5,3 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione principale e dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 6,50 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 6,50 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6,50 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta se dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

VII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo.

La cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SORICO

Il comune di SORICO (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

4,5 per mille: abitazione principale;

5,5 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI SOLFERINO

Il comune di SOLFERINO (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta dell'abitazione principale e per gli alloggi non locati, senza alcuna agevolazione aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI SOLIGNANO

Il comune di SOLIGNANO (provincia di Parma) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SONNINO

Il comune di SONNINO (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SORESINA

Il comune di SORESINA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 5,3 per mille;

b) per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati: aliquota 6 per mille;

c) per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: aliquota 0.5 per mille;

d) per tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti lettere *a), b)* e *c)*: aliquota 5.5 per mille;

2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 5 della legge n. 662/1996 per l'anno 1999 le detrazioni di imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua;

3. di determinare altresì ai sensi della legge 9 maggio 1997 n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo come segue:

a) da L. 200.000 a L. 300.000 per le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 1999, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a L. 28.000.000 annui se il coniuge è a carico e di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico;

b) da L. 200.000 a L. 500.000 per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 1999, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a L. 28.000.000 annui se il coniuge è a carico e di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico.

(Omissis).

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Il comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare e far propria la proposta di deliberazione meglio riportata in narrativa;

2. di confermare e pertanto determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille su abitazioni principali, del 7 per mille su altri fabbricati e del 5 per mille sugli immobili realizzati da imprese destinate alla rivendita.

(Omissis).

COMUNE DI SOVICILLE

Il comune di SOVICILLE (provincia di Siena) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999 una aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille ed una aliquota ridotta del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché un'aliquota pari al 7 per mille per gli alloggi non locati;

di fissare, altresì, per l'anno 1999 in L. 240.000 la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SOVICO

Il comune di SOVICO (provincia di Milano) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999 nella seguente misura:

aliquota ordinaria: 5,7 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Sovico, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considera, ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SOZZAGO

Il comune di SOZZAGO (provincia di Novara) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPEZZANO SILA

Il comune di SPEZZANO SILA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille;

2. di confermare la detrazione I.C.I. per la prima abitazione a L. 300.000 per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SPECCHIA

Il comune di SPECCHIA (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di dare atto che la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale per l'anno 1999 resta fissata nella misura minima di L. 200.000 così come determinata con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Il comune di SPIGNO SATURNIA (provincia di Latina) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1 determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

2. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI STAFFOLO

Il comune di STAFFOLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche e integrazioni, è stabilita nella misura unica del 6 per mille;

2. per l'anno 1999 la detrazione d'imposta I.C.I., di cui all'art. 8, commi 2 e 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, è stabilita nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI STELLA CILENTO

Il comune di STELLA CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura del 5,50 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI STIA

Il comune di STIA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

A) Aliquota del 5,7 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita dall'art. 8 secondo comma ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

B) Aliquota del 6 per mille per abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nelle categorie catastali del gruppo A con esclusione della categoria A/10), locate;

C) Aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nelle categorie catastali del gruppo A con esclusione della categoria a/10) non locate;

D) Aliquota del 6 per mille per tutte le altre categorie di immobili diverse da quelle indicate ai punti sub. A), sub. B), sub C), così come definite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di considerare, inoltre, adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di confermare, la misura della detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI STINTINO

Il comune di STINTINO (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

si determina l'aliquota del 4,5 per mille per ii contribuenti residenti nel comune, limitatamente all'abitazione principale si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, garage, box, posto auto, la soffitta, la cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri, anche se distintamente iscriite al catasto;

si determina l'aliquota del 5.5 per mille con riferimento alle seconde abitazioni sia dei residenti che dei nuclei familiari non residenti.

(Omissis).

COMUNE DI STRESA

Il comune di STRESA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

per unità immobiliari inagibili o inabitabili soggetti a interventi di recupero (art. 1, comma 5, legge 449/1997): 4 per mille;

per abitazione principale per anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 5 per mille;

per abitazione principale con detrazione (art. 6, comma 4, decreto legislativo n. 504/1992) di L. 200.000, per legge: 5,5 per mille;

per altri immobili: 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STROZZA

Il comune di STROZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota unica del: 6 per mille;

detrazioni: L. 200.000 previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI SUEGLIO

Il comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

immobili diversi da abitazioni	6 per mille
immobili realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili	6 per mille
abitazione principale (compresa cantina solaio box se asserviti all'abitazione principale)	6 per mille
abitazioni in aggiunta alla principale	6 per mille
alloggi non locati	6 per mille
abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residentiin questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari	6 per mille
fabbricati di enti non economici che non hanno scopo di lucro	6 per mille
aree fabbricabili	6 per mille
terreni agricoli	esenti ai sensi art. 7 decreto legislativo 504/1992
detrazione d'imposta per l'abitazione principale	L. 400.000

(Omissis).

COMUNE DI SUISIO

Il comune di SUISIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del:

6 per mille per abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

di elevare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili anno 1999, da L. 200.000 a L. 250.000 la quota di detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili adibiti ad abitazione principale, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali.

(Omissis).

COMUNE DI SULZANO

Il comune di SULZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la seguente aliquota I.C.I., e precisamente:

abitazione principale ed altre destinazioni: 6 per mille;

seconde case: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TAGGIA

Il comune di TAGGIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come segue, per l'anno 1999, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari situate nel territorio del comune di Taggia:

a) terreni agricoli: 4,40 per mille;

b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille;

c) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,5 per mille;

d) altri immobili: 7 per mille;

2. di dare atto che resta invariata, nella misura di L. 230.000, come determinata dal consiglio comunale con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TALAMONA

Il comune di TALAMONA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille.

di consentire al contribuente la sola detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI TARANO

Il comune di TARANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazioni principali 4,5 per mille;

abitazioni secondarie 6 per mille;

aree fabbricabili (zone C in prg) 7 per mille

2. di determinare come segue le detrazioni per l'abitazione principale:

detrazione abitazione principale L. 200.000;

detrazione per chi ristruttura la propria abitazione principale L 300.000 (per tre anni)

3. di dare atto che ai fini dell'applicazione della detrazione di L 300.000 per chi ristruttura la propria abitazione principale, i tre anni si conteggeranno dalla data del certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori previsto nella concessione edilizia o nella denuncia di inizio attività (legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI TARCENTO

Il comune di TARCENTO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

delibera di determinare che, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sarà applicata nella misura unica del 5,25 per mille; di determinare per l'anno 1999, in L 250.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale prevista dal terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI TARVISIO

Il comune di TARVISIO (provincia di Udine) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune anche per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*, nella misura del 6,2 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, degli Istituti autonomi case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati nonché nei confronti dei casi di estensione come previsti dal regolamento comunale;

c) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale intesa quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi famigliari dimorano abitualmente, in L 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVAGNASCO

Il comune di TAVAGNASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 in misura unica, pari al 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare ed di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Il comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale aliquota del 6 per mille;

abitazione in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati e immobili diversi dalle abitazioni aliquota del 6,90 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVENNA

Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TAVERNERIO

Il comune di TAVERNERIO (provincia di Como) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. unica nella misura del 5 per mille;

2. di confermare il regime delle detrazioni in atto a seguito dell'introduzione delle modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 effettuate con i commi 48 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e delle detrazioni assunte con atto n. 7/1997 cioè L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVOLETO

Il comune di TAVOLETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999, una differenziazione nelle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

1) di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per la prima casa, sia di proprietà sia occupata con un regolare contratto di locazione;

2) di applicare l'aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze, classificate nel gruppo catastale «A», per gli immobili classificati nelle categorie catastali «C1» (negozi e botteghe), «C/2» (magazzini), «C/3» (laboratori) che non siano locati, e che siano tenuti a disposizione;

2. di confermare, anche per l'anno 1999, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

3. di determinare nella persona della rag. Arcangeli Clementina, in qualità di istruttore direttivo area contabile, il funzionario cui vengono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504\1992, coadiuvata dal responsabile dell'ufficio tecnico, e dalla dipendente Magi Emanuela, istruttore sesta qualifica funzionale area contabile, per la predisposizione degli atti;

4. di dare atto che rimangono inalterate tutte le altre disposizioni di applicazione dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI TELESE TERME

Il comune di TELESE TERME (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TERDOBBIATE

Il comune di TERDOBBIATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'impota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TERLAGO

Il comune di TERLAGO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1999:

a) aliquota per l'abitazione principale (comprese le assimilazioni contemplate dal regolamento): 4,5 per mille;

b) aliquota abitazioni locate, con contratto di locazione registrato, a soggetto che le utilizza come abitazione principale: 4,5 per mille;

c) aliquota fabbricati diversi dall'abitazione principale: 5 per mille;

d) aliquota aree edificabili: 5,5 per mille.

2. di mantenere nella misura di L. 200.000, prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TERRALBA

Il comune di TERRALBA (provincia di Oristano) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.CI.:

a) 4 per mille, aliquota per l'abitazione principale;

b) 5 per mille, aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili;

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L 200.000 a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERZO

Il comune di TERZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata nel comune di Terzo nella misura unica per tutti i contribuenti del 5,50 per mille.

2. di fissare nella misura di L 200.000 di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI TESIMO - TISENS

Il comune di TESIMO TISENS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

applicazione dell'aliquota del 4 per mille con esclusione delle seconde abitazioni e le unità immobiliari non occupate a cui sarà applicata l'aliquota del 6 per mille;

l'aumento della detrazione a L 500.000 per tutte le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Il comune di TEZZE SUL BRENTA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TICINETO

Il comune di TICINETO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni cosi come previste dall'art. 3, commi 55, e successivi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad eccezione della riduzione di L 200.000 per le abitazioni a titolo principale.

(Omissis).

COMUNE DI TOLMEZZO

Il comune di TOLMEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

a) aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali;

b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per gli altri immobili e per le aree fabbricabili.

2. di confermare, per l'anno 1999, le agevolazioni concesse alle prime abitazioni ubicate nelle frazioni alte di Cazzaso, Cazzaso Nuova, Fusea, Illegio e località Navarlons, fissando in L 250.000 la detrazione d'imposta;

3. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota agevolata del 2,875 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ed è condizionata alla presentazione al comune della relativa denuncia.

(Omissis).

COMUNE DI TOMBOLO

Il comune di TOMBOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa riportate, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,80 per mille sull'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Il comune di TONEZZA DEL CIMONE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire pur l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nulla misura del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni pricipali come definite dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del 6 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili, nonchè la detrazione per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge.

(Omissis).

COMUNE DI TORGIANO

Il comune di TORGIANO (provincia di Perugia) ha adottato il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

prendere atto del contenuto della deliberazione di giunta comunale n. 19 del 28 gennaio 1999 di determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999;

determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rapportata al valore degli stessi, nelle seguenti misure:

4,6 per mille per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

5,8 per mille per tutti i fabbricati;

concedere l'agevolazione prevista dal quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, abbattendo di due punti le aliquote I.C.I. previste per l'anno 1999, a favore di proprietari che eseguano, nelle zone A (centri storici) di Torgiano e Brufa, come individuati nello strumento urbanistico vigente in comune di Torgiano, interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, che pertanto risultano determinate nelle seguenti misure:

abitazione principale aliquota del 2,6 per mille;

altri fabbricati aliquota del 3,8 per mille;

dare atto che ai sensi del sesto comma della legge n. 449/1997, le disposizioni del presente articolo si applicano, alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo;

dare atto che le aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e decadono in presenza di opere non conformi alla concessione edilizia ancorché sanabili;

dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI TORNARECCIO

Il comune di TORNARECCIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di assumere le seguenti determinazioni con riferimento alla imposta comunale sugli immobili: di confermare per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,50 per mille con la detrazione per l'abitazione principale di L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORNO

Il comune di TORNO (provincia di Como) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte
—	—	—
1	Persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale direttamente	4,5 per mille
2	Immobili di pertienza prima abitazione	4,5 per mille
3	Tutti gli altri soggetti passivi	5 per mille

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.	Tipologia degli immobili	Riduzione imposta	Detrazione imposta
—	—	—	—
1	Persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale	—	L. 230.000

(Omissis).

COMUNE DI TORRACA

Il comune di TORRACA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 epr mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare derettamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE BORMIDA

Il comune di TORRE BORMIDA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

di determinare, per l'anno 1999,la detrazione per l'unità immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in catasto, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRECUSO

Il comune di TORRECUSO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota ordinaria per tutti gli immobili ivi comprese le unità immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6,50 per mille;

b) aliquota ridotta per i soggetti passivi, residenti nel comune, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 6 per mille;

c) aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991: zero per mille;

II. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve diciliarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

V. di dare atto che i terreni agricoli del comune di Torrecuso godono dell'esenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle finanze.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

Il comune di TORRE DE' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

di determinare, per l'anno 1999, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORREGLIA

Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione o integrazione.

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate come segue:

del 5 per mille aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;

del 6 per mille aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

Il comune di TORRE MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 1999 nella misura del 6 per mille confermando la scelta degli anni passati.

2. di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà ed opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996, come modificate dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997:

per gli enti senza scopo di lucro l'aliquota è ridotta al 4 per mille;

non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (soggetti passivi soci di cooperative edilizie abitazioni principali);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

resta fissata in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali e alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di primo grado con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento comunale sull'imposta comunale immobiliare come approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18 dicembre 1998;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;

3. di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati, fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse, utilizzo sottotetti).

(Omissis).

COMUNE DI TORRENOVA

Il comune di TORRENOVA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra.

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 aliquote di imposte I.C.I. differenti: una ordinaria nella misura del 5 per inille; l'altra ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORNACO

Il comune di TORNACO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille.

(Omissis).

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

(Omissis).

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In altemativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro owero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se lunità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmenie alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa abibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICELLA

Il comune di TORRICELLA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare, per i motivi esposti in narrativa, nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. anche per il 1999;

2. di stabilire anche per il 1999 la detrazione I.C.I. per la prima casa nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

rilevato, al fine di assicurare i servizi attualmente svolti dall'ente i cui costi sono riportati nel bilancio di previsione 1999, di confermare un'aliquota I.CI. nella misura del 5 per mille e di elevare a L. 300.000 le maggiori detrazioni per le abitazioni principali a favore dei contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni a carattere sociale:

famiglie ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. non proprietari di altri immobili al di fuori di quello adibito a civile abitazione o ad edilizia popolare; il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite;

ritenuto di dover stabilire le modalità di richiesta e documentazione da produrre per tale agevolazione, nelle seguenti fattispecie:

domanda in carta libera da presentarsi in concomitanza della scadenza della prima rata;

fotocopia certificati pensionistici relativi all'anno in corso;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui specificare la mancanza di possesso di altri beni immobili oltre alla casa di civile abitazione o di residenza popolare.

La suddetta certificazione può essere sostituita con autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di riconoscere per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale di civile abitazione o edilizia popolare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

3. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi previa produzione della documentazione sopra specificata, o rispettiva autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI TORTONA

Il comune di TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai sensi della normativa in premessa citata, l'applicazione agli imponibili delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

A) con riferimento all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556 e richiamato dal comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione

alla possibilità di applicazione di aliquote ridotte, nonché con riferimento all'emanando regolamento comunale per la gestione dell'imposta in merito alla definizione e ambito di applicazione di fattispecie varie individuabili da deliberati consiliari:

1) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune: 5,15 per mille;

2) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,30 per mille;

B) con riferimento al comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilità di diversificazione delle aliquote dal 4 al 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, nonché con riferimento all'emanando regolamento comunale per la gestione dell'imposta in merito alla definizione e ambito di applicazione di fattispecie varie individuabili da deliberati consiliari:

1) immobili, diversi dalle abitazioni, destinati ad attività artigianali, commerciali, industriali, di proprietà del soggetto titolare dell'attività economica: 5.15 per mille;

2) immobili, diversi dalle abitazioni, destinati ad attività artigianali, commerciali, industriali, non in conduzione diretta da parte del soggetto d'imposta: 6 per mille;

3) terreni agricoli: 5,15 per mille;

4) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non inseriti nelle altre fattispecie di cui al presente elenco: 6 per mille;

5) casi di immobili diversi dalle abitazioni, non inseriti nelle altre fattispecie di cui al presente elenco: 6 per mille;

6) aree fabbricabili: 6 per mille;

7) alloggi non locati: 7 per mille;

8) a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali: 4 per mille. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

C) con riferimento al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla possibilità di applicare ulteriori aliquote ridotte:

1) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari che si trovano in condizioni, debitamente documentabili, di inagibilità o inabitabilità così come definita dall'art. 4 dell'emanando regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di definire l'aliquota del 6 per mille quale aliquota base di riferimento;

3. di determinare per l'anno 1999 nella misura di L 230.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, cosi come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 350.000, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 3) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico sociale:

a) pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L 21.000.000, maggiorato di L 2.000.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L 21.000.000, maggiorato di L 2.000.000 per ogni persona a carico;

c) invalidi con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L 21.000.000, maggiorato di L 2.000.000 per ogni persona a carico;

d) anziani non autosufficienti con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L 21.000.000, maggiorato di L 2.000.000 per ogni persona a carico;

e) disoccupati e lavoratori in mobilità con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L 21.000.000, maggiorato di L 2.000.000 per ogni persona a carico;

f) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L 21.000.000, maggiorato di L 2.000.000 per ogni persona a carico. Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti e/o invalidi, sempre a carico del contribuente, l'aumento del reddito esente è elevato da L 2.000.000 per persona a carico, a L. 3.000.000;

5. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L 350.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

contribuenti che non presentano, nei termini richiesti, l'apposita istanza;

contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione;

6. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione di detrazione di L 350.000 dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni, nelle forme stabilite dalle norme vigenti per quanto riguarda l'attestazione dello *status* oggetto della maggiorazione e pena la decadenza del beneficio, dal 1° al 30 giugno 1999 e che avranno validità per il solo periodo d'imposta 1999;

7. di stabilire che i requisiti per l'ottenimento della maggiore detrazione d'imposta di L 350.000 devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui al punto precedente;

8. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1991, n. 50, così come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L 500.000, corrispondente a L 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 3) ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune di residenza;

9. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

contribuenti che possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, una o più abitazioni locate nel comune di residenza;

contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti per la maggiore detrazione;

10. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di L 500.000 di cui al precedente punto 8) dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni a pena la decadenza del beneficio, dal 1° al 30 giugno 1999 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1° al 20 dicembre 1999 per il versamento della seconda rata, e che avranno validità per il solo periodo d'imposta 1999;

11. di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L 350.000 e di L 500.000 non sono cumulabili, bensì alternative fra loro;

12. di stabilire che le richieste di maggiore detrazione di L 350.000 e di L 500.000 di cui ai precedenti punti 6) e 10) vengano accolte con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle rispettive condizioni richieste;

13. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* l'aliquota (I.C.I.) imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 confermando l'aliquota nella stessa misura determinata per l'anno precedente e precisamente: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRADATE

Il comune di TRADATE (provincia di Varese) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, prevedendo l'aliquota ridotta pari 5 per mille per:

abitazione principale. Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari;

garage e cantina di pertinenza dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

Il comune di TRAMONTI DI SOPRA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota agevolata abitazione principale 4,5 per mille;

2. di elevare a L. 350.000 (euro 180,76) la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRECATE

Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1994:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili I.C.I., ex art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura unica del 4 per mille, per l'anno 1994.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissata anche per il 1999 come da deliberazione nella giunta comunale n. 1027 del 26 ottobre 1993.

COMUNE DI TRECENTA

Il comune di TRECENTA (provincia di Rovigo) ha adottato il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nonché l'applicazione della detrazione fissa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000;

2. di stabilire che, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di stabilire l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge n. 662/1996, in L. 350.000, a norma del punto 3) del medesimo comma 55 sull'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica:

a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale dell'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero «nucleo famigliare anagrafico» per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta pari a:

L. 9.224.150 nucleo famigliare anagrafico di un componente;

L. 8.005.400 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare anagrafico.

Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il «nucleo famigliare anagrafico» compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta od imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000. ed escluso il reddito derivante dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pentinenze;

4. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000. a L. 350.000, dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine del 30 maggio 1999, allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti indicati al precedente punto 3), lettere *a)* e *b).*

(Omissis).

COMUNE DI TREIA

Il comune di TREIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ridurre per l'anno 1999 nella misura «ordinaria» del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), confermando l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per la prima casa e l'aliquota differenziata del 7 per mille nelle seguenti fattispecie:

alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale con esclusione di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il primo grado di parentela in linea retta (figli-genitori) che li utilizzino come abitazione principale; comunque a tali immobili non si applica la detrazione per abitazione principale;

immobili destinati ad attività produttive non-utilizzati e/o non locati.

(Omissis).

COMUNE DI TREMEZZO

Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte per mille
	Per tutte le tipologie	6

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le ☐ riduzioni ☐ detrazione d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili	Riduzione di imposta per mille	Detrazione di imposta (Lire in ragione annua)
	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti	4,5	L. 200.000
	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti ultrasessantacinquenni con reddito fino a L. 24.000.000	4,5	L. 300.000

(Omissis).

COMUNE DI TRES

Il comune di TRES (provincia di Trento) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille e di fissare la detrazione di L. 300.000 a favore dei soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TREVENZUOLO

Il comune di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per quanto premesso la proposta come sopra presentata.

(Omissis).

di determinare e di confermare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

Il comune di TREVI NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è unica ed è stabilita nella misura del 6 per mille;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI TREVIGNANO

Il comune di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come individuata nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e di stabilire inoltre che si considerano abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

le unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI TREVISO

Il comune di TREVISO ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le seguenti tariffe, aliquote e detrazioni dei tributi per l'anno 1999:

imposta comunale sugli immobili:

5 per mille quale aliquote generale;

4 per mille quale aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TREZZANO ROSA

Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 secondo le seguenti classi:

5 per mille: abitazione principale e box pertinente;

6 per mille:

A/10 ufficio;

C/2 magazzino;

C/3 laboratorio;

D/1 opificio;

D/2 albergo;

D/5 sede bancaria;

D/8 supermercato;

5,5 per mille: tutto il resto («seconde case», terreni, ecc.).

2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREZZONE

Il comune di TREZZONE (provincia di Como) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

dare atto che è mantenuta in vigore per l'anno 1999 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prima abitazione, 6 per mille altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TRIBANO

Il comune di TRIBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille, confermando la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRIGOLO

Il comune di TRIGOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 1999 le detrazioni di imposta nella misura minima di L 200.000 in ragione annua;

3. di determinare, altresì, ai sensi del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da L 200.000 a L. 500.000, per le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 1999 proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L 19.000.000 (riferito a reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta) elevato a L 25.700.000, se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni familiare a carico nullatenente.

(Omissis).

COMUNE DI TRINO

Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. di elevare a L. 300.000 l'importo di detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di procedere alla pubblicazione di legge del presente provvedimento.

(Omissis).

COMUNE DI TRISSINO

Il comune di TRISSINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per il 1999 alle unità residenziali destinate ad abitazione principale l'aliquota I.C.I. pari al 4,75 per mille (si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente); si considera inoltre quale abitazione principale:

a) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

c) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata;

e) solamente ai fini dell'applicazione della aliquota agevolata, e non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai figli; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai figli deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge n. 15/1968 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalità e codice fiscale del soggetto passivo d'imposta, generalità e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca;

2. di applicare per l'anno 1999 alle unità residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel como dell'anno, aliquota I.C.I. pari al 6,5 per mille, nell'intento di sottolineare il problema casa particolarmente sentito nel nostro comune;

3. di applicare per l'anno 1999 alle unità immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31, lettera *d)*, legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) l'aliquota I.C.I. pari al 3 per mille limitatamente al periodo che va dall'inizio lavori così come denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio; di applicare le riduzioni d'imposta così come previste all'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

4. di mantenere per tutte le unità diverse da quelle precedenti conferma dell'aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;

5. di confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue;

6. di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli istituti autonomi per le case popolari (ATER), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari a L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRIVERO

Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le ragioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille;

2. di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI TROFARELLO

Il comune di TROFARELLO (provincia di Torino) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

terreni agricoli: 6 per mille;

abitazione principale: 6 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

altri fabbricati non appartenenti alla precedenti tipologie: 7 per mille;

2. di mantenere inalterata la detrazione di L. 300.000 (euro 154,94) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di stabilire in L. 500.000 (euro 258,23), la detrazione spettante all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti a titolo di proprietà o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TUENNO

Il comune di TUENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998 ed il 30 novembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

di integrare la deliberazione consiliare n. 38 del 29 ottobre 1998 nel modo seguente: «la detrazione spettante per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata nella misura di L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinaizone. Tale detrazione è estesa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari».

(Omissis).

COMUNE DI TURATE

Il comune di TURATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di dare atto che per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, è fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI UCRIA

Il comune di UCRIA (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 7 per mille;

2. dare atto che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del citato decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di elevare, ai sensi del terzo comma del citato art. 8, per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale solo a favore di soggetti passivi portatori di handicap grave documentato con certificato rilasciato dalla competente U.S.L. dando atto che non viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta né alcuna altra elevazione della detrazione dall'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI URBINO

Il comune di URBINO ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta comprese le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che gli utilizzi come abitazione principale;

b) aliquota ridotta del 5 per mille:

in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili (riconosciuti tali dalla competente autorità sanitaria) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ai soggetti di cui ai punti precedenti viene, altresì, riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legisaltivo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996;

c) aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (limitatamente alle seconde case) e per gli alloggi non locati, comprendente oltre agli alloggi effettivamente non locati anche quelli che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato;

2. di confermare, anche per l'anno 1999, l'elevazione della detrazione dell'imposta I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei requisiti di cui alla lettera *A)* oppure di quelli di cui alla lettera *B)* seguenti:

A. 1) aver compiuto sessanta anni di età alla data del 31 dicembre 1998;

2) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

3) adibire l'immobile a propria abitazione principale;

4) l'immobile non deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge;

5) essere titolare di pensione sociale o minima dell'I.N.P.S., senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unità immobiliare);

6) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere ossedute anche dal coniuge;

B. 1) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera *A)*, appartenere ad un nucleo familiare composto da almeno tre figli conviventi a carico oppure da almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 oppure da almeno una persona anziana convivente alla quale è stata riconosciuta indennità di accompagnamento; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1998 non deve essere superiore a L 28.000000;

2) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera *A)*, appartenere ad un nucleo familiare compost o da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1998 non superiore a L 35.000000;

3) di precisare che le ipotesi di detrazione soprariportate di cui alle lettere *A)* e *B)* non sono tra loro cumulabili;

4) la detrazione di L. 300.000 spetterà fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste;

5) i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal comune, entro i termini di versamento delle rate I.C.I., allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti.

(Omissis).

COMUNE DI USSEGLIO

Il comune di USSEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 1999 in questo comune sarà applicata all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene stabilito in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VACRI

Il comune di VACRI (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille, per la ragione indicata in premessa, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta quindi invariata nella misura di L 200.000, come per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VADENA - PFATTEN

Il comune di VADENA PFATTEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di dare atto che anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di aumentare da L. 200.000 a L 400.000 *(omissis)* l'importo di detrazione 1999 dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. il diritto all'aumento della detrazione viene concesso anche alle persone, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e che questa circostanza venga comunicata al comune entro il termine per il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VAILATE

Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1999:

1) 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) 5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) 5 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) 5,5 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) 5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune (per le sole aree fabbricabili);

6) 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

8) 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione;

2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) L. 200.000 per detrazione maggiorata entro il limite di legge;

2) ulteriore detrazione del 100% se i possessori hanno i seguenti requisiti:

1) sono possessori esclusivamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) sono ultra sessantacinquenni;

3) non superano un reddito di lire diciotto milioni se singoli o di lire 25 milioni se con coniuge a carico;

3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI VALDASTICO

Il comune di VALDASTICO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I., come di seguito indicato:

a) aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone soggetti passivi residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale;

b) aliquota ordinaria del 6 per mille rispetto a tutte le altre unità immobiliari, comprese le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI VALDIDENTRO

Il comune di VALDIDENTRO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 nella misura di L. 300.000 l'importo della detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI VALDISOTTO

Il comune di VALDISOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1999:

aliquota ordinaria: 6 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota ridotta: 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cioè:

a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche;

b) l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari con patto di futura vendita e riscatto;

d) l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

nonché per le unità immobiliari equiparate da norma regolamentare all'abitazione principale:

a) l'abitazione concessa in uso gratuito ai genitori e ai figli dei soggetti passivi, che la occupano quale loro abitazione principale, sulla base delle risultanze anagrafiche;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti abitata;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei portatori di handicap con attestato di invalidità civile: L. 400.000, purché:

a) l'abitazione principale abbia un valore non superiore a L. 100.000.000 ed a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia possessore di altre abitazioni;

b) il reddito del nucleo familiare sia inferiore a L. 21.000.000, più L. 1.600.000 per ogni componente ulteriore rispetto al primo;

c) entro il 30 giugno di ogni anno di imposta sia presentata apposita domanda con allegato atto sostitutivo di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti oltre alla composizione del nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI VALEGGIO

Il comune di VALEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6,5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALFLORIANA

Il comune di VALFLORIANA (provincia di Trento) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili con la detrazione d'imposta minima obbligatoria di L. 200.000 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALFURVA

Il comune di VALFURVA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare la aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999 come determinate con provvedimento della giunta comunale n. 381 dell'11 dicembre 1997 in premessa indicato e precisamente:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioine principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

6 per mille per le restanti unità immobiliari;

2. confermare in L 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALGANNA

Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuaziione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 1999;

2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALMACCA

Il comune di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del cinque per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALMADRERA

Il comune di VALMADRERA (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con una detrazione di L 200.000, per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALSINNI

Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALVASONE

Il comune di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

a) 5 per mille per la prima casa (art. 10, commi 1 e 2 del regolamento) e le pertinenze della stessa (art. 10, comma 5 del regolamento);

b) 5,5 per mille per gli altri fabbricati (locati od utilizzati direttamente dal proprietario);

c) 5,5 per mille i terreni;

d) 7 per mille per i fabbricati non locati;

e) 4 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo di anni tre dalla data di inizio lavori);

f) 4 per mille per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo non superiore ad anni tre dalla data di inizio lavori);

2. di determinare in L 200.000, la detrazione per l'abitazioine principale.

(Omissis).

COMUNE DI VANDOIES - VINTL

Il comune di VANDOIES VINTL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di determinare per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 900.000;

3. ai sensi del precedente comma 2, si avverte che un garage, un box o un posto auto (categoria C06) viene inteso come pertinenza all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Il comune di VAPRIO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere invariata per l'anno 1999 l'aliquota del 5,5 per mille e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata:

6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille per le abitazioni non locate;

fattispecie di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento I.C.I. aliquota 5,5 per mille;

fattispecie di cui all'art. 6, comma 5, del regolamento I.C.I. aliquota 4 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VARANO BORGHI

Il comune di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di modificare l'aliquota I.C.I. in vigore nel modo che segue:

1) abitazione principale box di pertinenza, abitazioni cedute in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I. 6 per mille;

2) abitazioni non locate: 7 per mille;

3) aree edificabili ed altri immobili: 7 per mille;

di stabilire nella data del 31 maggio 1999 il termine per la presentazione dell'istanza tendente ad ottenere la riduzione nelle fattispecie previste dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I..

(Omissis).

COMUNE DI VARISELLA

Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 1999 in questo comune sarà applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicare sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VASTO

Il comune di VASTO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1° (primo) grado, sempre che nella stessa gli aventi diritto vi abbiano stabilito la propria residenza e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili:

2. di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 200.000, precisando che è considerata abitazione principale, anche l'abitazione concessa un uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1° grado, se nella stessa gli aventi diritto vi hanno stabilito la propria residenza;

3. di fissare una ulteriore detrazione di L. 160.000 per l'abitazione principale per i nuclei familiari comprendenti un disabile psico fisico con grado di invalidità di almeno il 75 per cento, o di soggetto in stato di tossicodipendenza certificato dalle strutture sanitarie competenti e comunque con reddito imponibile familiare dell'anno d'imposta 1998 non superiore a L. 50.000.000;

4. di stabilire una ulteriore detrazione di L. 50.000, per i proprietari dell'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, con un nucleo familiare ed un reddito imponibile riferito all'anno d'imposta 1998, come al seguente prospetto:

	Componenti nucleo familiare	Importo reddito imponibile
	—	—
1	(una) persona	fino a L. 18.000.000
2	(due) persone	fino a L. 24.000.000
3	(tre) persone	fino a L. 30.000.000
4	(quattro) persone	fino a L. 36.000.000
5	(cinque) persone	fino a L. 42.000.000
	oltre 5 (cinque) persone	fino a L. 50.000.000

L. 20.000 per ogni altro componente il nucleo familiare superiore a 5 (cinque);

5. di stabilire che le detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se spettanti, sono comulabili tra di loro;

6. di escludere dalla ulteriore maggiorazione di cui al punto 4 tutte le unità immobiliari classificate in catasto con categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli di eminenti pregi artistici o storici);

7. di fissare alla data del 31 luglio 1999 il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni con la relativa documentazione, per beneficiare delle detrazioni di cui a punti 3 e 4 della presente atto;

8. di stabilire che per nucleo familiare, ai fini della applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al punto 4 della presente, è da intendersi quella risultante dalla posizione anagrafica.

(Omissis).

COMUNE DI VASTOGIRARDI

Il comune di VASTOGIRARDI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VEDANO OLONA

Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:

nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 8, comma 4, del vigente regolamento comunale;

nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VEDDASCA

Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:

aliquota I.C.I. 6 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VELTURNO - FELDTHURNS

Il comune di VELTURNO FELDTHURNS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 è approvata l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili in misura minima del 4 per mille.

2. per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, è stabilita in misura fino a concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI VENARIA REALE

Il comune di VENARIA REALE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A. Confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. già in vigore nell'anno 1998 nella seguente misura:

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune;

6 per mille per le abitazioni locate;

7 per mille per le case sfitte;

6,3 per mille per gli altri fabbricati;

6,3 per mille per i terreni agricoli;

7 per mille per le aree fabbricabili;

B confermare, altresì, per l'anno 1999, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI VENAUS

Il comune di VENAUS (provincia di Torino) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, nella misura del 5.8 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di stabilire in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996).

3. di stabilire in L. 350.000, rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

a) abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996, utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. superiore a L. 80.000.000, e non oltre L. 85.000.000;

b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile con percentuale almeno del 60%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

c) non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;

d) abbiano avuto nel 1998 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella:

Numero persone componenti il nucleo familiare come da stato di famiglia	Reddito complessivo lordo per nucleo familiare in lire
—	—
1	12.500.000
2	20.500.000
3	26.500.000
4	31.500.000
5	37.000.000
più di 5	46.000.000

4. di stabilire in L. 400.000, rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. sino a L. 80.000.000, e che contemporaneamente possiedano le caratteristiche *b), c)* e *d)* del punto 3);

5. di ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo al 5 per mille (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

6. di considerare abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e senza applicazione della detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2' grado purché il parente in questione abbia ivi stabilito la propria residenza;

7. di non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi e da queste utilizzate come abitazione principale (art. 4, decreto-legge n. 437/1996);

8. di non diversificare l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996);

9. di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996).

10. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).

11. di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996).

12. di non stabilire un'aliquota ridotta alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

13. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996).

14. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati che risultano fatiscenti cioè oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi;

15. di ridurre del 50 per cento ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

16. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione;

17. di stabilire che i versamenti relativi all'I.C.I. possono essere corrisposti unicamente mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune;

18. di stabilire che le variazioni possano essere redatte unicamente sui modelli approvati dal competente Ministero.

(Omissis).

COMUNE DI VENEZIA

Il comune di VENEZIA ha adottato, il 21 gennaio 1999 e l'11 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 1999 alle varie fattispecie di unità immobiliari, come di seguito specificato:

1) aliquota al 4 per mille, minimo previsto dalla legge, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di applicare l'aliquota del 7 per mille ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali, in quanto ad esse pertinenziali;

2) aliquota al 4 per mille:

per le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione o di restauro e che diventeranno abitazione principale dei soggetti passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a seguito di presentazione, al settore tributi ufficio I.C.I., di autocertificazione pena la decadenza del beneficio e recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e soprattasse previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992;

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori figli), come dovrà risultare da autocertificazione da parte del proprietario, spetta anche per un'altra unità immobiliare oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7, regolamento I.C.I. approvato con deliberazioni C.C. n. 185 del 16 novembre 1998 e n. 205 del 14-15 dicembre 1998);

3) aliquota al 7 per mille per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni di lavoro o di studio. Per tale fattispecie, gli interessati, all'atto della stipula o del rinnovo contrattuale o subentro di nuovo inquilino, dovranno presentare al settore tributi ufficio I.C.I., un'autocertificazione, in carta semplice e senza allegati, sottoscritta dal proprietario dei locali ed indicante:

l'ubicazione dell'abitazione;

gli estremi del contratto registrato e la sua durata, precisando il relativo ufficio di registro, il numero assegnato, la serie ed il nominativo dell'affittuario ivi residente o dimorante stabilmente per motivi di lavoro o di studio;

gli estremi del versamento ai fini del rinnovo o inizio del contratto, precisandone la data;

4) aliquota al 9 per mille per gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

5) di applicare una detrazione di L. 200.000, per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6) di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7) di applicare l'ulteriore detrazione da L. 200.000. a L. 320.000, per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolari di pensione sociale;

b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;

c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.

L'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.

Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione al settore tributi, ufficio I.C.I., con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti;

8). di precisare che, nelle fattispecie indicate ai punti 3 e 7 della presente deliberazione, l'autocertificazione deve intendersi valida fintanto *non intervengono condizioni modificative (stipula o rinnovo contratto,* cambio inquilino, diritto all'ulteriore detrazione) e deve essere prodotta nei termini, peraltro non perentori, previsti per il pagamento dell'imposta che sono il 30 giugno o il 20 dicembre, a seconda che le variazioni delle condizioni si siano verificate nel primo o nel secondo semestre 1999.

(Omissis).

di stabilire al 5,8 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile alle abitazioni concesse in affitto, con contratto di locazione regolarmente registrato a norma dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2 comma 3, 4 e 5 della legge n. 431 del 1998 «disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», da comprovarsi mediante autocertificazione del proprietario, da fornire nei modi e termini previsti nella citata deliberazione n. 91/1999.

(Omissis).

COMUNE DI VERDELLO

Il comune di VERDELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. conferma aliquote e detrazioni d'imposta stabilita con deliberazione di C.C. n. 2 del 19 febbraio 1998.

(Omissis).

Con delibera n. 2 del 19 febbraio 1998 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille;

altre tipologie immobiliari: 6,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERRETTO

Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERUNO

Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per le causali di cui in narrativa, per l'anno 1999:

nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

nella misura del 4 per mille l'aliquota per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggeto passivo e in L. 250.000 la detrazione d'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VERZEGNIS

Il comune di VERZEGNIS (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, a conferma di quanto disposto per il 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

di diversificare, con riferimento unicamente ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 (a conferma di quanto disposto per il 1998 ed entro i limiti di legge), fissandola nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERZINO

Il comune di VERZINO (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comume nella misura unica del 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VESCOVANA

Il comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, nella misura del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1999 nell'ambito territoriale del comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di non avvalersi per l'anno 1999 della facoltà di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, commi da 53 a 59 della legge, 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VICOFORTE

Il comune di VICOFORTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella seguente misura diversificata:

6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformità della stessa;

ammontare della detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VICOLUNGO

Il comune di VICOLUNGO (provincia di Novara) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VICOVARO

Il comune di VICOVARO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, anche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Il comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 così come nell'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota unica al 5 per mille;

stabilire a L. 400.000 l'imposta della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

Il comune di VIGNALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 da applicare nella misura umca del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGODARZERE

Il comune di VIGODARZERE (provincia di Padova) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e 5 per mille per gli altri immobili ed i terreni.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

Il comune di VILLA D'ALMÈ (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille;

2. *Omissis.*

3. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Il comune di VILLA D'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata:

nella misura dei 6 per mille per la generalità dei soggetti passivi (aliquota ordinaria);

nella misura del 5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare residenziale direttamente adibita ad abitazione principale. Alla stessa aliquota potrà essere assoggettata anche l'unità immobiliare residenziale locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale (aliquota ridotta);

la detrazione concessa unicamente ai proprietari dell'immobile adibito ad abitazione principale resta fissata in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI VILLADOSE

Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, nelle misure sotto indicate, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5 dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1997, n. 449. In tali casi l'aliquota sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5 art. 1 legge n. 449/1997 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

b) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali (mentre per i garages pertinenze delle stesse anche se iscritti distintamente in catasto, purchè siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alle predette abitazioni, posticipando la equiparazione al bilancio dell'esercizio 2000. Resta inteso che l'abitazione principale e i garages continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dal decreto legislativo n. 504/1992);

c) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione;

d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole;

e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili;

2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, verrà applicata per l'anno 1998, così come segue (casi e criteri di cui al precedente provvedimento consiliare n. 3/1997 con le modifiche riportate in premessa):

ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione:

persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di imposta o in quello precedente si sia verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari: detrazione L. 500.000;

persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale detrazione L. 500.000;

solo per lavoratori dipendenti e pensionati:

redditi per ogni componente inferiori a L. 500.000: detrazione di L. 500.000;

redditi per ogni componente da L. 500.000 a L. 690.000: detrazione di L. 300.000;

redditi per ogni componente superiori a L. 690.000: detrazione di L. 200.000;

3. di dare atto che per l'applicazione delle detrazioni di cui al precedente punto 2) verranno seguiti i seguenti criteri:

il contribuente dovrà presentare la richiesta autocertificazione nella quale dovrà dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle detrazioni agevolate (L. 500.000 e L. 300.000).

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese precedente al pagamento della I rata ai servizi amministrativi tributari del comune di villadose, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione comunale si riserverà di richiedere la necessaria documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Il comune di VILLAFRANCA DI VERONA (provincia di Verona) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare pertanto per l'anno 1999:

l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

(Omissis).

l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMAGNA

Il comune di VILLAMAGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, a conferma di quanto disposto per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

di inserire nel testo della delibera il richiamo della previsione contenuta nell'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., avente ad oggetto l'equiparazione dell'abitazione principale delle unita immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, al fine di assicurare la più ampia pubblicità a tale equiparazione.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMARZANA

Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Il comune di VILLANOVA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con l'effetto dal 1° gennaio 1999;

a) aliquota da applicare ai soggetti passivi così come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille.

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi così come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopraddetta: 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

tipologia degli immobili: tutti indistintamente aliquota del 5,5 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa, detrazione d'imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLARBASSE

Il comune di VILLARBASSE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al 5,50 per mille per l'abitazione principale ed al 6 per mille sugli altri immobili per l'anno 1999;

2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAR DORA

Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

B. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta di L. 200.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di dare atto che non viene determinata alcuna riduzione di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAROSA

Il comune di VILLAROSA (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota del 6 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

Il comune di VILLA SAN PIETRO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, e di aumentare dal 5 al 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLIMPENTA

Il comune di VILLIMPENTA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

1) aliquota ordinaria 5,75 per mille;

2) abitazione principale 5,25 per mille;

3) terreni agricoli 5,75 per mille;

4) alloggi non locati 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VINCI

Il comune di VINCI (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di istituire dal 1° gennaio 1999, 4 tipologie per l'applicazione dell'imposta I.C.I., ciascuna con una aliquota specifica a fianco indicata:

A) abitazioni principali con detrazione di L 200.000, aliquota 4 per mille;

B) altri fabbricati: tutti gli immobili compresi in tutte le categorie catastali, comprese le abitazioni date in locazione o in comodato e comunque abitate: aree fabbricabili, terreni agricoli, aliquota 6 per mille;

C) abitazioni date in locazione con contratto tipo in base alla legge n. 431/1998, aliquota 5,5 per mille;

D) alloggi non abitati, privi di residenza o domicilio, senza contratto di locazione o comodato, tenuti a disposizione dal proprietario, aliquota 7 per mille;

2. di stabilire per l'applicazione dell'aliquota di tipo B e C per le abitazioni non primarie la necessità della presentazione al comune entro il 30 giugno di ogni anno di una dichiarazione in cui si dichiara che l'alloggio è stato dato in locazione o in comodato, la data di tale cessione e la durata, e le generalità del conduttore di tale alloggio. In mancanza di tale dichiarazione il contribuente deve applicare l'aliquota di tipo D.

L'applicazione dell'aliquota di tipo B o C è rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio è dato in locazione o in comodato.

Nel caso in cui l'alloggio sia dato in locazione o in comodato dopo il 6 giugno il contribuente in sede di conguaglio applica l'aliquota di tipo B o C e presenta la dichiarazione di cui sopra al comune entro il 30 dicembre di ogni anno;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione rhe la stessa non risulti locata;

4. di approvare per l'anno 1999 la detrazione di imposta I.C.I. di L. 350.000 (al posto di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:

a) redditi annuo imponibile dell'intera famiglia non superiore a 30 milioni di lire;

b) famiglia composta da almeno 2 componenti e che nessuno dei componenti la famiglia possieda altre abitazioni oltre a quella in cui ha la residenza; oppure famiglia composta da un solo componente con età oltre 60 anni fermo restando la sussistenza di requisiti di reddito e della proprietà di un'unica abitazione in cui ha la residenza;

c) abitazione principale con categoria catastale non di lusso cioè A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

5. di stabilire che i soggetti che hanno i requisiti di cui sopra, devono attestarli con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al comune entro il 30 giugno e si avvalgono della maggior detrazione in fase di versamento dell'imposta.

Nel caso di acquisto dell'abitazione dopo il 30 giugno e in presenza dei suddetti requisiti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà va presentata al comune entro il 20 dicembre.

(Omissis).

COMUNE DI VIRGILIO

Il comune di VIRGILIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota principale che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2 di determinare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate nella misura del 6 per mille;

3 di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1998 dai proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:

l'immobile sia destinato ad abitazione principale;

il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennità di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di un milione e mezzo per ogni familiare a carico.

Quest'ultimo importo raggiungerà la cifra di 3 milioni qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi, nell'anno 1998;

4. di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione dal calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;

5. di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità classificate come A/1 A/7 A/8 A/9;

6. di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 1999 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine è da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 1999.

In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 3 giugno 1999, l'istanza può essere presentata entro il 20 dicembre 1999, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;

7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.

(Omissis).

COMUNE DI VITERBO

Il comune di VITERBO ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (per la determinazione dell'imposta), nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

aumentare per i motivi di cui in premessa con decorrenza 1° gennaio 1997, la detrazione da applicare all'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 8, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, portandola a L. 450.000, da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nei seguenti punti 1 e 2.

1) aver superato il 65° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolare di una o più pensioni, la cui somma totale non sia superiore all' importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS aumentato di L. 1.200.000 annue; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini; che né il contribuente, né i conviventi siano proprietari o usufruttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producono reddito a loro favore;

2) coloro che risultano essere stati licenziati da almeno 12 mesi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta e che siano iscritti come disoccupati preso l'ufficio di collocamento non aventi diritto ad alcuna indennità od alcun tipo di sussidio o che comunque eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini che né il contribuente né i conviventi siano proprietari o usufiuttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producono reddito a loro favore.

Per usufluire dell'agevolazione i richiedenti dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento della 1ª rata di acconto dell'I.C.I.; a tale domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostituiva dall'atto di notorietà in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti ed indicando i dati anagrafici ed i redditi posseduti dei soggetti conviventi.

(Omissis).

Tale domanda dovrà essere presentata per ogni anno di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VODO CADORE

Il comune di VODO CADORE (provincia di Belluno) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota del 7 per mille per le 2 case e relative pertinenze;

aliquota del 6 per mille:

abitazioni principali con le sue pertinenze detrazioni di L. 300.000;

abitazioni possedute da anziani che sono in istituti di ricovero con detrazione di L. 300.000;

abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado di parentela sempre a uso abitazione principale comprovato da regolare atto registrato detrazione di L. 300.000;

abitazione locata ad uso prima abitazione comprovata da regolare contratto registrato senza detrazione;

aree edificabili;

tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni;

aliquota del 4 per mille: edifici rurali soggetti all'accatastamento urbano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI VOGOGNA

Il comune di VOGOGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale degli immobli per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, con la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale e precisando che la detta aliquota è fissata nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei soggetti che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

(Omissis).

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1999:

un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta;

un'aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;

una detrazione di L. 200.000 annue dell'imposta dovuta per l'abitazione principale;

2. di individuare come categorie di soggetti in situazione di particolare disagio socio economico le persone fisiche, soggetti passivi dell'imposta, che siano titolari di pensione, elevando per questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000, purché siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto;

b) che il reddito complessivo del nucleo familiare dimorante nell'unità immobiliare, intendendo come tale l'insieme delle persone risultanti all'anagrafe al primo gennaio 1999, sia non superiore a L. 20.000.000, come risultante dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 1998, ovvero risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 1998;

c) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

1) i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo al primo gennaio 1999;

2) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto);

3) la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo non è superiore a L. 20.000.000;

3. di applicare alle autorimesse, distintamente iscritte al catasto fabbricati alla categoria C/6, la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale purché siano strettamente pertinenziali all'abitazione stessa e siano possedute dal medesimo contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI VOLPARA

Il comune di VOLPARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille;

2. di dare atto che è applicata la detrazione prevista dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI VOLPIANO

Il comune di VOLPIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di deteminare in via definitiva, *(omissis)* per il 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura unica del 6,75 per mille, *(omissis);*

2. di applicare per il 1999 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 280.000, già fissata per il 1998, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 le aliquote da applicare all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per quelle ordinarie;

si da atto che la detrazione per labitazione principale è fissata nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZAMBANA

Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'armo 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ZAMBRONE

Il comune di ZAMBRONE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ZANDOBBIO

Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale 4,5 per mille;
abitazioni locate con contrafto registrato utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996) 4,5 per mille;
alloggi non locati 5,5 per mille;
immobili diversi da abitazione 5,5 per mille;
enti senza scopo di lucro 4 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti di cui all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 4 per mille;
abitazione principale anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 4,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZECCONE

Il comune di ZECCONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5, per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZENEVREDO

Il comune di ZENEVREDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

6 per mille misura unica;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZERMEGHEDO

Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura già vigente del 6 per mille;

2. di disporre l'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 sulla abitazione principale a favore dei possessori della sola abitazione principale, il cui reddito prevalente derivi da pensione, a condizione che il reddito prevalente derivi da pensione, a condizione che il reddito imponibile relativo all'anno 1998, rientri nei seguenti limiti:

persona singola L. 12.000.000;

nuclei familiari di due o più persone L. 20.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZEVIO

Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille giusto provvedimento della giunta comunale n. 352 del 29 ottobre 1998;

2. di elevare da L. 200.000 a L. 350.000 annue, con decorrenza per l'anno 1999, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale per le persone che si trovano nelle condizioni di:

a) portatori di handicaps riconosciuto al 100%;

b) titolare di pensione sociale, evidenziando che l'agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da, assegni di pensione sociale;

c) anziano non autosufficiente, di età superiore ai sessantacinque, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla regione Veneto a norma della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28;

d) ricoverato in lungodegenza o in casa protetta con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei nell'arco dell'anno; chi si trova nelle condizioni di cui ai punti *a), b) c)* e *d)* non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro dititto reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale;

e) proprietario, o titolare di altro diritto reale; di immobile adibito ad abitazione principale; il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità, ed in presenza di un reddito complessivo riferito all"anno immediatamente precedente a quello riguardante I.C.I. così determinato: reddito base L. 30.000.000; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare L. 3.000.000.

Concorrono alla formazione dei reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti il nucleo familiare; lo stesso nucleo non deve possedere, a titolo di proprietà a di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale;

3. di dare atto che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al comune di Zevio entro il 31 dicembre 1999 conformemente ai modelli disponibili presso l'ufficio tributi; con allegato lo stato di famiglia anagrafico di data non anteriore a mesi sei;

4. di dare atto che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dall legge per la detrazione ordinaria di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZOGNO

Il comune di ZOGNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZUBIENA

Il comune di ZUBIENA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere invariate, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. già stabilite con l'atto deliberativo C.C. n. 6/98, in premessa richiamato:

5,75 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale;

6,50 per mille sugli altri tipi di immobili.

di confermare altresì la detrazione di imposta relativamente alle unità immobiliarie adibite ad abitazione principale in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZUNGOLI

Il comune di ZUNGOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che la riscossione della predetta tariffa avverrà secondo le modalità e prescrizioni di legge.

(Omissis).

RETTIFICHE

AVVERTENZA — *L'***avviso di rettifica** *dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla* **Gazzetta Ufficiale.** *L'***errata-corrige** *rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla* **Gazzetta Ufficiale.** *I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Castenaso (provincia di Bologna) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 74 del 30 marzo 1999).

Nel terzo punto dell'estratto della deliberazione del comune di Castenaso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna della pagina 27, al punto 2 della lettera *b)*, dove è scritto: «2 - avere nel nucleo familiare o più minorenni in affido.», leggasi: «2 - avere nel nucleo familiare *uno* o più minorenni in affido.».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Osnago (provincia di Lecco) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1999).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Osnago citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna della pagina 47, alla terza riga, dove è scritto: «, per l'anno *1998*», leggasi: «, per l'anno *1999*».

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651396/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	*Vendita pubblicazioni*	*Ufficio inserzioni*	*Numero verde*
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 2 5 0 1 0 0 0 9 9 *

L. 21.000